

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 295

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante:
«Codice dei beni culturali e paesaggistici»

(Parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)

CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PROFILI GENERALI

Il presente schema di decreto legislativo attua la delega disposta con l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (*"Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore"*), per la parte relativa alla disciplina dei beni culturali e ambientali.

Si tratta della prima riforma organica della disciplina della materia, la cui impostazione era rimasta nelle sue linee essenziali immutata dopo la legislazione del 1939, nel sistema, sostanzialmente omogeneo e unitario, costituito dalla coppia delle leggi cd. "Bottai" nn. 1089 e 1497 del 1939 (solo in minima parte modificate dal Testo unico del 1999), anche a seguito della emanazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali in attuazione della delega di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Infatti, a differenza della delega normativa del 1997 – di natura soprattutto compilativa e di pura razionalizzazione formale della disciplina vigente – la nuova delega del 2002 si caratterizza per la maggiore ampiezza e per la finalizzazione non già a un mero intervento di riordino, ma al riassetto e *"limitatamente alla lettera a)"* – vale a dire per la materia dei beni culturali e ambientali – per *"la codificazione delle disposizioni legislative in materia"*.

Su tali, più ampie, basi di riferimento, presso il Ministero per i beni e le attività culturali si è svolta un'intensa attività di approfondimento e di studio, che ha coinvolto, oltre che, *in primis*, l'Ufficio legislativo e la struttura tecnica dell'amministrazione, un'apposita commissione di studio, composta da illustri docenti universitari e consiglieri di Stato di chiara fama e di sicura specializzazione nella materia, coadiuvata da un'apposita segreteria tecnica messa a disposizione dall'Ufficio legislativo. Nel corso di tale complessa attività istruttoria non si è mancato di curare, in modo particolare, il costante contatto e confronto, anche informale, con qualificati rappresentanti del mondo delle Regioni e degli enti locali, al fine di indirizzare sin dall'inizio i lavori di redazione del codice nella giusta direzione della piena armonizzazione con la nuova distribuzione delle competenze e delle attribuzioni scaturita dalla riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

Oltre che dal costante richiamo al nuovo titolo quinto della Costituzione, i riferimenti di orientamento fondamentali nello sforzo elaborativo svolto sono stati costituiti dai chiari principi e limiti posti dal Parlamento alla delega del 2002: adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore; esclusione di ulteriori restrizioni alla proprietà privata; conservazione degli strumenti attuali di tutela; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e

privati; riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati; assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Recependo le indicazioni del legislatore delegante, si è proceduto alla elaborazione di un testo che aspira ad essere un vero e proprio “codice” dei beni culturali e paesaggistici. La sua stessa articolazione, infatti, risponde alla finalità di disciplinare in modo onnicomprensivo la materia dei beni culturali, secondo una logica unitaria e innovativa che pervade l’intero impianto normativo.

Il cardine attorno al quale ruota l’intera disciplina della materia è stato rinvenuto – con sostanziale unanimità dei diversi punti di vista dottrinari, giurisprudenziali e amministrativi presi in considerazione nell’ampia istruttoria eseguita – nel fondamentale enunciato dell’articolo 9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; dove la nozione culturale, sociale e giuridica di patrimonio culturale della Nazione (patrimonio storico e artistico, in endiadi con il paesaggio) assurge al rango di principio unificatore e informatore del settore, nella sua interezza.

Privilegiando la tradizione storico-giuridica del Paese, per come essa si è svolta sin dalla legislazione del 1939, per essere poi confermata dal Costituente del 1948 e sostanzialmente ripresa dallo stesso Testo unico del 1999, si è inteso chiarire, sin dalla parte prima del codice, che all’interno del *genus* “patrimonio culturale nazionale” si inscrivono due *species* di beni culturali, i beni culturali in senso stretto (disciplinati nella parte seconda del codice), coincidenti con le cose d’interesse storico, artistico archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939 (e al titolo primo del T.u. del 1999), e quell’altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge “Galasso” del 1985), la cui profonda connotazione di culturalità, nella forte antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, costituisce forse un *unicum* nell’esperienza europea e mondiale, tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti. In tal senso, il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Il paesaggio, anche alla stregua della fondamentale Convenzione europea di Firenze dell’ottobre 2000, è stato collocato nell’apposita parte terza del codice, ove è prevista, come si dirà nel merito più avanti, una disciplina molto innovativa, frutto anche di un serrato confronto con il punto di vista delle Regioni, nella quale, pur nell’assunto della culturalità del bene di interesse paesaggistico ambientale, si è tenuta nella giusta e doverosa considerazione la diretta interferenza del paesaggio con il territorio e la sua pianificazione e gestione.

La struttura topografica essenziale del codice – che ne rispecchia la struttura logica – risponde a questa impostazione: ad una parte prima, contenente i principi, imperniati sull’idea guida dell’articolo 9 della Costituzione, nonché sulla convergente linea ideale di fondo del bene culturale come bene intrinsecamente di interesse pubblico vocato alla fruizione pubblica, seguono due distinte parti (la seconda e la terza), rispettivamente dedicate ai beni culturali in senso stretto e al paesaggio.

La Parte I contiene dunque un gruppo di disposizioni (artt. 1-9) aventi valenza generale e rilievo tale da caratterizzare l’intero codice.

In primo luogo, si sono richiamati i principi costituzionali fondamentali della materia, ricavati sia dal dato testuale della Costituzione, sia dalla consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dei principi medesimi.

Sulla scorta di tale inquadramento, il patrimonio culturale viene considerato quale criterio identificativo della comunità: esso, infatti, è indicato come *“elemento costitutivo e rappresentativo dell’identità nazionale”*. In tal senso è l’enunciato del comma 1 dell’articolo 1 del codice, che rappresenta la pietra angolare di fondazione dell’intero impianto normativo.

Riguardo ai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 1, giova evidenziare come, da un lato, sia stata esaltata la funzione sociale del patrimonio culturale, anche privato; e dall’altro, sia stato delineato, in coerenza con tale funzione sociale, il peculiare regime della componente pubblica del patrimonio culturale medesimo.

L’articolo 2 affronta i profili contenutistici del patrimonio culturale. Al riguardo si è ritenuto di non dover prendere una posizione netta e definitiva nell’ambito della risalente e mai sopita disputa dottrinale sulla nozione di “bene culturale”, giudicandosi più opportuno, in linea peraltro con l’orientamento già seguito dal Testo unico del 1999, accogliere una nozione “mista” di bene culturale, risultante dalla sintesi della nozione elencativa offerta dall’articolo 2 della legge 1089 del 1939 con la nozione “aperta” già proposta dalla nota Commissione “Franceschini” nel 1966. Oltre alle cose, immobili e mobili, individuate in base all’elenco tipologico dell’articolo 10 o indicate direttamente dalla legge (all’articolo 11), resta aperta la possibilità che “altri” beni vengano individuati dalla legge – o in base alla legge (anche regionale, ancorché ai soli fini della valorizzazione) – *“quali testimonianze aventi valore di civiltà”*.

Nel comma 2 dell’articolo 2 il mantenimento della locuzione *“cose immobili e mobili”* che presentano interesse artistico, storico, archeologico etc., è significativo della scelta, che ha visto l’adesione della maggioranza dei componenti della citata commissione di studio, di mantenere un saldo ancoraggio al sostrato materiale del bene culturale, anche per la parte in cui – con il riferimento ad *“altre cose individuate dalla legge o in base alla legge”* – si lascia aperta e impregiudicata la possibilità, per la legge, di configurare come bene culturale ulteriori oggetti comunque caratterizzati dalla materialità.

Peraltro, in linea generale, l’uso delle locuzioni “cosa” e “bene”, all’interno del codice, ha obbedito al criterio fondamentale di riservare il termine “bene” alle cose per le quali la sussistenza dell’interesse culturale sia stata positivamente accertata (per legge, per verifica successiva – articolo 12 – o per dichiarazione notificata – articolo 13); mentre il termine “cosa” indica l’oggetto preso in considerazione nella sua materialità a causa del suo presumibile o possibile interesse culturale. Il “bene culturale” è dunque la “cosa” riconducibile alle categorie tipologiche indicate dalla legge, in concreto individuata come di interesse culturale.

Si è quindi provveduto ad introdurre per la prima volta nella normativa sostanziale di settore le nozioni di *“tutela”* e di *“valorizzazione”*, dando loro un contenuto chiaro e rigoroso, risolvendo i dubbi ed eliminando le ambiguità che le formulazioni contenute nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (ivi dettate ai soli fini del riparto delle competenze) avevano ingenerato. La valorizzazione è stata intesa soprattutto come miglioramento, incremento delle condizioni di conoscenza e conservazione del bene culturale, in funzione della massimizzazione della pubblica fruizione dello stesso. La valorizzazione si aggiunge alla tutela e attiene alla gestione efficiente ed efficace del bene culturale per migliorarne la fruizione. E’ stato altresì chiarito in modo univoco il necessario rapporto di

subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, così da rendere la seconda parametro e limite per l'esercizio della prima.

Per le regioni a statuto ordinario, per quanto attiene alle funzioni di tutela, si è stabilito di tenere ferme le attribuzioni ad esse assegnate, in via di delega, con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, integrandole solo nella misura necessaria a renderne omogeneo e coerente lo svolgimento; mentre tutte le altre funzioni sono state confermate di pertinenza ministeriale in ragione della esigenza di assicurarne l'esercizio unitario sull'intero territorio nazionale. Evidenti esigenze di unitarietà di esercizio, di salvaguardia del buon andamento e dell'efficacia dell'azione di tutela, nonché di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale, conducono a considerare preminente il profilo dell'adeguatezza del livello di attribuzione amministrativa, rispetto al concorrente criterio di sussidiarietà verticale, alla stregua dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

E' stata tuttavia prevista la possibilità che mediante specifiche intese, da stipularsi caso per caso, si possa procedere al conferimento di ulteriori funzioni di tutela, evidentemente in ragione della capacità organizzativa e gestionale espressa da ciascuna regione.

Sono state, naturalmente, fatte salve le attribuzioni, in *subiecta materia*, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

~~Infine, si sono fissati i principi dei rapporti con gli enti ecclesiastici per il caso, non infrequente, di compresenza in uno stesso bene, mobile o immobile, di valenze non soltanto culturali ma anche cultuali.~~

La Parte II, tutta dedicata ai beni culturali in senso stretto, è stata a sua volta suddivisa in due Titoli concernenti, rispettivamente, la tutela e la valorizzazione.

Per quello che riguarda il Titolo I, se ne sintetizzano di seguito le principali novità.

Gli articoli 10 e 11, quali specificazioni del principio di cui all'articolo 2, comma 2, recano la elencazione delle tipologie dei beni culturali sottoposti a tutela, mantenendo la bipartizione, già propria degli articoli 2 e 3 del vigente Testo unico, tra beni culturali sottoposti all'intera disciplina di tutela (qui raccolta nel titolo I), indicati dall'articolo 10; e beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela (già "categorie speciali di beni culturali"), individuati direttamente dalla norma di legge e ai soli fini delle specifiche norme che li riguardano.

Mette conto di chiarire che la norma definitoria di apertura, già contenuta nell'articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1999 ("nuove categorie di beni culturali"), è in sostanza rifluita nella norma principio dell'articolo 2, comma 2, già esaminata.

All'articolo 10 è stata fornita l'indicazione delle cose che posseggono le caratteristiche per essere qualificate come beni culturali; e le si è classificate e distinte a seconda del modo di loro assoggettamento alla normativa di tutela, anche in dipendenza della loro appartenenza.

Per quello che concerne le cose appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed organismo pubblico e alle persone giuridiche private senza fine di lucro, se ne è previsto l'assoggettamento a tutela a norma del successivo articolo 12. Pertanto, dalla lettura coordinata delle due disposizioni testé richiamate emergono i seguenti principi: le cose appartenenti ai descritti soggetti sono qualificabili beni culturali e assoggettati a tutela solo se presentino, in maniera analoga a quanto previsto per i beni di proprietà privata, un interesse culturale (senza

aggettivazioni, a differenza dei beni dei privati) e tale interesse sia stato formalmente accertato. In via precauzionale e provvisoria, fino a quando non intervenga la prevista verifica, le cose medesime sono comunque sottoposte a tutte le norme di tutela.

Emerge evidente una prima novità significativa, benché la disciplina di tale istituto innovativo sia contenuta nel successivo articolo 12: i beni culturali di appartenenza pubblica, per i quali nel sistema preesistente operava una presunzione generale di culturalità (purché ultracinquantennali e di autore non più vivente) e la previsione della mera inclusione (con effetti solo dichiarativi e informativi, ma non costitutivi degli effetti di tutela) in appositi elenchi (peraltro mai redatti), oggi devono essere sottoposti ad un apposito procedimento per la verifica della sussistenza del presupposto fattuale del loro interesse culturale; verifica tuttavia prevista solo in via successiva (e senza l'introduzione, peraltro, di alcun termine per il suo compimento), su iniziativa officiosa dell'amministrazione di settore o su domanda dell'ente proprietario del bene. Ferma restando la piena tutela di tali beni fino all'esito di detta verifica, è di grande novità la previsione della esclusione dalla tutela del bene per il quale la verifica non accerti la sussistenza di alcun interesse culturale; e della sua conseguente sdemanializzazione, se immobile.

L'elenco tipologico di cui all'articolo 10 ha tentato di introdurre elementi di chiarificazione nel dettato, piuttosto intricato e di non piana lettura, dell'articolo 2 del Testo unico del 1999. In particolare, dopo l'enunciazione generale del combinato disposto dei commi 1 e 3, concernente le cose immobili e mobili che presentano un (mero) interesse culturale (se di appartenenza pubblica, salva verifica successiva ex articolo 12), o un interesse culturale particolarmente importante (se di appartenenza privata, previa dichiarazione ex articolo 13), è stato inserito, con autonoma evidenza, un comma 2 concernente talune tipologie di beni culturali (raccolte di musei, pinacoteche, gallerie demaniali; archivi, raccolte librerie) per le quali, come del resto già stabilito nella previgente legislazione, l'interesse culturale è *ex se* ritenuto sussistente dalla legge, onde la non necessità di una previsione di rinvio a una fase di individuazione che accerti la sussistenza di tale presupposto (accertamento successivo alla presunzione di legge nei beni pubblici di cui al comma 1, accertamento anteriore nei beni privati di cui al comma 3).

Da segnalare, nell'ambito del citato comma, l'introduzione della categoria concernente le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Trattasi di una categoria solo formalmente innovativa, poiché riproduce in sostanza la previsione di demanialità per tali *universitates* di beni contenuta nell'articolo 822 del codice civile; si tratta, peraltro, di beni che sono già "culturali" in forza della definizione di cui al comma 1 dell'articolo 10. Con la significativa differenza, però, che tali universalità di beni sono "culturali" *ex lege*, non abbisognando della verifica della sussistenza dell'interesse culturale prevista per le cose di cui al comma 1.

Com'è agevole rilevare, l'impianto complessivo della norma definitoria non è mutato nella sostanza rispetto alla previgente disciplina. La disposizione dell'articolo 10 deve peraltro inquadrarsi nel più ampio ambito definitorio costituito dall'articolo 2. Le vere innovazioni, rispetto alla normativa vigente, sono costituite dalla espressa menzione dello Stato tra i soggetti destinatari delle disposizioni di tutela e dalla precisazione che, anche per i beni degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, l'assoggettamento "definitivo" a tutela ha luogo in presenza di un interesse culturale il cui accertamento è demandato a un'apposita verifica (da effettuarsi d'ufficio o

su domanda di parte) prevista dall'articolo 12. Tale precisazione rappresenta una conferma della prassi esistente, che ha supplito alla mancata applicazione del regime degli elenchi con i cosiddetti atti di "declaratoria", sovente motivati, peraltro, in ragione dell'interesse particolarmente importante del bene cui si riferivano.

Nella redazione dell'articolo 10 in esame non si è tuttavia abbandonata la tecnica della subordinazione specificativa, per cui, al comma 4, viene proposta la tradizionale specificazione esemplificativa delle tipologie di cose incluse nei beni culturali di cui ai ridetti commi 1 e 3.

E' da notare l'aggiunta, in tale elenco esemplificativo, di ulteriori tipologie di cose: anche in questo caso, non si tratta di nuove categorie di beni culturali, ma di una mera specificazione chiarificatrice circa l'ambito oggettivo delle disposizioni dei commi 1 e 3. Ci si riferisce alle nuove lettere: *g*), relativa alle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico artistico; *h*), relativa ai siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; *i*), relativa ai navi e i galleggianti di interesse artistico, storico od etnoantropologico.

Il comma 5 riproduce il generale limite di rilevanza culturale delle cose possibile oggetto di tutela, costituito dall'essere opere di autore vivente o dall'essere state realizzate negli ultimi cinquant'anni. Viene però introdotta una significativa e innovativa eccezione, relativa alle opere d'arte contemporanea, per le quali l'articolo 64 ammette una limitata rilevanza giuridica nei termini che si illustreranno in dettaglio nella relazione all'articolato. Si è altresì specificato che il limite del duplice presupposto (opera di autore non più in vita e ultracinquantennalità) non vale per i beni culturali di cui al comma 2 (raccolte di musei, pinacoteche, gallerie di enti pubblici, archivi pubblici, raccolte librerie pubbliche); nonché per quelli di cui alle lettere *d*) del comma 3 (cose di interesse culturale "relazionale"), in ragione del loro riferimento ad eventi della storia politica, sociale, letteraria, artistica, etc. o in ragione del loro essere "simboli" delle collettività o delle istituzioni.

L'articolo 11 riguarda la categorie "speciali" di beni culturali in quanto fatte oggetto di specifiche disposizioni di tutela.

In merito si segnala l'innovativa introduzione delle lettere *d*) ed *e*), rispettivamente riguardanti le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni – opere tutte per le quali scatta la limitata forma di tutela di cui all'articolo 64, che impone in capo al venditore professionale di tali opere il rilascio di attestati di autenticità e provenienza (ferma restando la tutela penale della contraffazione, già assicurata dalla legge cd. "Pieraccini" n. 1062 del 1971, ora articolo 127 del Testo unico del 1999), ma anche la misura agevolativa della libera esportabilità, ex articolo 65, senza dover sottostare al nulla osta già previsto dal regolamento n. 363 del 1913, ma reso impraticabile dalla sopravvenuta normativa comunitaria (regolamento 3911/92 e direttiva 93/7) – e le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, per le quali l'articolo 37 ammette il diritto a fruire dei contributi in conto interessi ivi previsti per interventi conservativi sulle stesse (previo riconoscimento soprintendentizio, su richiesta del proprietario, di tale particolare valore artistico).

Infine la lettera *i*), relativa alle vestigia della Grande Guerra, costituisce il recepimento della nuova legge 7 marzo 2001 n. 78, sulla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

All'articolo 16 si è colta l'occasione per dare seguito ad una istanza, formulata da più parti e infine recepita e condivisa dall'On. Ministro, circa la opportunità di prevedere una forma di giustiziabilità in sede amministrativa della dichiarazione di interesse culturale.

Tale richiesta è stata ritenuta meritevole di accoglimento per più ragioni. In primo luogo, si è ritenuto che, attraverso lo strumento del ricorso amministrativo, l'Amministrazione si sarebbe riappropriata di una funzione di controllo di merito (oltre che di legittimità) sui propri provvedimenti, offrendo al contempo ai cittadini una seconda istanza di particolare autorevolezza ove far rilevare eventuali vizi, sotto il profilo squisitamente tecnico, degli atti di dichiarazione. In secondo luogo, è parso ragionevole disciplinare tale strumento anche per conseguire effetti deflattivi del contenzioso amministrativo in sede giurisdizionale.

Per rendere appetibile il ricorso si è prevista la sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato, salvo il persistere dell'applicazione in via cautelare delle sole misure dettate in tema di vigilanza e ispezione, nonché di protezione e circolazione dei beni culturali; misure operanti, in via prodromica, fin dalla fase iniziale del procedimento di dichiarazione.

Onde evitare possibili discrasie con il sistema dei ricorsi amministrativi, si è previsto espressamente che le norme relative, dettate con il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, siano applicabili all'istituto *de quo*, salve le deroghe espressamente previste nell'articolo in questione.

Tale rimedio amministrativo è stato confermato avverso gli atti di diniego del certificato di libera circolazione del bene (art. 69) e previsto *ex novo* sia contro il diniego di uscita temporanea (art. 71), sia contro il provvedimento emesso dall'Amministrazione a seguito di richiesta di riesame dei vincoli esistenti (art. 128). Si rinvia alla trattazione più dettagliata delle singole disposizioni.

Agli articoli 20 e 21 è stata sistemata e razionalizzata la materia del controllo degli interventi sui beni culturali.

Infatti, all'articolo 20 sono stati puntualmente indicati gli interventi vietati in termini assoluti: tali sono la distruzione, il danneggiamento, l'uso non compatibile con il carattere storico o artistico o tale da recare pregiudizio alla conservazione; lo smembramento degli archivi.

All'articolo 21 è stata invece concentrata la disciplina degli interventi soggetti ad autorizzazione. La norma si segnala per il fatto di avere superato la duplicazione di regime giuridico (concettualmente non più avvertita come utile e, nella pratica, oramai obsoleta) propria della normativa previgente, che, come è noto, sottoponeva i progetti di opere da eseguirsi sui beni culturali sia all'autorizzazione del Ministero che all'approvazione del soprintendente. L'unico istituto residuo è quello dell'autorizzazione, la quale si distingue solo a seconda che sia resa sulla base di un progetto ovvero senza progetto (il progetto è, di regola necessario, come precisato dal comma 5, ove è altresì enunciata la natura normalmente prescrittiva dell'autorizzazione).

L'articolo 23, chiarendo la previsione già contenuta nell'articolo 36 del d.lgs. 490 del 1999, rende possibile il ricorso alle procedure autorizzative edilizie semplificate anche allorché l'intervento edilizio abbia ad oggetto un bene culturale, ma subordina l'avvio della procedura edilizia semplificata alla presentazione, da parte del soggetto che intende eseguire l'intervento, dell'autorizzazione ministeriale, corredata dal relativo progetto.

L'articolo 44 presenta un'altra rilevante novità. Si è preso spunto dalla possibilità, prevista dall'articolo 48 del Testo unico, di affidare beni archivistici in temporanea custodia all'Amministrazione, per estenderla ad ogni tipo di bene culturale. Tuttavia, è apparso evidente che lo strumento del deposito, soprattutto in relazione ai beni non archivistici, non era del tutto idoneo allo scopo, essendo esso centrato sulla mera custodia del bene, mentre l'obiettivo dell'affidamento, per quanto concerne la parte pubblica, dovrebbe essere soprattutto quello di accrescere la possibilità di fruizione del bene, nonché quello di integrare o completare, sotto il profilo scientifico, le raccolte museali dello Stato.

Tali considerazioni hanno condotto a privilegiare l'istituto civilistico del comodato, codificando peraltro una prassi da tempo e proficuamente utilizzata dagli uffici dell'Amministrazione. Sono evidenziati, quali criteri di acquisizione dei beni offerti, la loro particolare importanza ovvero il loro significativo valore ai fini della integrazione delle raccolte pubbliche, a condizione che la custodia presso i pubblici istituti non risulti eccessivamente onerosa.

Agli articoli 53-57 – costituenti il nucleo della sezione I del capo IV (circolazione in ambito nazionale) del titolo I sulla tutela – si è disegnata la nuova disciplina dell'alienabilità dei beni di proprietà pubblica o di soggetti privati non perseguenti scopo di lucro.

L'articolo 53 afferma il principio che i beni culturali demaniali – ossia i beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e agli enti territoriali che rientrano nelle tipologie indicate dall'articolo 822 del codice civile – non possono essere alienati né costituire oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi disciplinati dal codice. Tale principio, in linea peraltro con la previsione già introdotta nell'ordinamento dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, differisce dal disposto del codice civile del 1942 solo per la previsione della astratta possibilità – nel codice, invece, negata – di una alienazione dei suddetti beni demaniali, sia pure alle condizioni stabilite nella legislazione speciale di settore racchiusa appunto nel codice.

La inalienabilità è disposta, innanzitutto, quale misura provvisoria a fini cautelari nei confronti di tutte le cose immobili e mobili sia di proprietà pubblica, sia di proprietà di persone giuridiche private non perseguenti scopo di lucro, fino a quando non venga per esse effettuata la verifica prevista dal citato articolo 12. Ovviamente, tale regime provvisorio opera a condizione che le cose di che trattasi siano in possesso dei requisiti oggettivi minimi previsti per la loro eventuale tutelabilità: ultracinquantennalità e non esistenza in vita dell'autore.

Sono in ogni caso assolutamente inalienabili (articolo 54, comma 1): gli immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti con legge "monumenti nazionali"; le raccolte dei musei, delle pinacoteche e biblioteche; gli archivi. Sono del pari inalienabili (comma 2) le cose di cui all'articolo 10, comma 1, vale a dire le cose mobili e immobili appartenenti ai soggetti ivi indicati, che non siano opera di autore vivente e risalgano ad oltre cinquanta anni, ma solo fino a quando non venga in esse verificata – all'esito del procedimento previsto dall'articolo 12 – la sussistenza dell'interesse culturale.

I beni culturali assolutamente inalienabili possono essere utilizzati esclusivamente a fini di valorizzazione, con le modalità e le cautele ivi previste.

Ancora, sono inalienabili le cose mobili che, pur essendo infracinquantennali o di autore vivente, risultano però incluse in raccolte di musei, pinacoteche, biblioteche o archivi appartenenti allo Stato e agli enti territoriali. Il principio, che costituisce una eccezione alle già rammentate condizioni generali per l'operatività della tutela, è fissato per salvaguardare l'unitarietà delle pubbliche raccolte. E' appena il caso di segnalare che il divieto di alienazione non ha efficacia qualora il trasferimento dei beni avvenga tra lo Stato e gli enti territoriali. La *ratio* è evidente: il passaggio da un ente territoriale all'altro, da un lato, non modifica il regime demaniale cui i beni sono assoggettati; dall'altro, consente una migliore distribuzione dei beni stessi tra le raccolte pubbliche, con evidente vantaggio della loro fruibilità da parte della collettività.

Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 53 e 54, i beni culturali demaniali sono alienabili, ma solo subordinatamente all'autorizzazione ministeriale e alla condizione che ne sia assicurata la tutela, il godimento pubblico, ove già in essere e, comunque, una destinazione d'uso con essa compatibile con il carattere storico-artistico degli immobili.

A tal fine, l'Amministrazione preposta alla tutela, non solo fissa la gamma degli usi compatibili al momento del rilascio dell'autorizzazione; ma successivamente provvede al controllo del puntuale rispetto, da parte dell'acquirente, delle indicazioni date, essendo chiamata ad approvarne i relativi progetti inerenti gli immobili acquistati. Peraltro, lo stesso privato è messo in grado di conoscere fin dall'inizio, i vincoli di utilizzabilità, in quanto le condizioni alle quali l'autorizzazione alla vendita è stata subordinata vanno riportate nel contratto di acquisto. In tal modo si è resa effettivamente operante la totale indifferenza del regime proprietario rispetto ai fini della tutela, che vengono assicurati comunque in virtù del meccanismo procedimentale messo a punto.

L'articolo 56, è stato poi formulato al fine di regolamentare l'assenso dell'Amministrazione alla vendita di tutti i beni culturali pubblici che non rientrino nell'ambito di applicazione degli articoli 53, 54 e 55. Esso riguarda, in sostanza, il regime dei beni culturali mobili ricadenti nel patrimonio indisponibile, ai sensi dell'articolo 826 del codice civile (e quindi, le cose di interesse storico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo), nonché gli altri beni mobili appartenenti a soggetti pubblici che presentino i requisiti minimi della ultracinquantennalità e dell'essere opera di autore non più vivente.

Per tali beni – ferma restando l'inalienabilità assoluta fino all'esito della verifica di cui all'articolo 12 – opera un regime di inalienabilità relativa, ovvero di alienabilità previa autorizzazione ministeriale.

Mette conto di chiarire, quanto agli arredi degli edifici del demanio culturale, che di regola tali beni mobili, se non già appartenenti a raccolte museali e dati in consegna all'ente beneficiario, costituiscono pertinenza degli immobili demaniali al cui servizio od ornamento sono destinati.

Ulteriore importante novità è l'introduzione dell'istituto dell'uscita temporanea di beni culturali dal territorio nazionale (articolo 71). L'istituto in questione, già presente nella legge n. 1089 del 1939 (con la denominazione di "esportazione temporanea: articolo 40), era stato inopinatamente soppresso dal vigente Testo unico, nel quale l'uscita temporanea è disciplinata come mera eccezione all'ordinario regime di inesportabilità definitiva che caratterizza tutti i beni culturali pubblici e quelli privati dichiarati.

Al contrario, la normativa predisposta prevede la possibilità che i beni culturali, ancorché di rilevante interesse per il patrimonio e meritevoli, pertanto, della "dichiarazione", possano comunque essere ammessi all'uscita temporanea con la sola – significativa – cautela costituita dall'obbligo per il privato di fornire idonea garanzia,

tramite polizza assicurativa anche fidejussoria, in ordine al rientro del bene allo scadere del termine consentito per l'uscita temporanea. Ovviamente, l'assenso all'uscita temporanea non interferisce con il procedimento di dichiarazione eventualmente avviato, al quale il privato interessato può partecipare come d'ordinario. In tal modo, si è ritenuto di coniugare l'esigenza del richiedente, frequentemente connessa alla partecipazione a mostre o ad esposizioni internazionali, con l'esigenza altrettanto legittima del libero dispiegarsi dell'azione di tutela.

Sempre rimanendo in tema di circolazione internazionale, da rimarcare la reintroduzione della facoltà, per il soggetto richiedente l'autorizzazione all'uscita di una cosa per la quale sia stato proposto l'acquisto coattivo, di rinunciare alla richiesta e ritirare la cosa medesima, trattenuta presso l'ufficio di esportazione, fino a quando non sia stato notificato il provvedimento ministeriale di acquisto; facoltà prevista dalla legge del 1939 ma non recepita dal Testo unico.

Il Titolo II della Parte II è dedicato alla valorizzazione dei beni culturali. Esso si è reso necessario per dare attuazione all'articolo 117 Cost., in base al quale la valorizzazione è materia a legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.

Rispetto al Testo unico, vi sono innovazioni sotto il profilo sia della struttura, sia dei contenuti. La normativa costituzionale, com'è noto, ha risolto le funzioni concernenti il patrimonio culturale nella dicotomia tutela-valorizzazione; non dando spazio alcuno all'attività di servizio finalizzata alla ordinaria fruizione del patrimonio culturale, che invece costituisce – come l'esperienza pratica insegna – la normale attività istituzionale che ogni amministrazione deputata alla cura degli interessi pubblici in materia culturale espleta quotidianamente. La questione, portata anche all'attenzione del Consiglio di Stato, è stata risolta nel senso della ascrivibilità della fruizione, in misure percentuali di volta in volta variabili, tanto alla funzione di tutela, quanto alla funzione di valorizzazione.

Preso atto di questo dato concreto, pur nel rispetto della formula costituzionale, si è inteso aprire il titolo dedicato alla valorizzazione con un capo interamente destinato a disciplinare la fruizione. In tal modo, si sono dettate regole, vevoli per tutti i soggetti pubblici, in materia di conduzione ordinaria delle istituzioni museali ed espositive di ogni tipo e natura, per le quali viene coniata, ai fini del codice, la formula di “*luoghi della cultura*”; e delle quali tutte, a differenza del testo vigente, si è provveduto anche a dare puntuale definizione.

In particolare, si è colta l'occasione per disciplinare il principio della parità di trattamento tra cittadini comunitari in materia di accesso ai musei, in adempimento di una sentenza della Corte di giustizia europea che ha visto il nostro Paese soccombente a causa di criteri difformi nella disciplina delle agevolazioni connesse all'ingresso adottate, peraltro, da istituti non statali ma di enti locali.

Nell'ambito del capo I sulla fruizione, sono state raggruppate in due distinte sezioni anche le disposizioni in tema di consultabilità dei documenti degli Archivi di Stato, che costituiscono una sorta di *corpus* normativo a sé stante; e di uso speciale dei beni culturali, regolamentando anche per tale area in modo omogeneo la sfruttabilità dei beni culturali per finalità di interesse individuale (dall'uso di spazi per manifestazioni alla riproduzione di beni, etc.).

Con il capo II si sono invece dettati i principi fondamentali in materia di valorizzazione in senso proprio, intesa cioè come tensione al miglioramento nella attuazione del servizio di fruizione. Nella convinzione che la valorizzazione, per

l'impegno al rinnovamento che in sé contiene e la conseguente sfida che essa rappresenta per tutte le pubbliche amministrazioni, si è inteso privilegiare il modello pattizio e partecipativo nella sua realizzazione. Infatti, dopo aver sancito, in omaggio alla Costituzione, che la materia è rimessa, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato, alla regolamentazione normativa regionale, si è individuato come modulo organizzativo d'elezione l'accordo di programma, cui si può ricorrere sia per fissare le linee guida della valorizzazione coordinata dei beni pubblici presenti sul territorio, sia per definire i concreti dettagli operativi. Non è stata tuttavia tralasciata la possibilità di ricorrere ad altre forme di accordi e intese per raggiungere i medesimi obiettivi. Solo in caso di fallimento di detti modelli (fallimento la cui responsabilità sarebbe degli organi politici degli enti, per come il modello stesso è stato strutturato) si arriverebbe ad attività di valorizzazione distinte in funzione della diversa appartenenza degli istituti museali e dei beni culturali.

E' stata prevista altresì la possibilità di esternalizzare le attività di gestione dei musei, nell'ottica di una proficua comparazione e competizione pubblico-privato, per rendere la fruizione dei musei sempre più rispondente alle esigenze ed ai gusti dell'utenza contemporanea. In tale prospettiva, sono stati previsti modelli gestionali di varia natura nei quali l'ente pubblico cui appartengono le raccolte museali può, a vario titolo ed in varia misura, partecipare (v. in particolare, l'articolo 121).

E' di tutta evidenza che la tensione al miglioramento della fruizione non può e non deve mai essere soddisfatta a scapito delle imprescindibili esigenze della tutela. A tal fine, si è ritenuto opportuno ribadire che le funzioni di tutela rimangono comunque saldamente in mano all'amministrazione statale, pur nella multiformità delle gestioni ipotizzate. Inoltre, stante la penuria delle risorse finanziarie disponibili per il settore, ci si è orientati alla ricerca di ulteriori finanziamenti dal mercato, disciplinando, a tale scopo, sia l'istituto della sponsorizzazione – al quale per la prima volta è stata data cittadinanza nel sistema dei beni culturali; sistema che finora aveva conosciuto il solo istituto, ben più elitario, della erogazione liberale – sia la partecipazione alle attività culturali delle fondazioni bancarie, mediante la stipula di appositi accordi (v. articoli 126 e 127).

Infine, è da rilevare che anche nelle norme transitorie e finali si è colta l'occasione per dare un segnale di novità. Si è prevista, infatti, la possibilità di procedere alla revisione dei vincoli esistenti attraverso due modalità: d'ufficio, per i vincoli emanati ai sensi della legge di tutela n. 364 del 1909 e mai rinnovati ai sensi della legge n. 1089 del 1939; a richiesta degli interessati, e in presenza di fatti nuovi o in precedenza non conosciuti o non valutati, per i vincoli emanati ai sensi della citata legge del 1939 e dell'attuale Testo unico. Tanto al fine di ridare attualità e pregnanza di significato, anche scientifico, all'istituto del vincolo, e di ridare consonanza rispetto ai tempi all'azione di tutela.

Per le Parti I e II ci si riserva di trasmettere la relazione illustrativa in dettaglio sui singoli articoli del codice.

La Parte III del Codice attiene invece al paesaggio e contiene indubbiamente gli elementi più innovativi dell'intero decreto legislativo. Ed infatti, le disposizioni ivi contenute hanno avuto quali riferimenti da una parte gli articoli 117 e 118 della Costituzione, così come novellati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dall'altra la Convenzione europea del paesaggio, ormai in corso di imminente ratifica.

L'articolato è stato costruito nell'ottica complessiva dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati all'articolo 118, primo comma, Cost. In questa

logica, sono stati affrontati i temi fondamentali del paesaggio.

In primo luogo è stato introdotto nell'articolo 138 l'obbligo della ricognizione e catalogazione del territorio nazionale che garantirà quindi la conoscenza effettiva dei beni e delle aree meritevoli di tutela. Tale attività è stata attribuita alle Commissioni provinciali, costituite da rappresentanti regionali e dai Soprintendenti. In secondo luogo, la potestà concorrente tra Stato e regioni di imporre vincoli *ex novo* o di modificare quelli già imposti è stata anch'essa ricondotta dall'articolo 139 nell'alveo delle Commissioni provinciali, conservando nell'articolo 146 il potere sostitutivo del Ministero, attivabile su istanza dei soggetti interessati. Infine si è significativamente intervenuti in ordine all'autorizzazione per la realizzazione di opere e l'esecuzione di interventi incidenti su beni ed aree sottoposti a tutela. Nella consapevolezza di tutti i limiti ormai ampiamente dimostrati del controllo successivo sull'autorizzazione paesaggistica, introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 con la procedura di annullamento ministeriale, è stato elaborato l'articolo 148 nel quale innovativamente sono stati indicati sia gli elementi costituenti la richiesta di autorizzazione, che gli elementi di valutazione della richiesta stessa da parte dell'amministrazione competente. Si è quindi previsto l'eventuale ricorso al Ministro da parte di qualsiasi soggetto interessato avverso l'atto autorizzativo, ricorso che garantisce comunque l'effettiva tutela del bene protetto.

Altro elemento di forte novità è costituito dalle disposizioni che riguardano i piani paesistici. Nei relativi articoli sono stati recepiti i principi ispiratori ed i contenuti della Convenzione europea del paesaggio, già fondamento dell'accordo del 19 aprile 2001 concluso tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio. E' stata qui colmata una notevole lacuna della vigente legislazione, connotando analiticamente le finalità, i contenuti e la configurazione precettiva dei piani paesistici.

2. ANALISI DELL'ARTICOLATO

PARTE PRIMA *Disposizioni generali*

In attuazione dei principi fissati dalla legge-delega (v. art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 137 del 2002), si è ritenuto di dover aprire il "codice dei beni culturali e paesaggistici" con una Parte I dedicate alla statuizione delle disposizioni di settore aventi carattere generale e di principio. Tanto, sia al fine di trasformare in diritto positivo gli enunciati di maggior rilievo della giurisprudenza costituzionale, sia al fine di stabilire i rapporti tra i vari soggetti pubblici coinvolti a vario titolo nelle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

In tale ottica, con l'**articolo 1**, da un lato, si è inteso esplicitare che le disposizioni del codice danno attuazione all'art. 9 della Costituzione, cosicché le stesse possano godere, in forza di una diretta enunciazione normativa, della copertura costituzionale di tale articolo; dall'altro lato, si è ritenuto necessario chiarire che le disposizioni del codice fissano i compiti dei vari enti pubblici territoriali costituenti, assieme allo Stato, la "Repubblica", in coerenza con il nuovo assetto delle attribuzioni in materia stabilito dall'art. 117 Cost.

Tanto chiarito, i principi enucleati nei vari commi, ricavabili dalle norme costituzionali, possono così sintetizzarsi:

- costituisce compito fondamentale della Repubblica, in tutte le sue articolazioni, non solo la tutela del patrimonio culturale, ma anche la sua valorizzazione, come forma di attuazione del precetto dello sviluppo della cultura, di cui al primo comma dell'art. 9 Cost.;
- il patrimonio culturale va considerato, in adesione alla *ratio* dell'art. 9 Cost., elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità comunità nazionale;
- ai sensi dell'art. 9 Cost. si impone a tutti i soggetti pubblici (e non soltanto alle amministrazioni cui sono attribuiti i poteri di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale) di orientare la propria azione, in qualunque campo essa si svolga, in modo da assicurare il rispetto delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in quanto valore primario ed imprescindibile dell'ordinamento;
- data la rilevanza del patrimonio culturale, è sancito espressamente l'obbligo per i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti a detto patrimonio, di assicurarne la conservazione.

L'**articolo 2** precisa il concetto di patrimonio culturale, il quale comprende sia i beni culturali in senso stretto sia i beni paesaggistici.

La nozione di "beni culturali" è data, innanzitutto, mediante rinvio alle definizioni delle categorie di beni sottoposte a tutela (o comunque aventi le caratteristiche per esserlo) ai sensi dell'art. 10 del codice, ovvero elencate nel successivo art. 11 in quanto beni interessati da specifiche disposizioni di tutela; ed in secondo luogo, con riferimento alla loro caratteristica intrinseca di costituire "*testimonianze aventi valore di civiltà*". Viene mantenuta salva, peraltro, la possibilità per la legge di individuare come beni culturali altre tipologie di beni rispondenti alle nozione sostanziale sopra illustrata (comma 2).

Analogamente, la nozione di "beni paesaggistici" ha un contenuto sostanziale, costituito dalla loro natura di "*testimonianze significative del territorio nei suoi valori storici, culturali e naturali*", integrate dal richiamo puntuale alle definizioni già adottate in sede normativa e recepite nell'attuale art. 134. Anche per tali beni, ben vero nei limiti dei predetti connotati sostanziali, è data la possibilità di procedere, per legge, a nuove individuazioni (comma 3).

Il comma 4 dell'art. 2 esplicita il principio fondamentale secondo il quale i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica assolvono, di regola, in modo immediato e diretto alla loro funzione sociale, e sono dunque destinati alla pubblica fruizione; salvo che a ciò non ostino ragioni di tutela o di uso istituzionale dei beni medesimi.

Gli articoli 3-7 danno attuazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, definendo i contenuti delle nozioni di "tutela" e "valorizzazione" e dettando, per ciascuna di esse, il criterio allocativo delle funzioni amministrative.

L'**articolo 3** definisce, al comma 1, l'ambito della materia della "*tutela del patrimonio culturale*", indicando sia la finalità ultima che la relativa normativa e la conseguente azione amministrativa perseguono – vale a dire "*preservare la memoria storica e la coscienza della comunità e del territorio*" – sia le specifiche finalità che caratterizzano i singoli aspetti dell'azione amministrativa: individuare, conoscere, proteggere, conservare detto patrimonio; specificando, in ogni caso, che la normativa e

l'esercizio dei conseguenti poteri hanno effetti conformativi delle situazioni soggettive dei destinatari.

All'**articolo 4** sono individuate le funzioni dello Stato in materia di tutela.

Il **comma 1** precisa che, al fine di garantirne l'esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 Cost., le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero, che le esercita direttamente o ne conferisce l'esercizio alla regioni ai sensi dell'art. 5.

L'esercizio unitario è quello in grado di garantire l'omogeneità della funzione di tutela sull'intero territorio nazionale, secondo i principi stabiliti dalla citata legge n. 131/2003.

Il **comma 2** attribuisce al Ministero l'esercizio delle funzioni di tutela sui beni culturali statali anche se in consegna o in uso ad altre amministrazioni pubbliche o a soggetti privati.

L'**articolo 5** individua le forme ed i limiti della partecipazione degli enti pubblici territoriali alle funzioni di tutela.

Il **comma 1** afferma il principio della cooperazione degli enti territoriali con lo Stato nell'esercizio delle funzioni di tutela secondo quanto previsto dal codice.

In attuazione di tale principio, il **comma 2** conferma e rende sistematica la competenza delle regioni in ordine alle funzioni di tutela aventi ad oggetto specifiche categorie di beni culturali (quali manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte a tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio). In vigenza del precedente assetto costituzionale, infatti, le regioni svolgevano sui predetti beni, in via di delega (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3), una serie di attribuzioni per lo più di natura propositiva o sollecitatoria nei confronti del Ministero. Con il codice, ai fini della razionalizzazione del sistema ed in armonia con il nuovo art. 118 Cost., alle regioni vengono invece conferite, nei confronti dei descritti beni, tutte le funzioni di tutela già spettanti al Ministero con riferimento al riconoscimento, alla protezione e alla conservazione dei beni medesimi.

Con il **comma 3** si prevede che il conferimento alle regioni di funzioni di tutela possa estendersi, mediante specifici accordi ed intese e previo parere della Conferenza Stato-regioni, ad altre categorie di beni culturali, quali le raccolte librerie private di eccezionale interesse, le carte geografiche, gli spartiti musicali, le fotografie, le pellicole ad altri "audiovisivi", aventi carattere di rarità e di pregio.

Il **comma 4** prevede la possibilità che, mediante lo stesso procedimento pattizio di cui al comma 3, alle regioni possano essere affidate ulteriori funzioni di tutela.

Il **comma 5** dispone che, mediante accordi od intese, si possano analogamente disciplinare forme di cooperazione degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela.

Il **comma 6** alloca presso le regioni le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici, salvo quelle riservate al Ministero ai sensi della Parte III del codice.

Per le funzioni amministrative di tutela attribuite alle regioni, il **comma 7** conferisce al Ministero i poteri statali di indirizzo, di vigilanza e, in caso di inadempimento, il potere sostitutivo.

L'**articolo 6**, al **comma 1**, definisce l'ambito della materia della "valorizzazione del patrimonio culturale", identificandola con ogni attività che – a differenza dalla tutela – determini, in senso lato, effetti ampliativi per i destinatari, essendo diretta ad

incrementare la fruizione del patrimonio culturale da parte della collettività; a migliorarne le condizioni di conservazione; a promuoverne la conoscenza.

Il comma 2 chiarisce, tuttavia, che la valorizzazione deve essere esercitata comunque in forme tali da non pregiudicare le esigenze della tutela.

Il comma 3 stabilisce che la Repubblica esercita azioni positive intese a favorire la partecipazione dei cittadini alla valorizzazione del patrimonio culturale.

All'**articolo 7** è ribadito il principio di gerarchia che governa il rapporto tra normazione primaria statale e legislazione concorrente regionale in materia di valorizzazione.

Per quello che riguarda poi l'esercizio concreto dell'attività amministrativa in detta materia, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., è fissato il principio del coordinamento delle attività di valorizzazione, da attuarsi mediante accordi o intese.

L'**articolo 8** mantiene ferme le attribuzioni delle regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

All'**articolo 9**, in tema di "*beni culturali di interesse religioso*", si è ritenuto di modificare la vigente disposizione dell'art. 19 T.u. allo scopo di privilegiare, nella regolamentazione dell'uso dei beni medesimi, lo strumento dell'intesa, e ciò sia per quanto riguarda i beni appartenenti alla Chiesa Cattolica (ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121), sia per quanto riguarda i beni delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, a norma dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

Infatti, solo in presenza di una intesa, o altra forma di accordo preliminare, può essere consentito alle esigenze di culto di influire sulle determinazioni assunte dal Ministero in materia di tutela. In mancanza, si può prevedere solamente un obbligo di "sentire" i rappresentanti delle confessioni religiose ogni qual volta l'intervento in funzione di tutela sia suscettibile di incidere sulle esigenze di culto.

Si è anche ritenuto di dover introdurre la previsione circa la possibilità che le regioni adottino norme e stipolino intese ed accordi con gli enti di culto interessati per la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso (comma 3).

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

CAPO I

Oggetto della tutela

La Parte II del codice è dedicata ai beni culturali: essa è divisa in due titoli, il Titolo I sulla tutela e il Titolo II sulla valorizzazione.

L'**articolo 10** apre il Capo I del Titolo I, dedicato all'individuazione dei beni oggetto della tutela. Esso indica le cose che posseggono le caratteristiche per essere qualificate come beni culturali, distinguendole a seconda dei modi del loro assoggettamento alla normativa di tutela, anche in relazione al loro regime di appartenenza.

Al **comma 1** sono qualificate come beni culturali le cose appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed organismo pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si evidenzia la sostituzione dell'aggettivo "*demo-etno-antropologico*", introdotto nel contesto normativo della materia *de qua* dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 148, comma 1, lettera *a*), con l'aggettivo "*etnoantropologico*", scientificamente più corretto e, peraltro, già presente nel sistema normativo (v. art. 48, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). L'assoggettamento definitivo a tutela di questi beni avviene con le modalità descritte al successivo art. 12.

Significativa, rispetto alla normativa previgente, l'espressa menzione dello Stato tra gli enti pubblici cui si applicano le disposizioni di tutela.

Il **comma 2** individua poi le cose per le quali l'assoggettamento avviene direttamente *ex lege*: tali sono le raccolte museali in senso lato, gli archivi, i singoli documenti e le raccolte librerie, di appartenenza pubblica.

Al **comma 3** sono indicate, invece, le categorie di beni culturali per il cui assoggettamento a tutela è necessaria la previa dichiarazione. Vi rientrano, da un lato, la generalità delle cose già indicate al comma 1, ma caratterizzate da un interesse "culturale" particolarmente importante e appartenenti a soggetti diversi da quelli menzionati in detto comma (vale a dire tutti i soggetti privati diversi dalle persone giuridiche private senza fine di lucro), nonché, sempre in caso di appartenenza privata, gli archivi e i singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante e le raccolte librerie di eccezionale interesse culturale. Dall'altro, vi rientrano le cose, a chiunque appartenenti, che presentano interesse storico relazionale e le collezioni o serie di oggetti di eccezionale interesse culturale.

Merita di essere segnalato che nella categoria delle cose di interesse storico-relazionale sono stati fatti rientrare anche gli archivi e i singoli documenti di età infracinquantennale, mentre il riferimento è stato esteso anche all'identità e alla storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Il **comma 4** reca un'elencazione esemplificativa delle cose appartenenti alle categorie di cui al comma 1 e al comma 3, lettera *a*): rispetto all'elencazione proposta dal vigente Testo unico sono state aggiunte, accanto alle stampe ed alle incisioni, anche le relative matrici, ovviando, così, ad una evidente carenza di previsione normativa.

A fini di aggiornamento delle indicazioni esemplificative contenute nel comma in esame, sono state aggiunte nuove categorie tipologiche: quella delle pellicole cinematografiche e dei supporti audiovisivi in genere; quella dei natanti di interesse storico; quella dei siti minerari. E' stato infine precisato che la categoria degli immobili di interesse culturale non riguarda solo gli edifici, ma anche le pubbliche piazze, vie e strade e gli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Il comma 5 conferma l'esclusione dalla tutela delle cose di autore vivente o di esecuzione non anteriore a cinquanta anni, fatte salve tutte le cose di interesse storico relazionale (sia gli immobili che gli archivi privati) e quelle già inserite nelle raccolte pubbliche di cui al comma 2. La clausola non trova applicazione nelle fattispecie di cui agli artt. 64 e 178, concernenti, rispettivamente, l'obbligo del rilascio, da parte di chi ne faccia commercio, degli attestati di autenticità e provenienza dei beni e la sanzione alle contraffazioni ed al commercio dei beni contraffatti.

L'**articolo 11** individua alcune categorie di cose che sono assoggettate non all'intera disciplina di tutela prevista per i beni culturali bensì solo ad alcune specifiche disposizioni, con riguardo, evidentemente, a determinati fini. Pertanto, i beni ascritti a dette categorie, non sono qualificabili come culturali in senso proprio

Rispetto alla elencazione già riportata nell'art. 3 del Testo unico, sono state aggiunte le opere dell'arte contemporanea (perché sottoposte sia alla disciplina dettata, all'art. 64, in materia di commercio e di tutela dell'affidamento degli acquirenti, sia alle disposizioni dell'art. 65 in materia di circolazione internazionale), nonché quelle dell'architettura contemporanea (in quanto beneficiarie delle disposizioni in materia di contributi, qualora ne sia stato riconosciuto il particolare valore artistico, ai sensi dell'art. 37, comma 4).

Sono state inoltre inserite, nella detta elencazione, anche alcune tra le vestigia della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, che costituiscono beni culturali ai soli fini del controllo sulla loro eventuale rimozione.

L'**articolo 12** disciplina il procedimento di verifica della sussistenza dell'interesse culturale nelle cose indicate all'art. 10, comma 1 e ne regola il regime transitorio fino all'espletamento della verifica. Per tali cose viene così definitivamente superato il regime degli elenchi, che – come è noto – non ha mai ricevuto applicazione pratica.

Il comma 1 prevede, in via precauzionale, un indistinto, ancorché provvisorio, assoggettamento a tutela di tutte le cose di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro anteriori all'ultimo cinquantennio e di autore non più vivente.

Tale regime provvisorio cessa solo al termine del procedimento – di competenza del Ministero – di verifica dell'interesse che il bene presenta. Tale procedimento, che si attua tramite la schedatura delle cose, può essere avviato d'ufficio, dal soprintendente, ovvero su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono (comma 2).

All'esito del procedimento, se viene accertata l'esistenza dell'interesse culturale, previsto dall'art. 10, comma 1, le cose che ne hanno formato oggetto restano sottoposte alle disposizioni di tutela in via definitiva, essendone, in tal modo, espressamente confermata la natura di beni culturali (commi 3 e 6). Le cose che non presentino l'interesse necessario per la tutelabilità, sono invece esplicitamente escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice e la scheda contenente le risultanze della

verifica è trasmessa agli enti proprietari affinché procedano alla loro sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse (comma 4).

Il comma 5 statuisce la libera alienabilità delle cose prive di interesse culturale.

Il comma 7 prevede l'applicazione del regime giuridico di cui all'articolo in commento anche qualora i soggetti pubblici (o privati senza fine di lucro) cui le cose appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

L'**articolo 13**, al comma 1 definisce il provvedimento di dichiarazione, specificandone la natura di atto di accertamento della sussistenza di una caratteristica propria delle cose che ne formano oggetto, vale a dire dell'interesse culturale particolarmente importante (o, talora, eccezionale), richiesto per le varie categorie di cose indicate all'art. 10, comma 3, sottoponibili a tutela a seguito di dichiarazione.

Al comma 2, la disposizione chiarisce che il provvedimento di dichiarazione non è necessario per i beni costituenti le raccolte di cui all'art. 10, comma 2 (raccolte di musei, di archivi e di biblioteche), appartenenti allo Stato ed agli altri enti pubblici; e statuisce altresì che dette raccolte restano sottoposte a tutela anche quando i soggetti cui esse appartengono mutino la loro natura giuridica.

L'**articolo 14** disciplina il procedimento di dichiarazione.

Rispetto alla normativa attuale, si prevede la competenza propria del soprintendente in ordine all'avvio del procedimento e l'indicazione, nella comunicazione di avvio, non già di un'identificazione e valutazione compiuta della cosa, bensì solo degli elementi risultanti dall'istruttoria pre-procedimentale, che hanno indotto l'amministrazione ad avviare il procedimento. L'attribuzione generica al Ministero della competenza ad adottare la dichiarazione (comma 6) serve a consentire ai regolamenti interni di organizzazione di imputare la competenza stessa all'organo ministeriale individuato con gli appositi provvedimenti da emanarsi in sede di riorganizzazione.

L'**articolo 15** tratta della notifica della dichiarazione.

Rispetto alla corrispondente disposizione del Testo unico (art. 8), al comma 1 si precisa che la notifica ha luogo con le modalità indicate dalla normativa in materia di notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni (vale a dire, oggi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

Quanto alla successiva trascrizione, essa viene prevista anche per i beni soggetti a pubblicità mobiliare.

Il comma 3 esonera il provvedimento di dichiarazione dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in quanto atto a contenuto non normativo.

All'**articolo 16** si è colta l'occasione per dare seguito ad una istanza, formulata da più parti e caldeggiata anche dall'On. Ministro, circa la opportunità di prevedere una forma di giustiziabilità in sede amministrativa della dichiarazione di interesse culturale.

Tale richiesta è stata ritenuta meritevole di accoglimento per più ragioni. In primo luogo, si è ritenuto che, attraverso lo strumento del ricorso amministrativo, l'Amministrazione si sarebbe riappropriata di una funzione di controllo di merito (oltre che di legittimità) sui propri provvedimenti, offrendo al contempo ai cittadini una seconda istanza di particolare autorevolezza ove far rilevare eventuali vizi, sotto il profilo squisitamente tecnico, degli atti di dichiarazione. In secondo luogo, è parso ragionevole

ricorrere a tale strumento anche per conseguire effetti deflattivi del contenzioso amministrativo in sede giurisdizionale.

Per rendere appetibile il ricorso si è prevista la sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato, salvo il persistere dell'applicazione, in via cautelare, delle misure dettate in tema di vigilanza e ispezione, di protezione nonché di alienazione dei beni culturali.

Onde evitare possibili discrasie con il sistema dei ricorsi amministrativi, si è previsto espressamente che le norme relative, dettate con il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, siano applicabili all'istituto *de quo*, salve le deroghe espressamente previste nell'articolo in commento.

Rispetto alla vigente disposizione dell'art. 16 T.u., l'**articolo 17** è stato sottoposto ad alcune modifiche al fine, per un verso, di introdurre il principio che le procedure e modalità di catalogazione sono definite dal Ministero con il concorso delle regioni (comma 2); per altro verso, di definire le modalità di attuazione dei programmi concreti di ricerca e catalogazione. Per tale ultima funzione è stata prevista la necessità della cooperazione tra Ministero e regioni con la collaborazione delle università (comma 3).

Al comma 4, tenuto conto del fatto che l'attività di catalogazione, una volta fissati procedure e programmi operativi per la sua attuazione, non risulta tra le attività per le quali appare necessario l'esercizio unitario, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., se n'è affidata la cura concreta alle regioni ed agli altri enti territoriali, in relazione ai beni di loro appartenenza nonché, d'intesa con i proprietari, a tutti gli altri beni non statali presenti sul relativo territorio.

Al comma 5 è stato sancito il principio della libera accessibilità da parte degli enti territoriali ai dati conservati nel catalogo nazionale dei beni culturali.

Al comma 6 si sono confermate le opportune cautele in materia di riservatezza dei dati trattati per ragioni di catalogazione del patrimonio culturale.

In chiusura di Capo, si ritiene di dover dare conto dello spostamento o della soppressione di disposizioni che nel vigente Testo unico trovano spazio all'interno del Capo dedicato all'oggetto della tutela.

Lo spostamento riguarda le disposizioni dell'art. 9 T.u. che sono state più acconciamente collocate all'art. 63 del codice, nell'ambito della disciplina relativa alla circolazione interna, e specificamente al trasferimento di proprietà per effetto di compravendite, effettuate sia occasionalmente sia in conseguenza di una attività commerciale. E' parso infatti che l'intento prevalente della norma che, attualmente, pone a carico del privato proprietario di archivi l'obbligo di segnalazione dei documenti aventi più di settant'anni di cui entri in possesso fosse quello di consentire il controllo sulla circolazione dei documenti medesimi, prima e più che l'adozione di un provvedimento dichiarativo del loro eventuale interesse culturale.

La soppressione riguarda gli attuali artt. 10 e 17 T.u.

Il primo individua in via ricognitiva i criteri e gli ambiti di applicazione delle disposizioni di tutela dei beni culturali. In sede di riassetto e codificazione si è ritenuto più opportuno indicare distintamente, di volta in volta, gli ambiti di operatività delle singole disposizioni, facendo venire così meno la necessità di una norma di raccordo. La scelta è stata dettata anche dalla riscontrata difficoltà di lettura della disposizione in questione, attesi i rimandi e i riferimenti di non agevole riscontro.

L'art. 17 contiene invece la norma generale sulla funzione consultiva, che è stata eliminata perché, nell'ambito del riassetto normativo operato in forza della delega ricevuta, le funzioni consultive sono trattate in sede di disciplina delle singole potestà amministrative per l'esercizio delle quali viene espressamente previsto il parere dell'organo consultivo.

CAPO II

Vigilanza e ispezione

Gli articoli 18 e 19 compongono il Capo II del Titolo I, dedicato alla vigilanza e all'ispezione. Tali disposizioni, attualmente contenute, rispettivamente, agli artt. 15 e 29 del Testo unico, sono state inserite in un capo autonomo perché regolano poteri strumentali all'esercizio di tutte le funzioni di tutela disciplinate nei successivi capi del Titolo I: si tratta, cioè, di disposizioni trasversali a tutti gli ambiti della tutela.

L'**articolo 18** affida il potere di vigilanza sui beni culturali al Ministero, salvo prevedere la possibilità di procedere mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni per l'esercizio della vigilanza sui beni culturali appartenenti alle regioni stesse e agli altri enti pubblici territoriali.

L'**articolo 19** disciplina il potere di ispezione, specificando l'obbligo, già implicito nell'ordinamento, di dare un preavviso al destinatario di almeno cinque giorni, salvo che non si versi in situazioni di "*estrema urgenza*".

CAPO III *Protezione e conservazione*

Il Capo III del Titolo I ha ad oggetto le misure di protezione e conservazione dei beni culturali ed è suddiviso in tre sezioni, dedicate rispettivamente, alle misure di protezione a carattere generale, a quelle di conservazione e ad altre misure di protezione, di tipo indiretto ovvero relative a specifici beni o profili.

Sezione I - Misure di protezione

Nella Sezione I sono inserite le disposizioni che pongono limiti all'uso e al godimento materiale dei beni, a protezione del loro valore culturale.

L'**articolo 20** individua gli interventi sui beni culturali che sono vietati in termini assoluti: tali sono la distruzione, il danneggiamento, l'uso non compatibile con il carattere storico o artistico o tale da recare pregiudizio alla conservazione dei beni, nonché lo smembramento degli archivi.

All'**articolo 21** è stata concentrata la disciplina dei vari interventi sui beni culturali subordinati ad autorizzazione.

Il comma 1 contiene l'indicazione degli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione del Ministero.

Il comma 2 deroga al principio dell'obbligatorietà della preventiva autorizzazione per l'ipotesi, già disciplinata dalla previgente normativa, dello spostamento del bene culturale dipendente dal mutamento di dimora del detentore (al quale è stato equiparato il mutamento di sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

In tal caso, la richiesta di autorizzazione è sostituita dalla "denuncia", a seguito della quale il Soprintendente, entro trenta giorni dalla sua ricezione, può prescrivere "misure" perché i beni non ne vengano danneggiati.

Il comma 3 esenta da ogni autorizzazione lo spostamento degli archivi correnti. Anche tale disposizione è rinveniente dal sistema previgente.

Il comma 4 è norma di carattere generale e residuale, che subordina ad autorizzazione del soprintendente l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, diversi dagli interventi espressamente menzionati nei commi precedenti.

Ai sensi del comma 5, l'autorizzazione è resa sulla base di un progetto presentato dall'interessato ed implica la facoltà di impartire prescrizioni. Detta norma supera la duplicazione di regime giuridico propria della normativa previgente (concettualmente non più avvertita come utile e, nella pratica, oramai superata), che, come è noto, sottoponeva i progetti di opere da eseguirsi sui beni culturali sia all'autorizzazione del Ministero che all'approvazione del soprintendente.

L'**articolo 22** detta il procedimento di autorizzazione per gli interventi di edilizia pubblica e privata, riformulando l'art. 24 T.u. in un testo pienamente aderente alle disposizioni semplificanti già contenute nell'art. 12, commi 5 e 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; modifica di cui, peraltro, il vigente Testo unico non aveva potuto tenere conto perché intervenuta dopo il 31 ottobre 1998, limite temporale delle disposizioni legislative da esso prese in considerazione.

L'**articolo 23** adegua la normativa sui beni culturali ai mutamenti intervenuti nella disciplina dell'attività edilizia, che hanno ammesso, in termini generali, il procedimento semplificato della denuncia di inizio di attività anche per gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela, se previamente autorizzati dall'autorità preposta al vincolo (v. art. 1, comma 8, legge 21 dicembre 2001, n. 443).

L'**articolo 24** consente espressamente (anche agli effetti di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241) la sostituzione dei provvedimenti di autorizzazione necessari ai sensi dell'art. 21 con accordi tra il Ministero e il richiedente l'autorizzazione, qualora si tratti di un'amministrazione dello Stato o di un ente pubblico.

Gli **articoli 25 e 26** disciplinano il rilascio delle autorizzazioni necessarie ai sensi dell'art. 21 nel contesto di procedimenti per i quali sia stata convocata una conferenza di servizi ovvero nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Sono sostanzialmente riprese, con alcuni correttivi formali, le norme di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico.

L'**articolo 27** disciplina, con norma ripresa testualmente dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 attraverso l'art. 19 del Testo unico, l'esecuzione di lavori provvisori urgenti in deroga all'obbligo di preventiva autorizzazione.

La sostituzione del termine "*lavori*" con il termine "*interventi*" è finalizzata a ricomprendere nell'ambito delle attività esperibili in via d'urgenza tutte le operazioni che, pur non traducendosi in opere edilizie, siano tuttavia ugualmente indifferibili a fini conservativi (si consideri, ad esempio, la rimozione temporanea del bene tutelato o la installazione di strumenti di misurazione del progredire del degrado di un immobile vincolato) e che sino ad ora non erano disciplinate espressamente né erano facilmente ascrivibili alla categoria dei "*lavori*" in senso stretto.

L'**articolo 28** ha ad oggetto i poteri cautelari e preventivi del Ministero.

Il **comma 1** ribadisce in capo al Ministero il potere di sospensione di qualsiasi intervento su beni culturali eseguito senza autorizzazione o in difformità da essa.

Il **comma 2** consente l'uso preventivo del potere cautelare rispetto a cose non ancora sottoposte a tutela, ma aventi le caratteristiche per esserlo; al potere sospensivo di interventi già avviati, contemplato dall'art. 28 T.u. è stato aggiunto, a migliore tutela delle cose interessate, un potere inibitorio esercitabile anteriormente all'avvio dei lavori veri e propri.

Il **comma 3** riprende la disciplina del Testo unico circa l'efficacia temporale dell'ordine di sospensione o di inibizione.

Il **comma 4** introduce l'istituto, già presente nella prassi amministrativa, dei saggi archeologici preventivi in occasione della realizzazione di opere pubbliche, prevedendo il potere del soprintendente di richiederne l'effettuazione su aree che presentino un obiettivo interesse archeologico, anche se non ancora sottoposte al relativo vincolo (nel qual caso la facoltà di richiedere i saggi preventivi è già implicita nella potestà autorizzatoria di cui agli artt. 21, 25 o 26 del codice). Onde evitare contenziosi defatiganti con le imprese aggiudicatrici dei lavori, è stato chiarito che i saggi in questione vengono effettuati a spese dell'ente che ha commissionato l'opera pubblica.

Sezione II - Misure di conservazione

La Sezione II del Capo III regola la conservazione attiva dei beni culturali, disciplinando, in particolare, gli obblighi conservativi (di *facere*) posti in capo ai proprietari, possessori o detentori dei beni medesimi.

La Sezione si apre con l'**articolo 29**, che è norma definitoria in quanto statuisce i contenuti dei diversi interventi conservativi, posto che - come è espressamente stabilito nel **comma 1** - "*la conservazione del patrimonio culturale si assicura mediante una coordinata e coerente attività di prevenzione, manutenzione e restauro*".

La scelta di ampliare la gamma degli interventi conservativi oggetto di specifica definizione e disciplina scaturisce dalle posizioni teoriche più accreditate formatesi in materia di interventi sui beni culturali; posizioni che - prendendo le distanze dalla *ratio* della legge del 1939, riprodotta nel Testo unico - negano la sostanziale assimilazione della conservazione al restauro, nel quale vedono la *extrema ratio* dell'intervento di conservazione, dati i suoi caratteri di irripetibilità e di irreversibilità; e pongono in luce la necessità di una "conservazione programmata", incentrata sugli interventi di prevenzione e manutenzione sul bene culturale, per loro natura non "aggressivi" e ripetibili, e che lascia al restauro il ruolo di ultima risorsa cui ricorrere a danno avvenuto, quando cioè le condizioni di conservazione siano così aggravate da porre in pericolo l'esistenza stessa del bene.

L'articolazione delle tre definizioni (di prevenzione, di manutenzione e di restauro: commi 2-4) appare, da un lato, utile appunto a sottolineare il progredire dell'azione di tutela materiale dagli interventi ripetitivi e di scarso o irrilevante impatto sul bene a quelli più incisivi e, pertanto, suscettibili di modificare irreversibilmente il sostrato materico del bene medesimo; dall'altro, indispensabile a chiarire il contenuto delle disposizioni dettate nella Sezione *de qua*, laddove esse si riferiscono espressamente agli "interventi conservativi".

Il **comma 5** prevede che, con il concorso delle regioni e la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca, il Ministero definisca "*linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli uniformi di intervento*" al fine di assicurare metodologie comuni per la conservazione in genere, e per il restauro in particolare, dei beni culturali.

Al fine di assicurare una cultura comune in materia di conservazione da parte degli operatori del settore, nei **commi da 6 a 10** sono recepiti i principi informativi delle disposizioni già contenute in uno specifico disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 1955) per la formazione professionale di settore.

L'**articolo 30** tratta in generale degli obblighi conservativi.

Al **comma 1** viene codificato a carico dei proprietari pubblici di beni culturali l'obbligo, già evincibile dal sistema, di garantirne la sicurezza e la conservazione.

Il **comma 2** riproduce l'obbligo, previsto in capo ai proprietari, pubblici e privati senza fine di lucro di beni culturali dall'art. 22, comma 2, del Testo unico, di conformarsi alle prescrizioni del soprintendente con riguardo alla collocazione dei beni medesimi.

Il **comma 3** dà concretezza attuativa al principio, già sancito dal comma 3 dell'art. 1, per cui i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono obbligati ad eseguire i lavori necessari alla salvaguardia degli stessi.

Il **comma 4** riafferma gli obblighi, già regolati dagli artt. 21, comma 4, e 40 T.u.: di conservazione organica e di ordinamento degli archivi, nonché di inventariazione degli archivi storici.

L'**articolo 31** chiarisce che gli interventi conservativi ad iniziativa spontanea del proprietario, possessore o detentore sono soggetti alla normale disciplina autorizzatoria di cui all'art. 21 (comma 1).

Al comma 2 prevede, a fini di semplificazione, che in sede di rilascio dell'autorizzazione il Ministero si pronunci in ordine all'ammissibilità dell'intervento a contributi e/o ad agevolazioni tributarie.

Gli **articoli 32 e 33** dettano, senza innovazioni sostanziali rispetto alla normativa vigente (artt. 38 e 39 T.u.), la disciplina di principio e il procedimento concernenti gli interventi conservativi imposti dal Ministero – tra i quali vengono esplicitamente ricompresi quelli cui sono tenuti i proprietari, possessori o detentori di archivi tutelati in forza dell'art. 30, comma 4 – e quelli cui esso provvede direttamente.

L'**articolo 34** razionalizza e innova la disciplina degli oneri finanziari conseguenti agli interventi conservativi imposti, raccogliendo in un unico articolo le disposizioni contenute negli articoli 37, comma 2, 41, comma 2 e 44 del Testo unico.

La norma in questione, per un verso, sancisce il principio generale che gli oneri derivanti dagli interventi imposti dall'Amministrazione (sia che questi vengano eseguiti dagli interessati, sia che vi provveda direttamente l'Amministrazione), sono a carico dei proprietari, possessori o detentori dei beni; per altro verso, stabilisce che, in presenza di preminenti interessi pubblici connessi alla rilevanza storico-artistica del bene o all'uso o godimento pubblico dello stesso, alla spesa sostenuta per gli interventi possa concorrere in tutto o in parte lo stesso Ministero. Ovviamente, a seconda dei casi, il Ministero provvede o al rimborso della spesa già sostenuta dall'interessato che abbia ottemperato all'ordine ricevuto; ovvero alla riscossione coattiva della stessa qualora all'esecuzione degli interventi il Ministero abbia provveduto direttamente.

L'**articolo 35** disciplina la concessione di contributi da parte del Ministero, ossia del sostegno finanziario dello Stato all'esecuzione degli interventi conservativi volontari di cui all'art. 31. Principale novità, rispetto alla disciplina attuale, è l'estensione ai casi in questione della facoltà dello Stato di concorrere alla spesa dell'intervento fino all'intero suo ammontare (comma 1), ammessa dalla vigente disciplina nei soli casi di interventi imposti: appare infatti illogico che possano essere "premiati" in tal modo i proprietari (o i possessori o i detentori) che siano stati sollecitati ad intervenire o, addirittura, che abbiano subito l'intervento diretto del Ministero e non anche quelli che si sono attivati spontaneamente.

Quali ulteriori elementi di novità rispetto alla disposizione vigente:

- è stato previsto che il beneficiario del contributo possa essere anche il possessore o detentore del bene;
- è stata soppressa la facoltà di concessione di contributi per interventi su archivi non sottoposti a tutela, considerando la medesima non strettamente connessa con le funzioni proprie del Ministero;
- è stato specificato che nella determinazione della percentuale del contributo si debba tenere conto anche di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (comma 3). La logica seguita è quella secondo cui il beneficio relativo al medesimo bene è concesso un'unica volta, a prescindere dalla forma attraverso la quale è stato ottenuto.

L'**articolo 36** disciplina il procedimento di erogazione dei contributi, rendendo di applicazione generale la facoltà del Ministero di concedere acconti.

Al **comma 3** è stata introdotta una disposizione con la quale si prevede l'obbligo per il privato beneficiario di restituzione degli acconti percepiti sull'ammontare del contributo qualora l'intervento di restauro non venga in tutto o in parte realizzato. Per il recupero delle relative somme si richiamano le norme sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'**articolo 37** regola il contributo in conto interessi per gli interventi sugli immobili, integrando la previsione della corrispondente norma del Testo unico (art. 43) con la facoltà di concedere detto contributo anche per le opere di architettura contemporanea, le quali, pur non potendo essere sottoposte a tutela (per il limite di cui all'art. 10, comma 5), vengano, nondimeno, riconosciute di "*particolare valore artistico*" ai sensi della speciale disciplina ad esse dedicata.

L'**articolo 38** riafferma la regola dell'apertura al pubblico degli immobili restaurati con il concorso finanziario del Ministero, sulla base di accordi o convenzioni tra lo stesso Ministero e i proprietari. In detti accordi o convenzioni andranno di volta in volta fissati le modalità ed i limiti temporali cui l'obbligo di apertura soggiace.

Gli **articoli 39 e 40** riordinano, senza sostanziali variazioni, la disciplina dell'art. 46 T.u. sull'esecuzione degli interventi conservativi aventi ad oggetto beni culturali pubblici. Si è ritenuto opportuno trattare separatamente l'intervento sui beni dello Stato, in uso o in consegna ad amministrazioni diverse dal Ministero o ad altri soggetti, da quello sui beni degli enti pubblici territoriali; confermando, per quest'ultima evenienza, la regola dell'accordo, fatti salvi i casi di assoluta urgenza.

Gli **articoli 41 e 42** riproducono pressoché alla lettera le disposizioni in materia di obblighi di versamento di documenti agli Archivi di Stato e di conservazione degli archivi storici degli organi costituzionali, ora raccolte negli artt. 30 e 31 del Testo unico. Di esse si è, soltanto, operato lo spostamento nella sezione relativa alla conservazione, che è parsa più appropriata.

Da segnalare che, rispetto all'art. 30 T.u., l'art. 41 presenta una rubrica parzialmente diversa e più aderente al contenuto dell'articolo.

L'**articolo 43** riproduce pressoché integralmente la disposizione sulla custodia coattiva dei beni culturali di cui all'articolo 47 del Testo unico, statuendo altresì che il ricovero coattivo dei beni in pubblici istituti può essere finalizzato all'esecuzione di uno qualunque degli interventi conservativi di cui all'art. 29 e non solamente all'attuazione di interventi di restauro.

L'**articolo 44** presenta una rilevante novità. Si è ritenuto, infatti, da un lato, che il campo di applicazione dell'art. 48 del Testo unico meritasse di essere esteso in modo da consentire ai proprietari (pubblici e privati) di affidare in temporanea custodia all'Amministrazione non soltanto beni archivistici, come l'attuale disposizione prevede, ma ogni tipo di bene culturale; dall'altro lato, che lo strumento del deposito, soprattutto in relazione ai beni non archivistici, non fosse del tutto idoneo allo scopo, essendo esso centrato sulla mera custodia del bene, mentre l'obiettivo dell'affidamento, per quanto

concerne la parte pubblica, dovrebbe essere soprattutto quello di accrescere la possibilità di fruizione pubblica del bene, nonché quello di integrare o completare, sotto il profilo scientifico, le raccolte museali dello Stato.

Tali considerazioni hanno condotto a privilegiare l'istituto civilistico del comodato, codificando peraltro una prassi da tempo e proficuamente utilizzata dagli uffici dell'Amministrazione. Sono evidenziati, quali criteri di acquisizione dei beni offerti, la loro particolare importanza ovvero il loro significativo valore ai fini della integrazione delle raccolte pubbliche, a condizione che la custodia presso i pubblici istituti non risulti eccessivamente onerosa (comma 1).

Per i beni di proprietà privata sono a carico dello Stato tutte le spese: da quelle imposte dalle esigenze di conservazione dei beni a quelle necessarie per la loro assicurazione (commi 3 e 4). Ciò ha richiesto la previsione di una durata minima del comodato (cinque anni: comma 2), anche al fine di consentire all'Amministrazione di recuperare, anche solo parzialmente, le somme spese attraverso gli introiti derivanti dalla esposizione dei beni o da altre forme di valorizzazione.

I beni appartenenti ad enti pubblici possono, invece essere ricevuti in deposito; e le spese di conservazione e custodia sono a carico del depositante.

Sezione III - Altre forme di protezione

Nella Sezione III del Capo III sono contenute, sotto la generica rubrica di "*altre forme di protezione*", disposizioni aventi ad oggetto, agli artt. 45-47, la regolamentazione della tutela indiretta dei beni dichiarati; all'art. 48 la disciplina del prestito alle mostre e, agli artt. 49-51, quella di alcune categorie di cose qualificate beni culturali a fini specifici, così come individuate al precedente art. 11.

L'**articolo 45** conferma la disciplina sostanziale del cosiddetto vincolo indiretto.

Al comma 2 si è provveduto a raccordare il provvedimento di tutela indiretta con le disposizioni degli strumenti urbanistici, sancendo l'obbligo, per questi ultimi, di uniformare i loro contenuti alle prescrizioni del vincolo indiretto.

Nei successivi **articoli 46 e 47** sono invece più compiutamente disciplinati, rispetto alla normativa vigente, il procedimento per l'imposizione delle prescrizioni di tutela indiretta, la notificazione del relativo provvedimento finale nonché la facoltà di ricorso amministrativo avverso il medesimo; il tutto in armonia con quanto disciplinato dagli articoli 14-16 per il provvedimento di dichiarazione.

Da notare l'introduzione, come effetto della comunicazione di avvio del procedimento per la tutela indiretta, del vincolo di temporanea immodificabilità dell'immobile cui il procedimento si riferisce, limitatamente agli aspetti sui quali vanno ad incidere le prescrizioni di tutela indiretta, i cui contenuti essenziali debbono essere indicati nella stessa comunicazione (art. 46, commi 2 e 4).

Il provvedimento recante le prescrizioni, come già la dichiarazione di interesse culturale *ex* art. 13, viene espressamente sottratto, e per le stesse ragioni, al controllo di legittimità della Corte dei Conti (art. 47, comma 2).

Il ricorso amministrativo presentato avverso il provvedimento di tutela indiretta non sospende gli effetti del provvedimento stesso, in quanto appare evidente che la concessione della sospensiva renderebbe immediatamente vulnerabile proprio quel contesto sulla opportunità della cui conservazione l'autorità amministrativa è chiamata a decidere.

E' stata collocata nella presente Sezione, all'**articolo 48**, la disciplina del prestito di beni culturali per mostre od esposizioni, che nella normativa attualmente vigente si trova contenuta nell'art. 102 T.u. nella Sezione II ("*Fruizione*") del Capo VI dedicato alla "*Valorizzazione e godimento pubblico*": risultano, infatti, evidenti nell'istituto dell'autorizzazione al prestito le finalità di tutela, posto che il prestito è condizionato dallo stato di conservazione dei beni richiesti e dalla non incidenza dello stesso sulla fruizione delle pubbliche raccolte.

Dal punto di vista sostanziale, va rimarcata l'opportuna reintroduzione, al comma 4, dell'assicurazione obbligatoria dei beni di cui si richiede il prestito; assicurazione che, per le mostre od altre manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti od istituti pubblici, può essere sostituita dalla cosiddetta "State indemnity", ossia dall'assunzione dei relativi rischi da parte del Ministero. La disposizione, in tutto analoga a quella attualmente dettata in tema di uscita temporanea di beni culturali dal territorio nazionale per la partecipazione a mostre od esposizioni all'estero (art. 69 T.u.), come quest'ultima trova la sua fonte nella legge n. 8 ottobre 1997, n. 352, ma non è stata riprodotta nel Testo unico, determinando incertezze interpretative che hanno infine condotto, dopo soli due anni di operatività, alla disapplicazione dell'istituto.

Si è colta l'occasione offerta dalla presente codificazione per affrontare e risolvere il problema del coordinamento tra il disposto dell'art. 50 T.u., che assoggetta all'autorizzazione del Soprintendente l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari su edifici ed in aree sottoposti a tutela, e le previsioni contenute nel codice della strada (art. 23 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che impongono sui medesimi edifici ed aree ad un divieto generalizzato di affissione.

Per conseguenza, all'**articolo 49** è stata ripristinata l'originaria e naturale competenza del Ministero a verificare, caso per caso, la compatibilità dell'affissione con le esigenze degli ambiti tutelati. L'esito di tale verifica assume la forma dell'autorizzazione nel caso in cui l'affissione interessi soltanto edifici od aree vincolati, con la precisazione che essa è trasmessa al Comune interessato per l'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza dell'ente locale (comma 1); assume invece la forma del parere reso all'ente proprietario, laddove l'affissione riguardi strade site "*nell'ambito o in prossimità di beni culturali*" (comma 2).

E' stato inoltre disciplinato, con il comma 3, l'utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di ponteggi relativi ad interventi di restauro su edifici di interesse storico artistico o collocati in luoghi di interesse storico artistico. Al riguardo si è stabilito che tale utilizzo debba essere oggetto di nulla osta o di assenso da parte del Soprintendente, a seconda che la richiesta riguardi beni altrui ovvero beni in uso all'Amministrazione dei beni culturali, per un periodo di tempo non superiore alla durata dei lavori.

L'**articolo 50** riguarda il "*distacco di beni culturali*". Rispetto al vigente art. 51 del Testo unico, la disposizione è stata resa in forma di divieto, superabile con l'autorizzazione soprintendentizia. Si è inoltre provveduto ad inserire tra i beni ad essa sottoposti anche i cippi e i monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale, ai fini del necessario coordinamento con le disposizioni della già citata legge n. 78/2001.

In considerazione dei non pochi problemi applicativi creati dalla disposizione vigente, il testo dell'art. 52 T.u., dedicato agli "*studi d'artista*", è stato sottoposto ad una

profonda revisione finalizzata a ricondurre il provvedimento ministeriale ivi previsto al comma 1 nell'alveo degli strumenti "tipici" di individuazione dell'oggetto della tutela.

Pertanto, nella disposizione dell'**articolo 51**, si è provveduto, da un lato, a riqualificare detto provvedimento come dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 13, con tutti gli effetti che da ciò conseguono; dall'altro, a riportare gli effetti del provvedimento – nella versione attuale ridotti alla inamovibilità del contenuto dello studio e alla immodificabilità della destinazione d'uso dello stesso – entro confini compatibili sia con la proprietà privata, le cui condizioni di esercizio non possono essere aggravate senza una ragione di preminente interesse pubblico, sia con l'esercizio legittimo di una funzione istituzionale quale quella di tutela.

Infine, si è soppresso il comma 2 della norma vigente, attesi i più che fondati dubbi di legittimità costituzionale che la sua formulazione ha suscitato per il caso che la fattispecie considerata non possa essere in alcun modo ricondotta, né per il contenuto dello studio né per l'immobile nel quale lo studio è ospitato, nell'ambito della previsione di cui al comma 1 nel testo riformulato con il presente codice.

Una autorevole conferma dell'esigenza di modificare il testo vigente nel senso descritto è costituita dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (04.06.2003, n. 185), che ha ravvisato l'illegittimità del comma 1 della disposizione vigente nella parte in cui prevede che gli studi d'artista non possano essere soggetti a provvedimenti di sfratto.

L'**articolo 52** risolve gli evidenti problemi di coordinamento della disposizione di cui all'art. 53 T.u. con la previsione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che affida ai Comuni l'individuazione delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari restrizioni.

Nella nuova disposizione è stata fatta salva la potestà degli enti locali di disciplinare le attività di commercio entro aree pubbliche di valore culturale, ma si è previsto l'intervento del Soprintendente competente, in funzione consultiva, nel procedimento per l'individuazione delle aree medesime.

CAPO IV

Circolazione in ambito nazionale

Il Capo IV del codice mantiene inalterata la struttura del Capo III del Testo unico, confermando la ripartizione in tre sezioni dall'identica rubrica.

Sezione I - Alienazioni ed altri modi di trasmissione

Gli articoli che aprono la prima Sezione (53-56) trattano dei modi e dei limiti concernenti l'alienabilità dei beni appartenenti a soggetti pubblici.

L'**articolo 53** riprende il testo dell'art. 54 T.u., confermando, per un verso, la perdurante vigenza del regime della demanialità per i beni appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti territoriali di cui sia stato riconosciuto l'interesse culturale ai sensi della normativa di settore; per altro verso, incidendo sulle disposizioni civilistiche che disciplinano detto regime nel senso di sostituire alla inalienabilità assoluta di alcuni tra detti beni la alienabilità a particolari limiti e condizioni, disciplinati dalle norme successive.

Ad integrazione di quanto disposto dalla norma vigente ed in linea con quanto stabilito dall'art. 822 del codice civile, il comma 2 della presente disposizione ascrive espressamente al demanio pubblico anche le raccolte museali, archivistiche e bibliografiche appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali.

Nell'**articolo 54** sono individuate le categorie di beni culturali pubblici inalienabili.

Al comma 1 è data puntuale e tassativa elencazione dei beni demaniali inalienabili.

La inalienabilità è, inoltre, disposta (comma 2, lett. a) quale misura provvisoria a fini cautelari nei confronti di tutte le cose immobili e mobili sia di proprietà pubblica, sia di proprietà di persone giuridiche private non perseguenti scopo di lucro, fino a quando non venga per esse effettuato la verifica prevista dal citato art. 12. Ovviamente, tale regime provvisorio opera a condizione che le cose di che trattasi siano in possesso dei requisiti oggettivi minimi previsti dall'art. 10, comma 5, per la loro eventuale tutelabilità: ultracinquantennalità e non esistenza in vita dell'autore.

Ancora, ai sensi del comma 2, lett. b), sono inalienabili le cose mobili che, pur essendo infracinquantennali e/o di autore vivente, risultano però incluse in raccolte di musei, pinacoteche, biblioteche o archivi appartenenti allo Stato e agli enti territoriali. Il principio, che costituisce una eccezione alle già rammentate condizioni generali per l'operatività della tutela, è fissato per salvaguardare l'unitarietà delle pubbliche raccolte.

Pure inalienabili sono gli archivi ed i singoli documenti di proprietà pubblica (comma 2, lett. c), nonché le cose immobili che siano state dichiarate di particolare interesse in ragione del loro valore storico-identitario (comma 2, lett. d).

E' appena il caso di segnalare che, a norma del comma 3 dell'articolo *de quo*, il divieto di alienazione non ha efficacia qualora il trasferimento dei beni avvenga tra lo Stato e gli enti territoriali. La *ratio* è evidente: il passaggio da un ente territoriale all'altro, da un lato, non modifica il regime demaniale cui i beni sono assoggettati; dall'altro, consente una migliore distribuzione dei beni stessi tra le raccolte pubbliche, con evidente vantaggio della loro fruibilità da parte della collettività.

Con il comma 4, infine, si precisa che i beni e le cose inalienabili ai sensi dell'articolo in questione possono essere utilizzati esclusivamente nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del Titolo II, dedicato alla fruizione e valorizzazione.

In attuazione di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 53 in materia di alienabilità di alcune tipologie di beni culturali immobili, l'**articolo 55** detta condizioni, modi e limiti per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di detti immobili.

Anzitutto, al comma 1 è sancito il principio generale secondo il quale i beni in questione non possono essere venduti senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Al comma 2 sono fissate le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione: dall'alienazione non deve derivare danno al bene ovvero al suo godimento pubblico; nell'atto autorizzativo devono essere indicate le destinazioni d'uso compatibili con la valenza storico-artistica degli immobili alienati.

L'**articolo 56** (ex art. 55 T.u.) individua e disciplina le altre fattispecie di alienazione di beni pubblici o appartenenti a privati non perseguenti scopo di lucro.

Il comma 1, lett. a) stabilisce l'assoggettamento ad autorizzazione preventiva della vendita dei beni culturali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato ed degli enti pubblici territoriali; mentre la lettera b) del medesimo comma analogamente assoggetta ad autorizzazione preventiva i beni culturali di proprietà di ogni altro soggetto pubblico, nonché di persone giuridiche private senza fine di lucro. In entrambe le ipotesi è fatta comunque salva la peculiare disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 sopra richiamata per le categorie di beni ivi individuate.

Si è ritenuto di dover precisare (comma 2) che, tra i beni soggetti alle disposizioni del comma 1, sono ricomprese anche parti di collezioni o di raccolte, costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10, la cui vendita deve intendersi legittimata dalla previa acquisizione della prescritta autorizzazione allo smembramento (art. 21, comma 1, lett. c).

I successivi due commi chiariscono che l'autorizzazione in questione è obbligatoria per ogni tipo di trasferimento di diritti aventi ad oggetto beni culturali, mentre essa non è richiesta per il caso che l'alienazione o il trasferimento di diritti avvengano in favore dello Stato.

L'**articolo 57** disciplina i procedimenti di autorizzazione all'alienazione sia per le fattispecie di cui all'art. 55 sia per quelle di cui all'art. 56. In ambedue i casi il procedimento è avviato dalla richiesta di autorizzazione a vendere presentata dall'ente cui i beni appartengono; richiesta che deve essere corredata della indicazione della destinazione d'uso in essere e del programma di interventi di conservazione eventualmente necessari.

Se la richiesta riguarda beni demaniali, l'autorizzazione è rilasciata su proposta della Soprintendenza competente e sentita la regione e, per suo tramite, gli enti territoriali interessati. L'assenso alla vendita è subordinato al rispetto delle condizioni indicate al comma 2 dell'art. 55 e le clausole del relativo provvedimento devono essere riportate anche nel successivo atto di alienazione, di modo che il terzo acquirente ne abbia contezza (comma 2).

Ovviamente, l'autorizzazione alla vendita non esime l'acquirente dal sottoporre alla competente Soprintendenza, per la relativa autorizzazione *ex art. 21* il progetto degli interventi da effettuare sull'immobile acquistato (comma 3).

Qualora la richiesta di autorizzazione abbia ad oggetto i beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali o beni appartenenti ad altro soggetti pubblici, il provvedimento di assenso può essere rilasciato a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e che dalla vendita non derivi danno alla loro conservazione o al pubblico godimento (comma 4).

Quando infine la richiesta di autorizzazione si riferisca a beni di persone giuridiche private senza fine di lucro, il provvedimento di assenso è subordinato alla verifica che dall'alienazione non derivi un danno grave alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi (comma 5).

E' appena il caso di segnalare che anche nelle fattispecie disciplinate dai commi 4 e 5 l'acquirente è tenuto ad acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza in ordine ai progetti di lavori da eseguirsi sui beni oggetto di alienazione.

Il comma 3

Giova da ultimo evidenziare che l'introduzione di una disciplina *ad hoc* per il procedimento di alienazione di immobili demaniali di interesse culturale abroga implicitamente le disposizioni del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, che attualmente regola le alienazioni di beni immobili del demanio storico-artistico.

L'**articolo 58** ripropone i contenuti normativi dell'articolo 56, comma 1, del Testo unico, prevedendo la possibilità di autorizzare, in luogo dell'alienazione, la permuta dei beni indicati agli artt. 55 e 56, quando ciò comporti l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

L'**articolo 59**, concernente la "*denuncia*" di trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione di beni culturali, riformula le disposizioni contenute nell'art. 58 del Testo unico.

Le modifiche apportate sono intese a chiarire il precetto, facilitandone l'osservanza da parte dei destinatari; ed assumono, quindi, particolare rilievo in relazione alle finalità della denuncia (*in primis*, quella di consentire l'eventuale esercizio della prelazione da parte del Ministero), nonché per l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative contemplate in caso di violazione dell'obbligo.

Al comma 2, che indica i soggetti in capo ai quali è fissato l'obbligo di denuncia, la lett. a) è stata sostituita, indicando in luogo del "*proprietario*" e del "*detentore*", rispettivamente, l' "*alienante*" ed il "*cedente la detenzione*", termini ritenuti più appropriati in relazione alla fattispecie contemplata dalla stessa disposizione. Coerentemente, l'attività posta in essere dal "*cedente la detenzione*", che non può certo operare l'alienazione del bene, è stata più correttamente definita come "*trasferimento della detenzione*".

La lett. c) è stata integrata con l'inserimento di una proposizione volta a precisare la decorrenza del termine iniziale per la denuncia, a seconda che il soggetto gravato dall'obbligo abbia la qualità di erede o di legatario.

Altro e significativo intervento riguarda la disposizione di cui al comma 4, lett. a), dove è stata ripristinata la previsione concernente l'obbligo di sottoscrizione della denuncia da parte di entrambi i contraenti, contenuta nell'art. 57 del regolamento di cui al r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 ma non riprodotta nella vigente disposizione del Testo unico.

Tale ripristino appare sostenuto dalle medesime ragioni esplicitate dal legislatore del 1913 nella norma testé richiamata: affinché risulti che entrambe le parti siano “*edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione*” (della dichiarazione) e, conseguentemente, assumano la responsabilità di ottemperare alla prescrizione.

Sezione II - Prelazione

Come nel Testo unico, la Sezione si compone di tre articoli che disciplinano l'istituto della prelazione, dettandone le condizioni ed il procedimento. Da rimarcare l'eliminazione, dalle rubriche e dal testo degli articoli, del riferimento al “diritto” di prelazione, essendo ormai da tempo acclarato – secondo la migliore dottrina – che la prelazione artistica rappresenta una forma di acquisto coattivo, espressione di potestà autoritativa, e non è pertanto assimilabile all'omonimo istituto privatistico (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Commissione speciale, 17.12.2002, n. 2842). Si è dunque provveduto a sostituire l'espressione “*diritto di prelazione*” con “*acquisto in via di prelazione*”, in rubrica; e, più semplicemente, con “*prelazione*” all'interno delle disposizioni.

L'**articolo 60** riproduce il contenuto dell'art. 59 del Testo unico, con due rilevanti novità.

La prima riguarda i soggetti che possono esercitare la prelazione. Nella nuova formulazione del comma 1 si dà, infatti, immediatamente conto della possibilità che anche alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali è attribuita la facoltà di esercitare la prelazione, qualora il Ministero vi rinunci.

La seconda novità concerne la determinazione del prezzo d'acquisto in via di prelazione qualora il bene sia ceduto insieme ad altri per un unico corrispettivo, o senza previsione di corrispettivo, ovvero sia dato in permuta. La disposizione vigente prevede che, nei citati casi, la determinazione spetti al Ministero; ma consente, tuttavia, all'alienante di opporsi alla determinazione ministeriale rimettendo la valutazione finale ad una commissione di tre membri, nominati, rispettivamente dallo stesso alienante, dal Ministero e dal Presidente del Tribunale.

E' sembrato tuttavia più semplice e maggiormente rispettoso delle ragioni dell'alienante prevedere (al comma 3), in caso di mancata accettazione del prezzo determinato d'ufficio, il ricorso all'istituto civilistico della “determinazione del terzo”, ossia di un soggetto estraneo alla vicenda e concordemente scelto dalle parti (alienante e soggetto procedente alla prelazione) che, ai sensi dell'art. 1349 del codice civile, “*deve procedere con equo apprezzamento*”.

Anche della determinazione del terzo è prevista l'impugnabilità in caso di errore o di manifesta iniquità (comma 4).

Anche l'**articolo 61** - che fissa le condizioni della prelazione - presenta, rispetto al testo dell'omologa norma vigente (art. 60 T.u.), innovazioni di una certa importanza.

In primo luogo, per ragioni di omogeneità nel computo dei termini fissati dal codice, si è stabilito in sessanta giorni il termine per l'esercizio della prelazione, già fissato in due mesi.

Inoltre, si è ravvisata l'opportunità di introdurre (comma 2) un limite temporale per l'esercizio della prelazione nel caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, fissando un termine di centottanta giorni a decorrere dalla ricezione della denuncia tardiva o dal momento in cui il Ministero abbia acquisito le informazioni necessarie.

Infatti, prendendo posizione nei confronti della normativa italiana in materia di prelazione (ed, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 58, comma 5, e 135 T.u., in forza dei quali: si considera non avvenuta la denuncia incompleta o tardiva, si stabilisce la nullità degli atti di alienazione compiuti senza l'osservanza delle previste modalità e si consente al Ministero di procedere alla prelazione senza limiti di tempo), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato come la disposizione che, in caso di dichiarazione omessa o incompleta, mantiene aperto ad *libitum* il termine per l'esercizio della prelazione, manchi di chiarezza ed introduca nella disciplina dell'istituto *de quo* un elemento di incertezza, al quale corrisponde un margine di manovra della competente Autorità eccessivamente ampio e tale da ledere il principio del "giusto equilibrio" – desumibile dall'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - fra esercizio di una funzione pubblica e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo (sent. 5 gennaio 2000, *Beyeler c/ Governo italiano*).

Sul punto era precedentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione (Ord. Sezioni unite civili dell'11 novembre 1993), che – con riferimento agli artt. 32 e 61 della legge 1089/1939 – aveva, tra l'altro, sottolineato come la facoltà concessa all'Amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento comporta una limitazione permanente del diritto del venditore ed una altrettanto permanente incertezza sulla situazione giuridica del bene (per la qualcosa ha ritenuto, nella citata ordinanza, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli articoli medesimi).

Infine, si è provveduto ad eliminare – in seno al comma 3 – il riferimento alla inefficacia dell'atto di alienazione in pendenza del termine per l'esercizio della prelazione, introdotto dal legislatore del 1999; ed al recupero, in sua vece, del riferimento all'effetto sospensivo che la pendenza di detto termine produce sull'efficacia dell'atto, contenuto nella originaria disposizione del 1939. L'operazione è giustificata dalla considerazione che il titolare di un diritto condizionato sospensivamente può comunque compiere atti conservativi e può disporre del medesimo diritto, fino al punto di alienarlo, fermo restando che l'efficacia degli atti dispositivi è, comunque, subordinata alla condizione; mentre l'atto inefficace non consente nulla di tutto ciò: esso in realtà produce l'effetto di non produrre effetti.

L'articolo 62, come già l'art. 61 del Testo unico, detta disposizioni sul procedimento per la prelazione, stabilendo le modalità ed i termini per l'intervento in esso degli enti pubblici territoriali.

Rispetto alla disposizione vigente, sono state apportate due modifiche. Onde fornire al privato maggiori garanzie circa la serietà della proposta di prelazione avanzata dall'ente, in particolare per quanto riguarda l'impegno finanziario, si è ritenuto opportuno intervenire, al comma 2, sulla forma della proposta medesima, sostituendo la dichiarazione di "*irrevocabile intento*" attualmente prevista con la "*deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa*".

E' stato, inoltre, modificato il comma 3, eliminando la previsione concernente l'emissione del provvedimento di prelazione a favore dell'ente territoriale richiedente e sostituendo ad essa, sempre nel caso di rinuncia del Ministero all'acquisto, la previsione dell'obbligo di comunicazione della rinuncia all'ente interessato all'acquisto, con conseguente trasferimento ad esso del potere di esercitare la prelazione. L'intervento, sul piano normativo, appare giustificato da esigenze di coordinamento con la disposizione dell'art. 149, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; sul piano pratico, è finalizzato a

ridurre il carico di lavoro degli uffici periferici, soprattutto in relazione al contenzioso scaturente da siffatti provvedimenti.

Sezione III - Commercio

La presente Sezione si compone di due articoli, aventi ad oggetto gli obblighi imposti, in funzione di tutela, agli esercenti di attività commerciali che abbiano ad oggetto beni culturali.

La riformulazione dell'**articolo 63** risponde ad esigenze di ulteriore semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i commercianti, rafforzando al tempo stesso il controllo dell'Amministrazione sulla vendita.

Innanzitutto, è stato reso più preciso, al comma 1, il riferimento all'oggetto dell'attività. Il generico richiamo all'Allegato A – che, come già l'Allegato A al Testo unico, riproduce l'elenco dei beni culturali cui si applica la normativa comunitaria in materia di esportazione, costituente allegato sia del regolamento CEE n. 3911/92 sia della direttiva 93/7/CEE – è stato circoscritto in modo da chiarire che tale richiamo debba intendersi limitato alle sole categorie di beni culturali, indicate nel paragrafo A dell'Allegato, e non esteso anche alle soglie di valore, oggetto del paragrafo B dell'Allegato medesimo. Si è ritenuto opportuno, in tal modo, evitare che l'abbinamento alle singole categorie di beni delle corrispondenti soglie di valore potesse condurre, in taluni casi, ad una limitazione eccessivamente ampia dei beni in ordine ai quali sono stabiliti gli obblighi previsti dal presente articolo.

Ancora al comma 1, in relazione all'obbligo di denuncia dell'attività commerciale, si è scelto di sollevare l'esercente dall'incombenza di inviare la dichiarazione prevista dall'art. 126 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ponendo, invece, in capo alla "*autorità locale di pubblica sicurezza*" l'obbligo di trasmettere al soprintendente copia della dichiarazione ricevuta.

Al comma 2, per quanto riguarda la tenuta del registro previsto dall'art. 128 del predetto T.u.l.p.s., si è inteso precisare che l'obbligo di esibizione del registro ai funzionari del Ministero e della Regione (beninteso, per i soli beni sui quali essa eserciti competenze di tutela) non si sostituisce ma si aggiunge all'analogo obbligo disposto dalla normativa di pubblica sicurezza nei confronti degli organi di polizia giudiziaria. Per la definizione delle modalità di descrizione, nel registro, delle caratteristiche delle cose oggetto di transazioni commerciali nonché dei limiti di valore oltre i quali detta descrizione è obbligatoria, si fa rinvio ad un apposito decreto interministeriale Beni culturali-Interno.

Al comma 4 sono state inserite le fattispecie di trasferimento a titolo oneroso di documenti di interesse storico: allorquando intervenga il trasferimento di detti beni, sia che esso si verifichi tra privati, sia che sia attuato da operatori di commercio o da pubblici ufficiali addetti alle vendite mobiliari, è prevista la denuncia obbligatoria di detto trasferimento al competente Soprintendente, ai fini dell'esercizio della tutela.

In tal modo, sono state collocate all'interno di un'unica disposizione, *ratione materiae*, le statuizioni che il vigente Testo unico suddivide tra gli artt. 9 e 64, con l'importante innovazione – non incidente sugli strumenti di tutela, bensì solo sui parametri della loro operatività – concernente il limite oltre il quale scatta l'obbligo di denuncia. Infatti, tale limite, di tipo qualitativo nella norma originaria (artt. 21 e 30 della

legge 22 dicembre 1939, n. 2006), fu modificato in limite temporale (ultrasettantennalità dei documenti gravati dall'obbligo) dall'art. 37 del d.P.R. n. 1409 del 1963. Tenuto conto che i beni archivistici, anche per la loro collocazione sistematica, presentano interesse esclusivamente storico-relazionale (posto che archivi o singoli documenti aventi interesse storico intrinseco sono già ricompresi tra le cose mobili di cui all'art. 10, comma 3, lett. a), come esemplificativamente elencate al successivo comma 4), ne consegue che agganciare l'obbligo della denuncia di trasferimento ad un limite temporale non risponde ad alcun interesse significativo, mentre il vero discrimine sul quale costruire detto obbligo non può che essere il valore storico-relazionale dai beni medesimi posseduto.

Poiché le denunce conseguenti ad atti di trasferimento a titolo oneroso non esauriscono gli strumenti di conoscenza di beni archivistici attualmente a disposizione dell'Amministrazione, il comma 5 dell'articolo in commento fa salva la facoltà del Soprintendente di accertare d'ufficio presso privati l'esistenza di archivi e documenti di interesse storico particolarmente importante.

L'**articolo 64** innova l'art. 63 del Testo unico allo scopo di ampliare le condotte prese in considerazione dalla norma, tenendo conto che attualmente, oltre alle attività di intermediazione finalizzata alla vendita, svolte dalle case d'asta, il mercato dell'arte conosce con crescente frequenza fattispecie di vendita effettuata nelle abitazioni private o comunque in luoghi diversi dall'esercizio commerciale.

Pertanto, accanto alle attività "*di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio*" richiamate dalla vigente disposizione, si è indicata anche l'attività di "*intermediazione finalizzata alla vendita*" e si è aggiunta l'espressione "*o comunque abitualmente vende*".

Si è ritenuto invece di mantenere inalterata la formula già usata dal Testo unico per designare i beni cui la disposizione si applica ("*opere di pittura, scultura e grafica, ... oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico*"), ripresa dalle disposizioni della legge 20 novembre 1971, n. 1062, (c.d. "legge Pieraccini").

Il legislatore del 1999 volle conservare detta formula, nella disposizione dell'art. 63 e nella corrispondente norma sanzionatoria dell'art. 127 T.u., allo scopo di evidenziare che in ambedue le disposizioni, accanto all'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale, che rimane in posizione prioritaria, assumevano rilievo anche le esigenze della regolarità e correttezza degli scambi sul mercato dell'arte e la tutela della fede pubblica; e che, così come la norma-fonte, le medesime disposizioni avevano un ambito applicativo più ampio rispetto a quello di tutti gli altri precetti contenuti nel Testo unico, estendendosi alle opere d'arte contemporanea. Tale scelta aveva dato però luogo ad incertezze interpretative, legate appunto all'applicabilità o meno, nei confronti dei beni così indicati, della condizione generale di tutelabilità contenuta all'art. 2, comma 6, del Testo unico (ed ora riprodotta all'art. 10, comma 5, del presente codice): ultracinquantennalità del bene e non esistenza in vita dell'autore.

Incertezze che, tuttavia, sono state fugate dalla decisione 10.05.2002, n. 173 della Corte Costituzionale che ha risolto, con una pronuncia interpretativa di rigetto, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in ragione del preteso contrasto con i limiti della delega *ex l.* 352/1997, nei confronti sia della norma in argomento sia dell'art. 127 T.u., recante la sanzione penale per la contraffazione delle medesime cose.

In ossequio all'autorevole pronuncia e per rimarcare la continuità della disciplina si è, dunque, deciso di non apportare modifiche all'espressione di cui sopra. Tuttavia, si è ritenuto utile, da un lato, intervenire sul testo del già citato art. 10, comma 5, al fine di

escludere espressamente dall'ambito di applicabilità della riferita condizione di tutelabilità le cose indicate nel presente articolo; dall'altro, introdurre la categoria costituita dalle *“opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”* in argomento tra quelle elencate all'art. 11, che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela, onde rimarcare la differenza di detta categoria rispetto ai beni culturali in senso proprio.

Infine, nella prospettiva di una maggiore tutela dell'acquirente, la disposizione è stata riformulata prevedendo l'obbligo del venditore di consegnare all'acquirente (e non semplicemente porre a sua disposizione) tutta la documentazione esistente sull'autenticità e la provenienza del bene; e, solo in caso di mancanza di tale documentazione, di rilasciare al medesimo una dichiarazione circa le informazioni disponibili al riguardo, da apporre, se possibile, su copia fotografica della cosa oggetto di vendita. Per le modalità della dichiarazione, viene fatto rinvio alle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa (attualmente, v. art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

CAPO V Circolazione in ambito internazionale

Il Capo V regola la circolazione in ambito internazionale dei beni culturali oggetto della disciplina prevista dal Titolo I del codice. Si compone di quattro sezioni, nelle quali vengono rispettivamente regolamentate: l'uscita dal territorio nazionale e l'ingresso nel territorio nazionale dei beni culturali (Sezione I), la loro esportazione dal territorio dell'Unione europea (Sezione II), la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (Sezione III), l'attuazione degli impegni assunti con la Convenzione Unidroit (Sezione IV).

Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

La Sezione I è quella che concentra le maggiori novità rispetto alla disciplina vigente, dettata dagli artt. 65-70 del Testo unico. Si è intervenuti, in primo luogo, sulla struttura di detta partizione, riordinando gli articoli secondo un criterio più razionale; in secondo luogo, sul contenuto delle disposizioni, tra l'altro introducendo l'istituto dell'attestato di circolazione temporanea.

L'**articolo 65** dispone, in via generale, il divieto di uscita dal territorio nazionale dei beni culturali elencati per tipologie puntuali dall'art. 10 (comma 1), nonché di quelli di appartenenza pubblica o di enti privati senza finalità di lucro, che non siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, prima che ne sia stato verificato l'interesse culturale (comma 2, lett. a).

In presenza di accertati motivi di dannosità per il patrimonio culturale nazionale, il Ministero può vietare la uscita dal territorio nazionale per un tempo determinato di beni che rientrino nelle categorie di cui all'art. 10, comma 3, a chiunque appartenenti (comma 2, lett. b).

E' soggetta, invece, ad autorizzazione preventiva l'uscita definitiva delle cose di proprietà privata che non siano opera di autore vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, e che presentino interesse culturale di cui però non sia stato ancora accertato il livello; nonché l'uscita definitiva di alcune cose elencate nell'art. 11, quali le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate aventi più di venticinque anni (lett. *f*), i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (lett. *g*), i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquant'anni (lett. *h*) (comma 3).

E' libera, infine, l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a più di cinquanta anni, ma l'interessato deve fornire al competente ufficio di esportazione la prova della sussistenza dei detti presupposti (comma 4).

Gli artt. 66 e 67 prevedono casi di autorizzazione all'uscita temporanea di beni e cose culturali. Alla materia è dedicato l'art. 69 T.u. nel quale, com'è noto, sono confluite le disposizioni in materia di uscita temporanea del bene dal territorio nazionale contenute nell'articolo 40 della legge n. 1089/1939 (come sostituito dall'art. 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88), accompagnate da talune norme delle leggi 2 aprile 1950, n. 328 (artt. 1-5) e 8 ottobre 1997, n. 352 (art. 2).

Considerata la data fissata dallo stesso Testo unico come limite all'inserimento delle disposizioni legislative vigenti (31 ottobre 1998), i compilatori non hanno potuto

tener conto delle novità apportate dalla legge 12 luglio 1999, n. 237, recante “*Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali*”, il cui art. 9 ha nuovamente sostituito il citato art. 40, nel testo riformulato nel 1998, introducendo - accanto alla fattispecie principale (uscita temporanea “*per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale*”) - ulteriori casi di uscita temporanea limitata ad alcune tipologie di beni e con finalità diverse.

In ragione del fatto che a queste ultime ipotesi non si applica se non in minima parte la disciplina dettata in ordine all’uscita per finalità espositive, si è scelto di elaborare per esse un articolo *ad hoc* (l’art. 67: v.oltre), intitolato appunto “*Altri casi di uscita temporanea*”.

L’**articolo 66** ammette, previo assenso e a condizione che non ne siano compromesse l’integrità e la sicurezza, l’uscita temporanea dal territorio nazionale a fini espositivi, sia dei beni culturali soggetti al divieto di uscita definitiva sia di cose che, pur avendo interesse culturale, non sono state ancora oggetto di valutazione ed eventuale dichiarazione (si tratta, precisamente, dei beni e cose indicate all’art. 65, commi 1, 2, lett. a, e 3).

Si è, pertanto, ripristinato l’ambito applicativo dell’istituto quale risultava dall’originario testo dell’art. 40 della legge n. 1089/1939, poi sostituito con la novella del 1998.

La disposizione è in linea con il principio di fondo che ogni attività che abbia ad oggetto beni culturali non ne deve compromettere la materialità o creare i presupposti per la sua sottrazione al comune patrimonio culturale.

L’**articolo 67** consente, previa autorizzazione, l’uscita temporanea dal territorio nazionale, per un periodo determinato, degli stessi beni e cose cui si riferisce l’art. 66 quando essi debbano essere utilizzati da soggetti con incarico diplomatico o istituzionale presso organizzazioni internazionali che comporti l’obbligo di trasferimento all’estero; ovvero debbano essere sottoposti ad analisi, indagini, interventi di conservazione all’estero; oppure la loro uscita sia prevista da accordi culturali con istituzioni museali straniere a condizione di reciprocità.

Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l’uscita dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni che debbano partecipare a mostre o raduni internazionali (**comma 2**), a meno che per essi non sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13.

L’**articolo 68** disciplina il procedimento per l’autorizzazione all’uscita in via definitiva delle cose di cui all’art. 65, comma 3, che si conclude con il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione ovvero con l’acquisto coattivo da parte del Ministero o della Regione nel cui territorio ha sede l’ufficio esportazione al quale è stata presentata la cosa (art. 70).

E’ prevista una procedura di consultazione interna tra l’ufficio esportazione al quale è stata presentata la cosa e i competenti uffici del Ministero (*in primis*, naturalmente, la Direzione generale competente per materia, ma anche, ove opportuno, il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), da concludersi in un termine ristretto (**comma 2**).

Ove la cosa sia di proprietà di enti sottoposti a vigilanza regionale, si interpella anche la Regione, che deve rendere il proprio parere, vincolante se negativo, entro trenta

giorni dalla data della ricezione della richiesta (comma 7). Si evidenzia che il testo del comma in esame risulta modificato rispetto all'omologo comma 8 dell'art. 66 T.u. in quanto è stata soppressa la previsione normativa concernente la richiesta del parere regionale anche per l'ipotesi che il bene presentato all'ufficio di esportazione fosse di proprietà della stessa Regione: non v'è ragione infatti che il predetto ente, che in quanto interessato all'uscita del proprio bene è tenuto a presentare la relativa denuncia, sia poi chiamato a dare conferma di una volontà già espressa in atti ufficiali.

Quest'ultima previsione dà una soluzione adeguata al problema della competenza al rilascio dell'attestato di libera circolazione relativamente ai beni culturali cui essa si riferisce, oggetto di conflitto di attribuzioni risolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 1991, che si fondava su un criterio di determinazione della competenza regionale in materia di beni culturali – l'ambito locale dell'interesse inerente alla cosa – di ardua applicazione pratica. La disposizione favorisce, attraverso il controllo sull'uscita, la piena tutela delle cose di interesse culturale e la loro eventuale, motivata acquisizione al patrimonio dello Stato o della Regione.

Il rilascio della autorizzazione, nella forma dell'attestato di libera circolazione, è di competenza dell'ufficio esportazione che ha ricevuto la domanda, e deve essere comunicato all'interessato entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione della cosa (comma 3). L'attestato ha validità triennale: ove la esportazione non avvenga nel triennio, deve essere presentata una nuova domanda.

Il diniego di autorizzazione determina l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale della cosa presentata per l'uscita e l'applicazione delle misure di salvaguardia (comma 6).

L'**articolo 69** disciplina il ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato. L'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego può proporre ricorso amministrativo, per motivi di legittimità e di merito, al Ministero, che deve decidere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Se esso viene accolto, l'ufficio esportazione provvede in conformità entro i successivi venti giorni.

Durante la pendenza del termine per il completamento della procedura amministrativa innescata dal ricorso, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma rimangono in vigore le norme di salvaguardia (comma 3).

L'**articolo 70** disciplina l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione. L'acquisto coattivo è indipendente dalla dichiarazione di interesse culturale della cosa ed avviene a favore dello Stato o, nel caso questo non sia interessato, della Regione. La comunicazione, da parte dell'ufficio esportazione, della proposta di acquisto alla Regione e all'interessato determina la proroga di sessanta giorni del termine per il rilascio dell'attestato.

L'acquisto coattivo si effettua, al valore della cosa indicato nella denuncia, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione di quest'ultima.

Ove non intenda acquistare, lo Stato ne dà comunicazione alla Regione nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia ed essa, entro novanta giorni da tale data, può esercitare il diritto di acquisto.

Il procedimento per il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea è disciplinato dall'**articolo 71**. L'interessato deve denunciare il proprio intendimento e

presentare il bene o la cosa all'ufficio esportazione indicandone il valore venale, nonché il responsabile della custodia all'estero.

Nell'esame della denuncia, l'ufficio esportazione si attiene agli indirizzi generali dettati dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Nei casi di uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) o per arredo delle sedi diplomatiche o consolari all'estero (art. 67, comma 1, lett. *b*) o ancora per analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguirsi necessariamente all'estero (art. 67, comma 1, lett. *c*), deve essere previamente acquisita l'autorizzazione ministeriale al prestito prevista dall'art. 48 (comma 4).

L'attestato di circolazione temporanea contiene le prescrizioni specifiche per garantire l'integrità e la sicurezza del bene (comma 2), nonché, per le sole ipotesi di uscita previste dagli artt. 66, comma 1, il termine per il rientro del bene o della cosa nel territorio nazionale, che non può essere superiore a diciotto mesi dalla uscita del bene, anche tenuto conto di eventuali proroghe concesse (comma 5). Negli altri casi di uscita temporanea, il termine per il rientro non può essere fissato in via generale ma va determinato caso per caso, in quanto esso è evidentemente connesso alla tipologia della causale giustificativa dell'uscita. In ogni caso, l'attestato deve essere rilasciato e comunicato all'interessato nel termine di quaranta giorni dalla presentazione del bene.

Come nel caso di cui al già citato art. 48, concernente l'autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni in ambito nazionale, l'interessato ha l'obbligo di assicurare il bene o la cosa per il valore indicato nella domanda di rilascio dell'attestato di circolazione temporanea; ma quando sono in gioco interessi pubblici (è il caso di mostre od altre manifestazioni all'estero promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti od istituti pubblici o da organismi sopranazionali), l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione diretta del rischio da parte dello Stato (comma 6). La disposizione è diretta a favorire la valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio italiano e a promuoverne la conoscenza e lo studio.

Per l'uscita dei beni culturali propriamente detti, delle cose nelle quali sia stato ravvisato l'interesse culturale proprio in sede di presentazione per l'uscita temporanea e, infine, di alcune particolari categorie di beni (fotografie o supporti di registrazione visiva o sonora, mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni), il comma 7 prevede una cauzione, il cui importo è fissato in misura superiore del dieci per cento al valore del bene accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione, che può essere costituita anche da polizza fideiussoria, non si applica nel caso di beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche; il Ministero può inoltre esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

La temporanea uscita dei beni indicati nell'art. 67, comma 1, non è soggetta ad assicurazione o a cauzione (comma 8).

A norma dell'**articolo 72**, la spedizione in Italia da uno Stato membro o la importazione da uno Stato terzo delle cose che non siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, nonché di quelle che rientrino nelle categorie di cui all'art. 11, comma 1, lettere *f*), *g*) ed *h*), è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

Detti certificati hanno validità quinquennale: la previsione di una durata di validità del certificato consente la spedizione e la esportazione del bene nel termine di efficacia senza incorrere nel divieto di cui all'art. 65, commi 1 e 2, e senza la

sottoposizione ad autorizzazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo. Essi sono rilasciati in base all'esibizione di documenti idonei ad identificare la cosa ed a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato estero dal quale è stata spedita o importata. Ulteriori condizioni, modalità e procedure per il rilascio dei certificati, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento della provenienza della cosa, possono essere stabiliti con decreto ministeriale.

Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea

La Sezione II, è costituita dall'**articolo 73**, che si limita alla identificazione delle fonti comunitarie che regolano la materia, con valore meramente ricognitivo; e dall'**articolo 74**, che detta disposizioni di attuazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio e sue successive modificazioni.

Lo spazio di autonomia lasciato agli Stati membri nella materia della spedizione (verso i Paesi membri) e della esportazione (verso Stati terzi) è limitato dalla considerazione del bene culturale come merce e dal suo conseguente assoggettamento alle regole comunitarie relative alla libera circolazione delle merci e, in particolare, al divieto di restrizioni quantitative all'importazione (art. 28 Trattato CE) e alla esportazione (art. 29 Tratt.), e alle misure di effetto equivalente, con l'unica eccezione delle restrizioni giustificate da motivi "*di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale*" (art.30 Tratt.).

Con il regolamento, che ai sensi dell'art. 249 del Trattato "*ha portata generale*" ed "*è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*", il legislatore comunitario ha inteso introdurre una disciplina immediatamente vigente per le esportazioni e le importazioni dalle frontiere comunitarie e specificamente riferita ai beni culturali, atteso che il legittimo permanere di discipline nazionali diverse, sia quanto alla identificazione dei beni sia quanto alla loro uscita dai territori degli Stati membri, avrebbe impedito la realizzazione del mercato unico.

Il regolamento consente l'esportazione fuori dal territorio dell'Unione europea solo previo rilascio di un provvedimento autorizzativo definito "licenza". E' da evidenziare che, ai fini comunitari, sono assoggettati a licenza tutti quegli oggetti che ricadono all'interno di una griglia definitoria contenuta nell'allegato A del regolamento stesso, che combina categorie tipologiche e soglie di valore venale per ciascuna di esse. Peraltro, il provvedimento comunitario fa espressamente salve le normative di tutela nazionale, con la previsione che la licenza di esportazione può essere negata se l'oggetto che si intende esportare è da tutelare secondo la legislazione nazionale.

L'art. 74, comma 1, individua, con riferimento all'allegato A del codice - che, come s'è già detto (v. *sub* art. 65), allo stesso modo dell'allegato A al vigente Testo unico, riproduce pedissequamente l'elenco costituente l'allegato A al regolamento comunitario), gli oggetti alla cui esportazione si applicano le norme comunitarie.

Ai sensi del comma 2, l'esportazione è ammessa unicamente se l'oggetto ha ottenuto l'attestato di libera circolazione; e la licenza è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato oppure successivamente, nel limite dei trenta mesi dal rilascio dell'attestato da parte dello stesso ufficio. La disposizione circoscrive, quindi, la esportazione a quegli oggetti che non siano stati ritenuti rilevanti per il patrimonio culturale nazionale o non siano stati oggetto di acquisto coattivo. La licenza di esportazione ha validità di sei mesi.

Il comma 3 disciplina l'esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato, subordinandola alle condizioni ed alle modalità stabilite dagli art. 66 (uscita temporanea per manifestazioni), 67 (altri casi di uscita temporanea) e 71 (attestato di uscita temporanea).

Sezione III – Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

Le norme contenute nella Sezione III riproducono il recepimento della direttiva 93/7 CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 già attuato dagli artt. 1-16 della legge 30 marzo 1998, n. 88, successivamente confluiti negli artt. 73-84 del Testo unico.

La direttiva, com'è noto, ha lo scopo di agevolare la restituzione di un bene culturale illecitamente uscito da uno Stato membro e rinvenuto in un altro Stato membro, e opera come strumento aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto alle forme di tutela proprie dello Stato membro ove il rinvenimento è avvenuto.

Le norme dedicate dal codice alla disciplina della restituzione ripropongono il contenuto degli omologhi articoli del Testo unico, con poche varianti di carattere quasi esclusivamente formale.

L'~~articolo 75~~ elenca i presupposti per la restituzione del bene culturale tra Stati membri dell'Unione europea, indicandoli:

a) nella appartenenza del bene ad una delle categorie elencate nell'allegato A o a collezioni pubbliche inventariate, ritenendo tali quelle dello Stato e degli enti pubblici nonché quelle finanziate in modo significativo dallo Stato o da enti pubblici territoriali; ovvero nella inclusione in inventari ecclesiastici (comma 3). La qualificazione può essere anche successiva alla uscita del bene dal territorio nazionale (comma 2);

b) nella uscita illecita dal territorio nazionale, ossia nella uscita dal territorio dello Stato membro richiedente in violazione del regolamento CEE o delle norme interne di protezione del patrimonio nazionale ovvero nel mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea (comma 4), alla quale è parificata l'inosservanza delle prescrizioni indicate nell'attestato di circolazione temporanea (comma 5); uscita che deve essere avvenuta dopo il 31 dicembre 1992 (comma 1). La restituzione è ammessa se il presupposto della illecita uscita del bene culturale sussista al momento della proposizione della domanda (comma 6).

L'**articolo 76** indica nel Ministero per i beni le attività culturali l'organismo centrale di riferimento per l'azione di restituzione e per l'attività di collaborazione con lo Stato membro richiedente. L'attività di collaborazione si sostanzia nel coadiuvare lo Stato membro richiedente nella ricerca, localizzazione, identificazione e segnalazione del bene culturale illecitamente spedito, nella custodia del bene culturale recuperato, nonché nell'amichevole composizione di ogni controversia concernente la restituzione tra Stato membro richiedente e possessore o detentore.

L'**articolo 77** disciplina l'azione di restituzione, che ha natura di azione giudiziaria ordinaria, individuando il giudice competente nel Tribunale del luogo in cui il bene culturale si trova. Lo Stato richiedente deve fornire la prova della appartenenza del bene al proprio patrimonio culturale e della sua uscita illecita dopo il 31 dicembre 1992. L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero, per essere annotato nello

speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. Dell'avvenuta trascrizione il Ministero dà comunicazione agli altri Stati membri, al fine di garantire l'effettività della sentenza che dispone la restituzione del bene culturale che sia rimasto nella disponibilità del possessore o detentore convenuto.

L'**articolo 78** riproduce la disposizione comunitaria che indica il termine di decadenza per la proposizione della domanda di restituzione (un anno dalla conoscenza del luogo in cui si trova il bene culturale e del suo detentore) e il termine prescrizione per l'esercizio dell'azione (trenta anni dalla uscita illecita dal territorio dello Stato membro). La domanda di restituzione dei beni facenti parte di collezioni pubbliche ed equiparate (art. 74, comma 3, lett. *b*) o iscritti in inventari ecclesiastici è imprescrittibile.

L'**articolo 79** dispone che, a richiesta, il Tribunale possa liquidare al possessore del bene che dimostri la propria buona fede un "*indennizzo determinato in base a criteri equitativi*". Lo Stato richiedente può rivalersi di quanto corrisposto al possessore di buona fede nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione, se residente in Italia.

L'**articolo 80** prevede la contestualità tra pagamento dell'indennizzo, se dovuto, da parte dello Stato richiedente e restituzione del bene. Prescrive, inoltre, la redazione di un processo verbale della avvenuta consegna del bene e della contestuale corresponsione dell'indennizzo. Il processo verbale, redatto da soggetto idoneo ad attribuire ad esso valore ufficiale, costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda di restituzione.

Ai sensi dell'**articolo 81**, le spese per l'assistenza e la collaborazione prestata dal Ministero allo Stato membro richiedente, nella fase antecedente e conseguente l'esercizio dell'azione di restituzione (art. 76, comma 2), sono poste a carico di quest'ultimo.

L'**articolo 82** disciplina l'azione di restituzione a favore dell'Italia, disponendo che l'azione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con la assistenza della Avvocatura Generale dello Stato.

L'**articolo 83** disciplina i rapporti tra lo Stato ed il proprietario del bene culturale di cui si è ottenuta la restituzione. Il proprietario deve rimborsare il Ministero di tutte le spese sostenute per la restituzione e la custodia. A tale scopo, ove il proprietario non sia conosciuto, il Ministero deve dare notizia del provvedimento di avvenuta restituzione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e con altra forma di pubblicità.

Ove l'avente diritto secondo l'ordinamento giuridico italiano non chieda la consegna del bene restituito entro cinque anni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta*, il Ministero, sentiti l'organo consultivo e le regioni interessate, dispone l'assegnazione del bene ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

L'**articolo 84** indica nel Ministero l'organo incaricato di fornire alla Commissione le informazioni sulle misure adottate per l'attuazione del regolamento e deputato a raccogliere le analoghe informazioni fornite dagli altri Stati membri alla Commissione. Il

Ministero deve parimenti fornire ogni anno al Parlamento una relazione sull'attuazione della normativa comunitaria di settore da parte dell'Italia e degli altri Stati membri, e redigere poi a cadenza triennale una relazione sulla applicazione del regolamento e della direttiva .

L'**articolo 85** istituisce la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, rinviando ad un decreto ministeriale la sua organizzazione.

L'**articolo 86** attribuisce al Ministero il compito di promuovere la collaborazione con gli altri Stati membri per la reciproca conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela. La disposizione è finalizzata alla stipula di accordi per il reciproco riconoscimento delle legislazioni di tutela e, quindi, alla armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Sezione IV - Convenzione UNIDROIT

La sezione IV consta del solo **articolo 87**, che disciplina il ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, richiamando le norme della Convenzione Unidroit e delle relative leggi di ratifica ed esecuzione.

L'inserimento della norma si è reso necessario al fine di ricomprendere nell'ambito della normativa di tutela anche il citato accordo internazionale, i cui contenuti hanno ad oggetto categorie di beni non del tutto coincidenti né con quelli di cui all'art. 10 del codice né con quelli elencati nell'allegato A del regolamento comunitario, integralmente recepito come allegato A al codice.

Tale novella, unitamente a quella di cui all'art. 94, ha comportato altresì l'eliminazione della disposizione attualmente contenuta nell'art. 20 del Testo unico.

CAPO VI *Ritrovamenti e scoperte*

Il Capo VI, dedicato ai ritrovamenti e alle scoperte di cose suscettibili di costituire beni culturali, riproduce con talune rilevanti modifiche il contenuto del Capo V del Testo unico. Esso consta di sette articoli suddivisi in due Sezioni, la seconda delle quali, composta da un solo articolo, è dedicata al recepimento sostanziale delle disposizioni della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia degli oggetti archeologici e storici rinvenuti nella c.d. “zona contigua” al mare territoriale.

In via generale, si deve dare conto di un intervento di tipo formale che caratterizza tutte le disposizioni del capo in questione: la sostituzione dei termini “*beni*” e “*beni culturali*” con la parola “*cose*”. Essa è apparsa necessaria in quanto, alla luce delle disposizioni contenute agli artt. 10-14, la qualifica di bene culturale, nel sistema introdotto dal presente codice, può essere attribuita soltanto alla cosa della quale sia stato formalmente verificato o dichiarato – a seconda del regime di appartenenza – l’interesse culturale. Ne discende l’impossibilità di qualificare bene culturale l’oggetto della disciplina dettata al Capo VI, trattandosi di strutture o manufatti considerati all’atto del rinvenimento, a seguito di ricerche o di scoperta fortuita.

Sezione I - *Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale*

L’**articolo 88** riprende il contenuto dell’art. 85 del Testo unico, recante il principio secondo cui le ricerche archeologiche sul territorio nazionale sono riservate allo Stato, chiarendolo nel senso di individuare nel Ministero il titolare del diritto all’esercizio dell’attività di ricerca.

Le uniche modifiche di rilievo riguardano il **comma 3** (ex art. 85, comma 3, T.u.). Una prima modifica consiste nella correzione del riferimento alla normativa in base alla quale effettuare la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al proprietario dell’immobile oggetto di occupazione temporanea. Al puntuale richiamo alle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 è stato, infatti, sostituito il generico riferimento alle “*disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità*”, intendendosi quelle del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, dal quale la legge del 1865 è stata abrogata con decorrenza 1° luglio 2003.

Una seconda modifica è intesa a coordinare la formulazione dell’ultimo periodo del testo attualmente vigente, relativo alle modalità di pagamento dell’indennizzo al proprietario dell’immobile occupato, con l’analoga disposizione dell’art. 92, comma 4, concernente i modi di pagamento del premio di rinvenimento: come quest’ultimo, dunque, anche l’indennizzo per l’occupazione “*può essere corrisposto in danaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate*”.

L’**articolo 89**, che ripropone quasi alla lettera le disposizioni contenute nell’art. 86 del Testo unico, disciplina la concessione per l’esecuzione di ricerche e di opere per il ritrovamento delle cose di cui all’art. 10.

Unica ma significativa innovazione, la previsione, al **comma 6**, della possibilità di affidare in deposito all’ente territoriale concessionario della ricerca le cose rinvenute, qualora l’ente medesimo possieda un’idonea sede espositiva e possa garantirne custodia e conservazione.

Anche l'**articolo 90** non reca alcuna sostanziale modifica al disposto dell'art. 87 T.u. in materia di "*scoperta fortuita*".

Da segnalare nell'**articolo 91**, dedicato all'appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate, oltre alla sottolineatura dell'art. 826 del codice civile come fonte della disciplina concernente sia i modi del ritrovamento sia l'assetto proprietario della cosa ritrovata, il recupero della disposizione contenuta all'art. 29 della legge 1089 del 1939, forse troppo affrettatamente eliminata dal Testo unico.

Si tratta della norma che sottrae alla nozione di "materiale di recupero", destinato all'impresa esecutrice dei lavori di demolizione di immobili, eseguiti con fondi statali, le cose di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comunque rinvenienti dalla demolizione.

Rispetto all'art. 89 del Testo unico, che tratta della corresponsione del premio di rinvenimento, l'**articolo 92**, che tratta lo stesso tema, introduce un secondo periodo al comma 4, il cui contenuto merita un cenno. Vi si prevede, infatti, che il pagamento del premio possa avvenire, a richiesta dell'interessato, in forma di sgravio fiscale, secondo modalità e con limiti stabiliti in un apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Anche nel caso dell'**articolo 93**, che disciplina la procedura per la determinazione del premio di rinvenimento, è stata operata una integrazione al disposto dell'omologo art. 90 T.u. Al comma 2, infatti, in considerazione dei tempi ordinariamente richiesti dalle operazioni di inventariazione delle cose ritrovate, cui è subordinata la corresponsione del premio (tempi talmente dilatati da vanificare, nella sostanza, il valore incentivante del premio medesimo), è stata inserita una disposizione che prevede la possibilità di pagare in tempi ragionevoli un acconto del premio, in attesa della definitiva determinazione dello stesso.

L'acconto non può superare la misura del quinto del valore delle cose ritrovate, determinato in via provvisoria; e la sua accettazione non comporta acquiescenza alla stima definitiva, che dunque può essere sempre rifiutata dall'avente titolo con conseguente ricorso alla "determinazione del terzo", secondo il modello introdotto - e già descritto - *sub* art. 60 a proposito del corrispettivo della prelazione (comma 3).

Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

L'**articolo 94**, che chiude il Capo VI, contiene una disposizione nuova che, anticipando la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, sottopone alle disposizioni della stessa Convenzione, ed in particolare alle "Regole" che ne costituiscono l'Allegato, gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale (detta "zona contigua").

CAPO VII *Espropriazione*

Il presente Capo corrisponde alla Sezione I del Capo VI del Testo unico, rispetto alla quale presenta un articolo in meno: sei invece di sette; la disposizione corrispondente all'attuale art. 97 T.u. – che reca il principio dell'assoggettamento degli interventi di valorizzazione alle disposizioni di tutela – è stata, infatti, inserita tra le disposizioni generali della Parte I (v. art. 6, comma 2).

Le modifiche apportate al capo in argomento sono concentrate sulle disposizioni dell'**articolo 95** (ex art. 91 T.u.), che tratta della espropriazione per pubblica utilità di beni culturali, e costituiscono il frutto del necessario riesame cui sono state sottoposte le disposizioni del Capo VI del Testo unico alla luce della nuova disciplina generale sulla espropriazione per pubblica utilità, contenuta nel già citato d.P.R. n. 327 del 2001.

Secondo tale disciplina, ed in particolare secondo le disposizioni generali sulla competenza (art. 6), *“L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo”*. Pur se testualmente riferito alle sole ablazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, tale principio appare applicabile anche alla espropriazione “culturale” per una duplice ragione. In primo luogo, perché, abrogata la legge 25 giugno 1865, n. 2359 (art. 58, d.P.R. n. 327 cit.), la competenza generale del Prefetto in relazione al provvedimento di esproprio è prevista soltanto dall'attuale art. 95 del Testo unico; in secondo luogo, perché anche l'espropriazione di un bene culturale, nella gran parte dei casi, è accompagnata dalla realizzazione di interventi di conservazione sul bene medesimo, o comunque di lavori necessari a renderne possibile la fruizione pubblica.

In base a tali riflessioni, appare utile mantenere l'attuale formulazione del comma 1, pur nella consapevolezza che essa acquista, per quanto detto, ben altra valenza rispetto al passato e comporterà una modifica del disegno organizzativo dell'Amministrazione dei beni culturali al fine di introdurre nella struttura un “ufficio per le espropriazioni”, come previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 327/2001.

Il comma 2, al contrario, è stato riformulato in modo da chiarire che il Ministero, nella fattispecie concernente l'esproprio di beni culturali a favore delle regioni o di altri enti pubblici territoriali, si limita ad autorizzare l'atto ablativo, emettendo la relativa dichiarazione di pubblica utilità; mentre è l'ente interessato all'esproprio che, secondo la regola generale introdotta dalla nuova disciplina di settore, si fa carico del prosieguo del procedimento, accollandosene anche i relativi oneri.

E' stato, poi, inserito un comma 3 che tratta del caso in cui il richiedente l'esproprio sia una persona giuridica privata senza fine di lucro, stabilendo che nella fattispecie è il Ministero a curare il procedimento nella sua interezza, assumendosene i costi.

Rimangono pressoché invariati, rispetto alle correlate disposizioni del Testo unico, gli **articoli 96 e 97**, che si occupano, rispettivamente di *“espropriazione per fini strumentali”* e di *“espropriazione per interesse archeologico”*.

La modificazione apportata all'**articolo 98, comma 1**, è ispirata dal principio di leale e proficua collaborazione tra lo Stato e le regioni che, ad avviso della Corte Costituzionale, deve improntare, pur nell'ambito delle rispettive competenze, l'attività di

tutela e valorizzazione dei beni culturali. Posto che la dichiarazione di pubblica utilità può essere effettuata anche dalla Regione, laddove l'espropriazione risponda ai fini strumentali indicati dall'art. 96, è apparso opportuno prevedere in capo all'ente territoriale un dovere di informativa nei confronti del Ministero, da assolvere con la comunicazione della suddetta dichiarazione. Pur se finalizzato alla mera valorizzazione, infatti, l'intervento che la Regione dichiara di pubblica utilità va comunque ad incidere sul contesto di beni culturali protetti e la comunicazione del provvedimento dà modo al Ministero di effettuare le opportune valutazioni in merito alla compatibilità delle progettate attività di valorizzazione con le esigenze di tutela; ed, eventualmente, di intervenire, nelle forme consentite dall'ordinamento.

L'**articolo 99**, come già l'art. 95 del Testo unico, prevede che ove l'esproprio abbia ad oggetto beni culturali, l'indennità debba corrispondere al "*giusto prezzo*" del bene in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

Ma il comma 2 è stato modificato, per ragioni di semplificazione, con il rinvio alle disposizioni generali in materia di esproprio per quanto riguarda la procedura di pagamento dell'indennità.

Per quanto riguarda, invece, i casi di espropriazione contemplati agli artt. 96 e 97, l'articolo 100, riprendendo il disposto dell'art. 96 del Testo unico, prevede l'applicazione della disciplina generale in materia, in quanto compatibile.

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Il Titolo II della Parte II è dedicato alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali. La sistematica delle disposizioni intende porre in evidenza che la funzione di valorizzazione, così come definita all'art. 6 comma 1, presuppone necessariamente un *prius*, consistente nella ordinaria attività di fruizione del patrimonio culturale.

Pertanto, pur strettamente connesse, le suddette funzioni meritano una distinta considerazione; ed è indubbio che, dal punto di vista logico, la fruizione precede la valorizzazione. La prima è infatti collegata inscindibilmente alla tutela, della quale rappresenta lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il bene culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza ed al godimento collettivi (v. art. 3).

La valorizzazione rappresenta invece un *quid pluris*. Essa attiene ai modi attraverso i quali si incrementa la conoscenza del bene e si accresce il livello qualitativo e quantitativo della sua fruizione; ed interviene dunque sul bene già tutelato e, di regola, fruibile.

In coerenza con la descritta impostazione, il Titolo in questione si divide in due Capi, concernenti, rispettivamente, la fruizione e la valorizzazione. Il primo si compone di sedici articoli suddivisi in tre Sezioni: "*Principi generali*" e "*Fruizione degli archivi*" e "*Uso dei beni culturali*"; il secondo, che non presenta partizioni interne, contiene undici articoli.

CAPO I

Fruizione dei beni culturali

Il Capo I racchiude essenzialmente le disposizioni già previste dalle Sezioni II e III del Capo VI del Testo unico.

Non mancano, tuttavia, rilevanti novità che, al di là delle modifiche strutturali, riguardano soprattutto la sostanza delle disposizioni ivi raccolte e la cui introduzione obbedisce alla duplice esigenza di recepire nel nuovo codice norme emanate in data successiva al Testo unico e di adeguare la normativa in materia di beni culturali agli artt. 117 e 118 Cost., come modificati dalla l. cost. n. 3/2001.

Sezione I – *Principi generali*

La Sezione I contiene disposizioni che dettano principi applicabili a tutti i soggetti pubblici chiamati ad assicurare la fruizione dei beni culturali di propria pertinenza (con tale termine intendendosi il rapporto con il bene derivante dal titolo di proprietà ovvero dalla detenzione a fini gestionali, legittimata da accordi in tal senso con la proprietà).

Anzitutto, l'**articolo 101**, rubricato "*Luoghi della cultura*" e che trova la sua fonte nell'art. 99 T.u. introduce la nozioni, appunto, di "luoghi della cultura" (comma 1), intendendo con essa riferirsi a siti deputati alla fruizione per iniziativa pubblica ovvero per iniziativa privata.

In tale quadro, al comma 2 si è provveduto a fornire le definizioni delle diverse tipologie di siti rientranti nelle menzionate categorie, aggiornandole e integrandole rispetto a quelle del Testo unico.

L'**articolo 102**, che si occupa della "*Fruizione dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*", definisce la portata del principio contenuto nell'art. 101.

Infatti, al comma 1, si prevede, che lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, assicurano la fruizione pubblica di musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche; mentre ai commi 2 e 3, si stabilisce che la fruizione dei luoghi culturali appartenenti agli enti pubblici territoriali, o ad essi affidati dallo Stato in base a specifici accordi o intese, avvenga nel rispetto dei principi fissati dal codice ed in conformità alla legislazione regionale di settore.

Il comma 4, invece, stabilisce che i medesimi soggetti assicurano la fruizione pubblica dei beni culturali di loro appartenenza diversi da quelli indicati al comma 1, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui tali beni sono destinati.

Anche l'**articolo 103** disciplina, in via di principio, l'apertura al pubblico degli istituti e luoghi indicati all'art. 101.

Il comma 1 stabilisce, così, che l'accesso ai predetti siti può essere gratuito o a pagamento.

Nel medesimo comma, inoltre, è stato introdotto il principio della cooperazione tra enti, mediante la stipula di intese, per il coordinamento dell'accesso ai luoghi della cultura di rispettiva pertinenza.

Il comma 2 ha esteso a tutti gli enti pubblici il principio dell'accesso gratuito, per finalità di lettura, studio e ricerca, alle loro biblioteche ed archivi.

Al comma 3, per il caso di accesso a pagamento, sono stati fissati i principi e criteri direttivi cui tutti gli enti devono ispirarsi nel disciplinare l'istituto del biglietto d'ingresso

Infine, al comma 4 è stato normato il principio della parità di trattamento fra i cittadini della Comunità europea in materia di accesso agevolato alle stesse strutture. Tanto in ottemperanza alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 gennaio 2003, che ha condannato l'Italia per violazione dei principi comunitari che vietano discriminazioni basate sulla nazionalità, avendo essa riservato, sia pure in luoghi culturali gestiti da Comuni, tariffe di ingresso più favorevoli ai soli cittadini italiani in possesso di particolari requisiti (ad esempio, l'età superiore ad una determinata soglia), escludendo in tal modo dal beneficio gli altri cittadini europei aventi i medesimi requisiti.

Considerato che l'Italia è stata condannata in base al principio per cui lo Stato membro è il solo responsabile, ex art. 226 del trattato di Roma, del rispetto degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario (anche quando, come nel caso di specie, la violazione di detti obblighi è stata determinata dall'osservanza di disposizioni dettate da un ente locale nell'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui è dotato in base all'ordinamento interno), e tenendo conto, altresì, del fatto che la valorizzazione dei beni culturali è materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., è sembrato necessario inserire la statuizione concernente la parità di trattamento tra cittadini dell'Unione europea nella parte dedicata ai principi generali in tema di fruizione nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale.

Le conseguenze derivanti dal mancato recepimento di tale principio sono previste al successivo art. 182, comma 3.

L'**articolo 104**, riguardante la fruizione dei beni culturali di proprietà privata, si richiama all'art. 106 del Testo unico sull'assoggettamento a visita pubblica dei beni culturali privati di eccezionale interesse. Una prima, significativa novità è la soppressione, al comma 3, del potere ministeriale di disporre unilateralmente le modalità

di visita in caso di mancato accordo con il proprietario. Tale norma, infatti, è stata ritenuta eccessivamente lesiva della proprietà privata.

Peraltro, inerendo tale previsione ad una modalità di fruizione, la sua soppressione non è apparsa in contrasto con i principi della legge di delega (che impongono di fare salvi i livelli di tutela attualmente esistenti).

Altra novità di rilievo è costituita dal comma 4, che prevede la possibilità di forme di incentivazione economica da parte della Regione o di altri enti territoriali a favore dei privati proprietari che acconsentano ad assoggettare a visita pubblica i loro beni.

L'**articolo 105** riporta la disposizione dell'art. 103 T.u., relativa alla titolarità delle funzioni di vigilanza sul rispetto dei diritti di uso e godimento pubblici sui beni culturali, con una modifica di rilievo: alla espressione "*il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila*", contenuta nel testo vigente, è stata sostituita quella "*il Ministero e le regioni vigilano*", ritenuta più aderente alla nuova disciplina costituzionale della materia.

Sezione II – Fruizione degli archivi

Nella Sezione II sono state raccolte, con alcune importanti modifiche, le norme relative all'accesso agli archivi contenute negli artt. 107, 108, 109 e 110 del Testo unico, che a loro volta hanno recepito gli artt. 21, 22 e 38, comma 1, lett. b), del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, integrate con le disposizioni del d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854 relative alla competenza del Ministero dell'interno in materia di consultabilità.

Sulle norme in questione è successivamente intervenuto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281, di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ha delegato il governo ad emanare ed armonizzare la disciplina del trattamento dei dati personali a fini storici, statistici e di ricerca scientifica con i principi introdotti dalla legge n. 675/1996. Di tale normativa, che per motivi cronologici non è stato possibile considerare in sede di redazione del Testo unico, si è tenuto conto in questa sede, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni.

Gli artt. 106 e 107 disciplinano la consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato, nonché negli archivi storici delle regioni e degli altri enti pubblici, sulla base di quanto disposto dal d.P.R. n. 1409/1963, come modificato ed integrato (per quello che qui interessa, agli artt. 21 e 21-*bis*) dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 281 del 1999, e dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 del d.P.R. n. 854/1975.

L'**articolo 106** sancisce la libera consultabilità dei predetti documenti, ad eccezione (comma 1):

- dei documenti dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, relativi alla politica estera o interna dello Stato, prima che sia decorso il cinquantennio dalla loro produzione;
- dei documenti contenenti i dati indicati agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996 (cosiddetti "dati sensibili" o relativi a provvedimenti di natura penale), prima di quaranta anni dalla loro produzione. Il limite è elevato a settanta anni per i soli dati idonei a rilevare lo stato di salute, le abitudini sessuali e i rapporti riservati di tipo familiare.

Il comma 2 fa salvo il diritto di accesso, ai sensi della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai documenti sottratti alla libera consultabilità. La richiesta di accesso sarà oggetto di deliberazione da parte delle

amministrazioni pubbliche, statali e non, che detenevano gli atti prima del versamento o del deposito negli archivi.

Il comma 3 assoggetta alla disciplina del comma 1 anche i documenti di proprietà privata depositati, donati, venduti o lasciati in eredità o legato agli archivi di Stato e agli archivi storici degli enti pubblici. Ai privati che depositano o comunque cedono documenti di loro proprietà agli archivi pubblici è riconosciuta la facoltà di disporre la non consultabilità prima del settantennio dalla loro produzione. Ovviamente, tale limitazione non riguarda i depositanti o i cedenti stessi, le persone da essi designate o i loro aventi causa.

L'**articolo 107** disciplina le ipotesi di consultabilità dei documenti riservati.

Al comma 1 si prevede che la consultazione per scopi storici dei documenti riservati è autorizzata dal Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato e della Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati. La Commissione *de qua*, istituita dall'art. 8 del d.lgs. n. 281/1999 (mediante integrazione dell'articolo 2 del d.P.R. n. 854/1975) presso il Ministero dell'interno, e della quale fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, ha il compito di fornire consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla consultazione degli atti e alla tutela della riservatezza pubblica o individuale. ~~Il parere della Commissione sostituisce quello reso, nel testo attualmente vigente, dal Comitato di settore. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.~~

Il comma 2 precisa che la riservatezza dei documenti non viene "derubricata" dal rilascio dell'autorizzazione, anche se l'evento si verifichi in una pluralità di casi: i documenti, infatti, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

Ai sensi del comma 3, anche la consultazione a scopi storici dei documenti riservati è assoggettata a previa autorizzazione, da rilasciarsi secondo le modalità sopra descritte. In tal caso, il parere di cui al comma 1 è reso dal Soprintendente archivistico.

All'**articolo 108**, si è stabilito il principio che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (comma 1); e che gli altri enti ed istituti pubblici provvedono a regolare la consultazione dei propri archivi correnti sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

L'**articolo 109** detta le modalità per l'emanazione della declaratoria di riservatezza dei documenti conservati negli archivi.

L'**articolo 110**, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-*bis* del d.P.R. n. 1409/1963 (introdotto dall'art. 9 della legge n. 281/1999) e dall'art. 22 del medesimo decreto, regola il procedimento per la protezione dei dati personali, qualora il titolare degli stessi abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento.

Infatti, il comma 1 dispone che, in caso di esercizio dei diritti in questione da parte del titolare, i documenti debbano essere conservati unitamente agli atti che attestano l'avvenuto esercizio dei succitati diritti.

Il comma 2 prevede la facoltà per il titolare di disporre il blocco dei dati personali, qualora la loro conoscenza non sia di rilevante interesse pubblico e dalla loro conoscenza

possa derivare un concreto pericolo di lesione della dignità, riservatezza ed identità personale del titolare stesso.

Il comma 3, infine, stabilisce che la consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali, oltre che alle condizioni e modalità generali in precedenza illustrate, è altresì sottoposta alle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'**articolo 111** tratta, al comma 1, delle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di consultazione, da parte degli studiosi, dei documenti contenuti negli archivi privati dichiarati.

Il comma 2 sottrae all'esercizio del diritto di cui al comma 1 quei documenti che, d'intesa fra il privato proprietario dell'archivio ed il Soprintendente archivistico, siano stati riconosciuti riservati o non consultabili in quanto oggetto di deposito, donazione, etc. ai sensi dell'art. 106, comma 3.

Infine, il comma 3 stabilisce che l'accesso agli archivi privati, anche non dichiarati, utilizzati per scopi storici avviene nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 107 e comunque in ottemperanza alle disposizioni sulla protezione dei dati personali dettate all'art. 110, comma 3.

Sezione III - *Uso dei beni culturali*

Gli artt. 112-116 contengono previsioni in materia di diritti di uso e godimento pubblico di beni culturali, di uso individuale degli stessi, di uso strumentale e precario e di riproduzione, di catalogo di immagini fotografiche e di riprese, di incasso e riparto dei proventi derivanti dalle sopraindicate attività nonché dalla vendita dei biglietti di ingresso. Si tratta, dunque, delle norme contenute negli artt. 103 e 114-117 del Testo unico, che sono state riprodotte nel codice con qualche importante integrazione.

In via preliminare appare opportuno dare ragione della logica sottesa al nuovo assetto sistematico delle disposizioni in esame. Si è ritenuto opportuno accorpate in una sola sezione tutte le disposizioni in materia di utilizzazione di beni culturali, sia quando l'utilizzazione coincide con la vocazione ordinaria di detti beni (fruizione pubblica, attesa la natura pubblicistica dell'interesse culturale di cui essi sono espressione), sia quando essa si configura come eccezionale perché riservata ad un numero limitato di soggetti ed ha il suo fondamento in provvedimenti di natura concessoria.

Tale assetto sistematico, che raggruppa le norme in ragione della finalità perseguita (fruizione dei beni culturali, pubblica e privata), è apparso più coerente rispetto a quello del Testo unico, che ha invece disaggregato le norme in questione sulla base dell'attività strumentale che l'Amministrazione pone in essere ai fini della fruizione del patrimonio culturale.

All'**articolo 112** è disciplinato l'uso individuale di beni culturali, prevedendo la potestà del Ministero, delle regioni e degli altri enti territoriali di concedere "*a singoli richiedenti*" l'uso dei beni che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la destinazione culturale dei beni medesimi (comma 1).

Per i beni in consegna al Ministero, il provvedimento concessorio è adottato dal Soprintendente, cui spetta anche la determinazione del relativo canone (comma 2).

Negli artt. 113 e 114 sono state risistemate le disposizioni dell'art. 115 T.u., in materia di uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali, integrate dalla norma inserita all'**articolo 113**, comma 2, ai sensi del quale la riproduzione dei beni

culturali appartenenti allo Stato è vietata qualora consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Di regola, sono consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti, previa autorizzazione del soprintendente. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

E' stata, in tal modo, recuperata la disposizione contenuta nell'art. 51 della legge n. 1089/1939 che il legislatore del 1999 non aveva accolto nel Testo unico ritenendo, probabilmente, che la riproduzione tramite "calco" potesse essere parificata ad ogni altra forma di riproduzione di beni culturali e come tale disciplinata. E' stato, tuttavia, correttamente rilevato, in sede tecnica, che il calco non è una riproduzione commerciale ma una lavorazione di particolare precisione e di alto costo, di solito finalizzata ad esigenze di carattere scientifico estranee allo sfruttamento economico del bene; ma soprattutto, che tale lavorazione espone a rischio l'originale. Essa, infatti, se compiuta con tecniche meno sofisticate, normalmente adoperate a scopo commerciale, può deturpare o provocare il distacco di piccole parti dell'originale. Per i suesposti motivi, si è ritenuto opportuno ripristinare il divieto *ex l.1089/1939*, a tutela dell'originale, e consentire solo il calco da copie già esistenti, previa autorizzazione soprintendentizia.

All'**articolo 114** sono state raccolte le disposizioni relative a canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzioni.

L'**articolo 115** riprende il contenuto dell'art. 116 T.u., avente ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, elevandolo, con le opportune modifiche, al rango di principio generale, e così chiudendo il sistema dell'utilizzo di beni culturali per fini strumentali e precari e della loro riproduzione.

L'**articolo 116** è omologo all'art. 117 del Testo unico, rispetto al quale però amplia l'ambito delle ipotesi disciplinate, dando ad esse carattere sistematico così da costituire in materia un principio generale valido per tutti gli enti pubblici territoriali, oltre che per lo Stato.

Al comma 1 si afferma il principio della pertinenza degli incassi di qualunque natura derivanti dalla fruizione collettiva o individuale di beni culturali agli enti territoriali cui i singoli beni appartengono o sono affidati in consegna, qualora siano gestiti in forma diretta. In tal modo è sancito che gli utili derivanti dalla gestione di un bene culturale spettano all'ente che si assume l'onere della gestione stessa.

Il comma 2 riprende dalla corrispondente norma del Testo unico criteri e procedure per l'incasso dei proventi in questione.

Il comma 3 rende infine esplicito un principio contenuto nella norma-fonte (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 78, che rinvia all'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332), concernente la destinazione degli utili ricavati dalle attività di fruizione di beni statali, individuando negli interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi della cultura, nonché nell'espropriazione e nell'acquisto di beni culturali, la finalizzazione tipica di tali risorse.

Il comma 4, invece, fissa analogo principio per i beni gestiti da altri soggetti pubblici, indicando genericamente, quale vincolo di destinazione degli incassi, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale.

CAPO II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Atteso che, nella Parte I del codice, relativa ai principi generali, si è provveduto a definire la valorizzazione del patrimonio culturale e a disciplinare il rapporto tra la funzione di tutela e quella di valorizzazione (art. 6), nel Capo II del Titolo II sono state inserite le norme statali di principio destinate a fornire la necessaria cornice alla disciplina normativa concorrente delle regioni, in attuazione dell'art. 117 Cost., nonché del criterio direttivo dettato dall'art. 10, comma 2, lett. a) della legge delega n. 137/2002.

In questo Titolo sono state collocate le disposizioni relative alla valorizzazione dei beni culturali, mentre in materia di valorizzazione dei beni paesaggistici dispone la Parte III.

L'**articolo 117** delinea i caratteri dell'attività di valorizzazione dei beni culturali.

Il **comma 1**, infatti, precisa che essa "è *ad iniziativa pubblica o privata*".

Il **comma 2** definisce poi il contenuto dell'attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica. Essa consiste nella "*costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie e strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni e al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6*".

Il **comma 3** qualifica l'attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica di beni culturali altrui, pubblici o privati, come "*servizio pubblico*" di valorizzazione, così da estendere ad essa alcuni principi di derivazione comunitaria (libertà di partecipazione, pluralità di soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. Da tale qualificazione si ricava, *a contrario*, che l'attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica, effettuata su beni culturali di pertinenza del soggetto pubblico che la promuove, costituisce mera attività materiale, integrativa della funzione istituzionale del soggetto stesso.

All'attività di valorizzazione ad iniziativa privata è dedicato il **comma 4**, che la definisce attività socialmente utile e ne riconosce la finalità di solidarietà sociale.

Gli artt. 118 e 119 sono dedicati, rispettivamente, alla valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica e a quella dei beni di proprietà privata.

L'**articolo 118** disegna il modello d'elezione per lo svolgimento coordinato, armonico ed integrato di attività e servizi di valorizzazione dei beni culturali pubblici, e individua negli accordi di programma lo strumento ordinario per la sua attuazione; pur prevedendo la possibilità di fare ricorso ad altre forme di accordi ed intese.

In tal modo, facendo leva sul principio di collaborazione, si è ritenuto di superare ogni possibile contrapposizione o/o rivendicazione di competenze che la formulazione degli artt. 117 e 118 Cost. potrebbe altrimenti innescare in *subiecta materia*, tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali.

Ovviamente, qualora l'accordo non sia raggiunto neanche al livello decisionale politico, previsto al **comma 2**, si afferma il criterio della titolarità dell'attività di valorizzazione in ragione della pertinenza dei beni.

Il **comma 3** considera l'ipotesi di attività o servizi di valorizzazione che abbiano ad oggetto beni privati, stabilendo il principio che in tali casi agli accordi di programma fra enti debbano seguire appositi accordi di cooperazione con i privati interessati.

Nell'attività di valorizzazione, infine, ai sensi del comma 4, possono trovare

spazio e coinvolgimento anche le associazioni di volontariato che operino nel settore della valorizzazione.

L'**articolo 119** prevede forme di sostegno pubblico alle attività e strutture di valorizzazione dei beni culturali privati, dettando come criterio per l'adozione di tali ausili la rilevanza dei beni stessi.

Anche in questo caso, il comma 3 prevede che le modalità di fruizione siano definite d'intesa con l'interessato al momento stesso dell'adozione della misura di sostegno.

L'**articolo 120** prevede, al comma 1, la possibilità che lo Stato e gli altri enti territoriali interessati possano fissare livelli minimi di valorizzazione, al fine di fornire una ospitalità standard ai visitatori dei musei. E, dopo aver indicato al comma 2 la procedura di approvazione di tali livelli, al comma 3 stabilisce l'obbligo, a carico dei soggetti incaricati della valorizzazione, di assicurare il rispetto dei livelli minimi come sopra definiti.

Seguono due articoli di grande rilevanza e di notevole impatto sulla gestione dei servizi e delle attività di valorizzazione dei beni culturali. Si tratta degli artt. 121 e 122, concernenti le forme di gestione ed il regime di tutela dei beni culturali conferiti, o concessi in uso.

L'**articolo 121**, tenuto conto della natura pubblica delle attività o servizi di valorizzazione e della funzione di interesse pubblico assolta dai beni che ne sono oggetto, prevede che la gestione di dette attività e servizi sia la gestione possa avvenire in via *diretta o indiretta* (comma 1).

La gestione diretta è attuata da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante apposite strutture organizzative interne provviste di idoneo personale tecnico e dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile adeguate alla varietà organizzativa e ordinamentale degli enti cui tali strutture pervengono (comma 2).

Ai sensi del comma 3, il ricorso alla gestione *esternalizzata* o indiretta delle attività e dei servizi di valorizzazione è condizionato alla impossibilità di assicurare diversamente un migliore livello di fruizione pubblica dei beni culturali.

In tale ipotesi, ai sensi del comma 4, l'esternalizzazione può avvenire mediante: a) affidamento diretto a fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, tutti costituiti o partecipati in misura prevalente dall'amministrazione pubblica cui pertengono i beni da valorizzare; b) concessione ad altri soggetti, scelti a seguito di valutazione comparativa sulla base di progetti presentati.

La scelta delle forme di gestione – ossia la scelta tra l'affidamento diretto e la concessione – è effettuata sulla base di un giudizio comparativo basato sulla valutazione degli obiettivi di valorizzazione conseguibili e dei relativi mezzi, metodi e tempi.

Il comma 5 prevede che, previo accordo tra i titolari dei servizi o delle attività, gli affidamenti e le concessioni possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.

Il comma 6, poi, indica i *contratti di servizio* quale fonte di disciplina del rapporto tra il titolare del servizio o della attività ed il gestore; nei contratti sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti ed i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare del servizio.

I successivi commi 7 e 8 sono dedicati, invece, al conferimento ed alla concessione in uso di beni culturali. Così, al patrimonio o al capitale dei soggetti

affidatari , il titolare del servizio o dell'attività può partecipare anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Ad ogni modo, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale della partecipazione del titolare del servizio o dell'attività alla società o alla fondazione, nonché in caso di scioglimento o fallimento della società o di estinzione della fondazione ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento del servizio o dell'attività. In aggiunta, agli affidamenti e alle concessioni può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.

Da ultimo, in base al comma 9, il Ministero e le regioni definiscono d'intesa modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni sopra riportate. In mancanza, ciascun ente adotterà criteri *ad hoc* per i beni di propria pertinenza, in conformità al criterio residuale individuato nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 118.

L'**articolo 122** deve essere letto in connessione con le disposizioni dell'art. 121, commi 7 e 8, poiché si riferisce alla tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso, prevedendo che tali beni restino a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Per conseguenza, le funzioni di tutela rimangono attribuite al Ministero, che provvede in merito anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.

Nell'**articolo 123** sono confluiti i principi generali contenuti nelle disposizioni di cui agli artt. 112 e 113 del Testo unico, concernenti i c.d. "servizi aggiuntivi".

Al comma 1 è prevista la facoltà di istituire servizi di assistenza e ospitalità presso gli istituti ed i luoghi culturali di proprietà pubblica.

Il comma 2 ripropone fedelmente la elencazione esemplificativa dei servizi aggiuntivi già contenuta nel comma 2 dell'art. 112 T.u.

Il comma 3 prevede la possibilità della gestione integrata dei servizi aggiuntivi con gli altri servizi ordinariamente ritenuti essenziali per la funzionalità dei siti *de quibus* (pulizia, vigilanza e biglietteria).

Il comma 4, per quel che concerne i criteri di gestione di detti servizi, rinvia a quanto previsto dall'art. 121.

Infine, il comma 5 rinvia all'art. 116 per quanto attiene ai criteri di incasso e riparto dei canoni di concessione dei servizi in questione.

L'**articolo 124** introduce una disposizione affatto nuova che contempla la possibilità di accordi tra il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università, finalizzati alla realizzazione, promozione e sostegno, anche congiunto, di ricerche e studi sul patrimonio culturale (comma 1).

In tale quadro è prevista (facoltativamente), sempre mediante accordi tra il Ministero e le regioni e con il possibile concorso di università e di altri soggetti pubblici e privati, l'istituzione di centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, a livello regionale o interregionale, al fine di raccogliere e diffondere i risultati degli studi e delle ricerche (comma 2).

L'**articolo 125** concerne la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale negli istituti di istruzione. Anche qui si è imposta la necessità di estrapolare da

disposizioni originariamente dettate con riferimento alla sola attività ministeriale norme di principio valide per tutti i soggetti pubblici titolari di potestà amministrative in materia di valorizzazione.

Si è inoltre dovuto tener conto delle disposizioni introdotte, sull'argomento, dalla legge 12 luglio 1999, n. 237 e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513.

Ne è scaturito un testo alquanto mutato rispetto all'omologo art. 111 T.u., che prevede: al comma 1, la possibilità di accordi tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti territoriali interessati per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti; al comma 2, la possibilità che, sulla base dei predetti accordi, le autorità che hanno in consegna i luoghi della cultura stipulino convenzioni con le scuole di ogni di ogni ordine e grado al fine di elaborare percorsi didattici, preparare materiali e sussidi audiovisivi, formare ed aggiornare il personale docente.

L'obiettivo delle due ultime disposizioni è quello di elevare a sistema la collaborazione tra Ministero, regioni ed istituzioni scolastiche o universitarie e di ricerca, per finalità di ampliamento e di diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, aspetti questi tra i più significativi della valorizzazione e difficilmente attuabili attraverso il mero svolgimento delle attività istituzionali ripartite fra i vari enti interessati in ragione delle rispettive competenze.

Nuove sono anche, e di rilievo, le due disposizioni che chiudono il Titolo II, dedicate, rispettivamente, alla sponsorizzazione ed alle fondazioni bancarie.

Com'è noto, l'istituto della sponsorizzazione trova, nel nostro ordinamento, una prima definizione – ma non un'autonoma regolamentazione – nell'art. 8, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Alla norma definitoria ha fatto poi seguito un apposito regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, contenuto nel d.m. Poste e telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581.

Tuttavia, la definizione cui si faceva riferimento, ancorché integrata dall'art. 2 del citato regolamento, non è apparsa idonea a ricomprendere nel suo ambito fattispecie pertinenti ad altri aspetti del medesimo fenomeno. Infatti, posto che la sponsorizzazione si caratterizza, a seconda dei casi, come contratto gratuito modale o come contratto atipico oneroso; e che, in entrambi i casi, la finalità ultima dello *sponsor* è la promozione del nome, marchio, immagine, attività o prodotto della propria impresa, si è ritenuto opportuno disegnare una figura di sponsorizzazione che tenga conto delle peculiarità del bene culturale. Perciò, pur lasciando libertà alle parti contraenti sia in ordine alla opzione tra le due forme di contratto sopra richiamate sia in ordine ai contenuti generali del contratto medesimo, si sono fissati condizioni e limiti della sponsorizzazione in ambito culturale, di modo che essa si attui in ogni caso in forme compatibili con il carattere storico artistico, l'aspetto e il decoro del bene sponsorizzato.

Pertanto, l'**articolo 126** codifica, al comma 1, la definizione della sponsorizzazione culturale, tale intendendo "*ogni forma di sostegno finanziario da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi*".

Al comma 2 si specificano i modi ed i limiti della promozione, rimettendo alla sede contrattuale la fissazione, di volta in volta, delle forme compatibili con la natura del

bene da tutelare o valorizzare.

Alla stessa sede il comma 3 rinvia per l'individuazione delle modalità di erogazione del contributo nonché delle forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

L'**articolo 127** contempla una ulteriore forma di sostegno all'attività di valorizzazione dei beni culturali, attuabile mediante la stipula di protocolli di intesa tra il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, da un lato, e le fondazioni bancarie dall'altro.

La norma ha lo scopo di fissare il principio dell'equilibrio degli impieghi delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle fondazioni stesse per il settore dei beni culturali, che – com'è noto – è uno dei quattro settori ammessi a beneficiare della attività di sostegno economico svolta da tali enti, ai sensi della normativa che ne disciplina organizzazione, funzioni e finalità (v. d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 come modificato dall'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 80 della legge 27 dicembre 2002 n. 289).

TITOLO III *Norme transitorie e finali*

Sono state raccolte in questo Titolo III, ultimo della Parte II, alcune delle “*disposizioni generali e transitorie*” che la disciplina vigente ospita, in modo non del tutto appropriato, nella Sezione III del Capo I dedicato, nell’ambito del Titolo I, all’individuazione dell’oggetto della tutela: si tratta infatti di disposizioni la cui portata si estende alla tutela nel suo complesso e non a singoli aspetti di questa.

L’**articolo 128** prevede, al **comma 1**, la possibilità di conferma delle notificazioni precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, ai fini della loro trascrizione, a seguito di una nuova istruttoria, onde verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dell’interesse culturale. Anche per tale ragione, si è ritenuto opportuno eliminare la previsione di un termine entro il quale procedere alla detta conferma, tanto più che sia il Testo unico sia l’art. 71 della legge n. 1089/1939 rinviano al termine “*stabilito nel regolamento*”, che in entrambi i casi non è stato adottato.

I **commi 2 e 3** si occupano dell’efficacia delle “notifiche” emanate a norma della legge n. 1089/1939 nonché delle “dichiarazioni” notificate ai sensi del d.P.R. n. 1409/1963 e del d.lgs n. 490/1999. L’efficacia di detti provvedimenti viene, in via generale, confermata, fatta salva l’ipotesi di elementi di fatto sopravvenuti oppure in precedenza non conosciuti o non valutati, in presenza dei quali il Ministero può, d’ufficio o a richiesta dell’interessato, rinnovare il procedimento di dichiarazione.

Il **comma 4**, infine, estende anche al provvedimento conclusivo del procedimento di revisione la forma di gravame in via amministrativa già prevista per le altre forme di dichiarazione, e con le medesime modalità.

Con le modifiche sopra riportate si è voluto introdurre nel sistema un principio di garanzia inteso ad assicurare in ogni momento la coerenza tra l’azione amministrativa e l’interesse pubblico al cui perseguimento essa è finalizzata.

L’**articolo 129**, sotto la rubrica “Provvedimenti legislativi particolari”, raggruppa le prescrizioni già contenute negli artt. 14 e 18 del Testo unico.

Infatti, il **comma 1** riproduce l’art. 18 T.u. la disposizione dell’art. 18 T.u., che fa salvi i provvedimenti legislativi di carattere speciale aventi ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico; depurandolo, tuttavia, del riferimento al d.P.R. n. 20 settembre 1973, n. 791, concernente la salvaguardia di Venezia e Chioggia, che vi è stato inserito a titolo esemplificativo ma che si risolve, a ben vedere, in un inutile appesantimento del testo.

Allo stesso modo, il **comma 2** conferma, nella sostanza, il disposto dell’art. 14 T.u. in materia di persistente validità delle norme relative alle raccolte artistiche ex fidecommissarie.

L’**articolo 130** riprende la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 12 T.u., che definisce l’arco temporale di validità delle norme regolamentari *ex rr.dd.* 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363.

A differenza, tuttavia, della disposizione vigente, che collega la cessazione della efficacia delle predette norme alla emanazione di un unico regolamento attuativo dell’intero Testo unico, la disposizione in esame, tenendo conto delle scelte operate in sede di revisione degli strumenti attuativi della codificazione, raccorda la cessazione

dell'efficacia dei regolamenti attualmente vigenti alla entrata in vigore dei singoli strumenti attuativi sostitutivi previsti dal codice.

PARTE TERZA
Beni paesaggistici

TITOLO I
Tutela e valorizzazione

CAPO I
Disposizioni generali

L'**articolo 131** indica appunto al comma 1 la definizione di *paesaggio*, desunta dall'articolo 1 della Convenzione europea del paesaggio. La Convenzione ha infatti indicato la definizione del paesaggio, evidenziando la necessità di individuare quelle misure generali che realizzino non solo la sua protezione, ma anche la sua corretta gestione attraverso gli specifici obiettivi di qualità paesistica. In attesa della imminente ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano si è comunque ritenuto di dover adeguare la normativa in materia. Il comma 2 indica quali siano le funzioni pubbliche che si riferiscono al paesaggio, al fine di giustificare il potere di tutela e quello di valorizzazione e di esprimerne la *ratio* ispiratrice.

~~L'**articolo 132** *Cooperazione* dispone appunto la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, finalizzata a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano di adottare le misure sul paesaggio oggetto dei successivi articoli. La disposizione elenca quali siano le finalità delle misure: quelle della tutela, della pianificazione, del recupero, della valorizzazione, della gestione degli interventi che incidono sul paesaggio, modificandolo, dell'orientamento e dell'armonizzazione delle trasformazioni che vengono provocate dai diversi processi sociali, economici ed ambientali che hanno inevitabili riflessi sul paesaggio stesso. La prospettiva nella quale vengono collocate le misure è quella dello sviluppo sostenibile, prospettiva indicata nell'articolo 1, lettera e) della Convenzione europea del paesaggio e rinvenibile anche nell'articolo 2, lettera e) dell'accordo del 19 aprile 2001. Il comma 3 dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di diffondere la conoscenza del paesaggio, in linea con quanto disposto dalla Convenzione nell'articolo 6, lettera B.~~

L'**articolo 133** *Convenzioni internazionali* dispone che le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformino ai principi della cooperazione fra gli Stati ed alle convenzioni in materia che siano rese esecutive in Italia. L'articolo riprende sostanzialmente il dettato dell'articolo 148 del Testo unico. La previsione appare poi in particolare ispirata dalla necessità di una immediata applicazione della Convenzione europea del paesaggio da parte di tutti gli organismi pubblici che si occupano del paesaggio, in attesa della ratifica dell'atto. La Convenzione è quindi il parametro di riferimento rispetto alla concezione generale del paesaggio ed ai principi ispiratori dell'attività di tutela.

L'**articolo 134** *Beni paesaggistici* specifica quali siano i beni paesaggistici. Gli immobili e le aree sono indicati per mero rinvio alle rispettive norme che li descrivono, scelta questa, peraltro già operata dal legislatore del Testo unico all'articolo 138. Oltre ai beni già individuati dalla normativa previgente vengono indicati anche gli immobili e le aree che possono essere sottoposti a tutela dal piano paesaggistico, scelta questa già

operata dalla Regione Molise e dalla regione Lazio. Il comma 2 specifica come dai limiti alla facoltà di disposizione e godimento derivanti dall'individuazione dei beni paesaggistici non discenda alcun diritto ad indennizzo, recependo quindi l'orientamento costantemente manifestato dalla Corte Costituzionale e reintroducendo la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ma non reiterata nel Testo unico.

L'**articolo 135 Pianificazione paesaggistica** definisce l'ambito della pianificazione e le sue finalità. Il comma 1 riprende il dettato dell'articolo 2 dell'accordo del 19 aprile 2001 e dispone in ordine alla pianificazione paesistica. L'*incipit* del comma 1 stabilisce che le regioni assicurino l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio. L'attività è perciò finalizzata a seguire due grandi direttrici: quella della salvaguardia e quella della valorizzazione, quindi della tutela attiva del territorio di ogni regione. Tanto è vero che il periodo successivo del comma riferisce l'attività pianificatoria regionale al *territorio*. E' questa la prima innovazione in materia di paesaggio, apportata dal decreto legislativo. E' infatti sufficiente confrontare le previsioni contenute nell'articolo 135 con quelle dell'articolo 149 del Testo unico, per verificare che viene superato un problema di fondo sotteso al Testo unico. Ed infatti, per i limiti della legge di delega, l'articolo 149 ha potuto solo coordinare le norme ~~previgenti in materia di pianificazione paesistica. In esso sono quindi confluite le~~ disposizioni contenute nell'articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, comunemente nota come legge Galasso., dal quale è derivato l'obbligo per le regioni di redigere piani territoriali paesistici o piani urbanistico-territoriali, al fine di individuare la specifica normativa per l'utilizzazione e la valorizzazione di quei beni vincolati *ope legis* ora enumerati dall'articolo 146 del medesimo Testo unico. Il comma 2 dell'articolo 149 ha invece recepito il contenuto dell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1939, n. 1497, indicando la facoltà di pianificare dal punto di vista paesistico i *complessi di cose immobili e le bellezze panoramiche* che sono stati oggetto di uno specifico provvedimento che ne abbia dichiarato il notevole interesse pubblico. Di fatto, diverse regioni e lo stesso Ministero hanno incluso nei piani territoriali paesistici tutte le aree tutelate, si è cioè adempiuto all'obbligo e si è esercitata la facoltà. D'altra parte, il ricorso allo strumento alternativo del piano urbanistico-territoriale, ha reso possibile per le regioni la pianificazione anche degli ambiti non vincolati. Tali elementi hanno quindi ispirato il dettato dell'articolo 135 che estende l'attività pianificatoria all'intero territorio regionale. L'equiordinazione dei due strumenti pianificatori stabilita dalla legge Galasso e poi dall'articolo 149 del Testo unico per *le finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali* (cfr. comma 1 dell'articolo 149), appare nell'articolo per così dire duplicata: al piano paesaggistico viene infatti consentito di contemplare l'intero territorio regionale. La finalità della norma è quella di realizzare, attraverso la pianificazione obbligatoria per l'intera regione, una efficace salvaguardia dei diversi *paesaggi* e di quelle caratteristiche meritevoli di tutela e di definirne le modifiche compatibili, la trasformazione ed il recupero. Il comma 2 stabilisce che il piano paesaggistico definisca le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero del paesaggio tutelato, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio in relazione alla salvaguardia dei valori esistenti, ma anche alle prospettive di sviluppo sostenibile.

CAPO II

Individuazione dei beni paesaggistici

L'**articolo 136** *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* enumera i beni soggetti alle disposizioni di tutela per l'intrinseco valore che determina la scelta di dichiararne con esplicito atto il notevole interesse pubblico. I beni indicati sono quelli già riconosciuti dall'articolo 139 del Testo unico. Per quanto attiene ai *complessi di cose immobili* di cui alla lettera c) si è ritenuto di enumerare esplicitamente *i centri storici, gli antichi castelli, villaggi o borghi, gli agglomerati urbani*. In merito si evidenzia che il numero 3 dell'articolo 1 della legge n. 1497 del 1939 già individuava fra i beni soggetti alla legge stessa per il loro notevole interesse pubblico "... *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale...*" Il relativo regolamento d'attuazione, Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'articolo 9, punto 4, chiarisce come nota essenziale di tale complesso debba essere "...*la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano...*". Il dettato predetto è stato in effetti utilizzato per sottoporre a tutela numerosi centri storici, villaggi e borghi in diverse Regioni italiane, caratterizzati sia da identità estetico-culturale ancora sufficientemente preservata o preservabile da incisivi fenomeni edilizi, che da pregevoli elementi storico-architettonici ed in genere dal positivo inserimento in un contesto ambientale a sua volta meritevole di tutela. Una rilevazione statistica svolta per gli anni 1943-1978 ha permesso di accertare che su 2166 decreti di vincolo ex lege 1497/1939, ben 129 riguardavano centri storici e comunque altri 614 avevano per oggetto un intero territorio comunale.¹ Anche successivamente diversi centri storici sono stati vincolati quali beni paesisticamente rilevanti. Si è quindi ritenuto opportuno riconoscere nella norma il dato fattuale. Inoltre sono state contemplate le *zone di interesse archeologico*. Ciò in quanto tali zone sono attualmente individuate sia dal Ministero che dalle regioni con provvedimenti espressi di carattere ricognitivo, atti che includono un'area specifica o un intero comprensorio fra le *zone di interesse archeologico* indicate nell'articolo 146, comma 1, lettera m) del Testo unico. Questa scelta è stata determinata da due elementi: la necessità di dare certezza di riconoscimento del bene protetto che, a differenza degli altri beni pur enumerati nel medesimo articolo 146, non ha quelle qualità fisiche connaturate che ne consentano un'agevole individuazione e la giurisprudenza formatasi sulla questione. Ed infatti nella nota sentenza n.951/90 la VI sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la tutela prevista dall'articolo 1, lettera m) della legge n. 431 del 1985 è "... *distinta da quella di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, avendo ad oggetto non già direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio. La fattispecie legale in questione non presuppone la necessità dell'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico in via amministrativa (ai sensi della legge n. 1089 del 1939) o, eccezionalmente legale...*".²

L'**articolo 137** *Commissioni provinciali* stabilisce che con atto regionale sia costituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare le

¹ cfr. A.POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982, pag. 233

² Sul punto si confrontino anche Consiglio di Stato, VI, 14.10.1998, n. 1391, Cass., III, 01.02.2001, n. 1012, TAR Toscana, III, 06.03.1996, n. 185.

proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, commissione già prevista sia nella legge n. 1497 del 1939 che nell'articolo 140 del Testo unico. Per quanto attiene alla composizione il comma 2 indica quali membri di diritto della commissione il soprintendente regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, il soprintendente per i beni archeologici. La partecipazione dei soprintendenti alle commissioni provinciali costituisce un concreto strumento di collaborazione fra Stato e regioni per garantire una tutela efficace dei beni che si rivelino pregevoli. Ferma restando l'autonomia delle regioni nell'articolare la composizione delle commissioni prevedendo anche la presenza delle rappresentanze degli enti locali, si è comunque previsto nel comma 2 che la commissione possa procedere all'audizione dei sindaci interessati e consultare esperti.

L'articolo 138 *Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico* è relativo alla potestà regionale di dichiarare il notevole interesse pubblico dei beni e delle aree indicati all'articolo 136. La verifica della giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato formatasi su tale potestà ha orientato ad eliminare il riferimento al termine *elenchi* contenuto nella legge n. 1497 del 1939 e riprodotto negli articoli 140 e 144 del Testo unico. Ed infatti, le procedure fin qui seguite sia dalle Commissioni provinciali per le bellezze naturali che dagli uffici ministeriali danno luogo a proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico che, ove condivise dai competenti organi, confluiscono in un provvedimento regionale o ministeriale di dichiarazione. Il comma 1 attribuisce alla commissione provinciale il compito di valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico dei beni, dopo aver acquisito le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali e di formulare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'iniziativa può essere della stessa commissione ma anche della regione, della provincia, delle città metropolitane, dei comuni. E' onere della proposta la motivazione delle specifiche caratteristiche *storiche, culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetiche* dell'immobile o dell'area e l'indicazione delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione del bene, così come previsti dall'articolo 143 relativo al piano paesaggistico. Ciò costituisce una forte innovazione rispetto alle previsioni attuali. La dichiarazione non si connota infatti soltanto come un provvedimento conservativo ma anche di gestione del bene e si inserisce nel sistema di tutela previsto dal piano paesaggistico. Il comma 2 chiarisce come, dopo l'approvazione del piano paesaggistico le nuove proposte siano finalizzate a stabilire una disciplina di tutela e valorizzazione maggiormente rispondente alle caratteristiche dei beni contemplati e come le stesse proposte costituiscano parte integrante del piano paesaggistico. Si intende quindi superare la dicotomia oggi di fatto esistente tra il sistema dei vincoli e quello della pianificazione, costruendo un sistema di tutela per così dire *integrato*.

L'articolo 139 *Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* stabilisce al comma 1 l'obbligo di affissione delle deliberazioni assunte dalla commissione all'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di novanta giorni, obbligo questo già sussistente sia nella legge n. 1497 del 1939 che nell'articolo 140, comma 5 del Testo unico. Si è però preferito indicare il termine in giorni piuttosto che in mesi, per consentire un calcolo più agevole. Viene disposta al comma 2 la contestuale notizia della deliberazione della commissione sui quotidiani, così come già stabilito dall'articolo 140, comma 6 del Testo unico ed anche sui siti

informatici della regione, della provincia e del comune. Il comma 3 attribuisce ai soggetti interessati la facoltà di presentare osservazioni sulla deliberazione entro sessanta giorni successivi *alla pubblicazione all'albo pretorio* della stessa. In tal senso si è modificato e precisato il dettato dell'articolo 141, comma 1 del Testo unico. Allo stesso tempo si sono rese speculari le due previsioni contenute nel Testo unico : quella del richiamato articolo 141 che indicava il termine di tre mesi per presentare osservazioni in ordine alla proposta formulata dalla commissione provinciale e quella dell'articolo 144 che indicava invece il termine di sessanta giorni per presentare osservazioni in ordine alla proposta formulata dalla soprintendenza. Il termine di sessanta giorni è apparso più che congruo, anche per garantire un ragionevole tempo di conclusione del procedimento. Il comma 4 dell'articolo 139 impone alla regione l'obbligo di avviare il procedimento di dichiarazione per i beni indicati alle lettera *a)* e *b)* dell'articolo 132, beni noti in dottrina quali *bellezze individue*, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene stesso ed al Comune. Il comma 5 specifica gli elementi che debbono costituire il contenuto della comunicazione. E' stata quindi costruita una procedura analoga a quella di dichiarazione dei beni culturali rinvenibile nella parte seconda del Codice

L'articolo 140 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza* dispone in merito al provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico ed alle relative misure di conoscenza. Nell'articolo sono state infatti coordinate le seguenti disposizioni già contenute nel Testo unico: al comma 1 la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 141 del Testo unico, relativa all'adozione dell'atto regionale; al comma 2 la previsione contenuta nell'articolo 143 del Testo unico, relativa al provvedimento di dichiarazione per le *bellezze individue* ed all'obbligo di trascrizione dello stesso nei registri immobiliari; ai commi 3 e 4 le previsioni contenute nell'articolo 142 del Testo unico, relative alla pubblicazione del provvedimento regionale sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino regionale.

Nell'**articolo 141** *Provvedimenti ministeriali* è stata costruita, la procedura che consente al Ministero di provvedere in via sostitutiva per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Preliminarmente all'analisi della disposizione è bene operare alcune riflessioni. Il dettato testuale dell'ultimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 616/1977, disposizione poi sostituita dall'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, riserva allo Stato una potestà di integrare gli elenchi delle bellezze naturali, potestà definita da costante giurisprudenza quale concorrenziale con quella delle regioni.³ La Corte Costituzionale nella sentenza 14/07/1998, n. 334, nel ribadire quanto già sostenuto in precedenti sentenze sul potere autonomo e concorrenziale dello Stato di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle Regioni ha chiaramente dichiarato che lo Stato può introdurre aggiunte all'elenco senza che possa al riguardo operarsi una distinzione tra località prese in considerazione o meno nel separato procedimento regionale posto in essere nell'esercizio della delega. Ed anzi si deve ritenere che l'inclusione di località nell'elenco di individuazione delle bellezze naturali può legittimamente avere riguardo a località per le quali vi sia stata una espressa determinazione negativa da parte della Regione, oltre a quelle non incluse per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, ovvero per difetto di iniziativa

³A riguardo cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, VI, 31/07/1990, n.740; 31/12/1993, n. 1160; 03/02/1994, n. 79 (cfr. Sez. VI, 20/01/1998, n. 106; 08/04/2002, n. 1898; 20/05/2002, n. 2724.

dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale. Né il Ministero nell'esercizio del potere concorrente ha l'obbligo di verificare l'inerzia regionale. Ed infatti "...la Regione non ha lo specifico obbligo (giuridicamente coercibile) di emanare provvedimenti di ulteriore imposizione del vincolo paesistico e di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali (come individuate dallo Stato o dalla Regione). Essa infatti è titolare di un potere tecnico-discrezionale, il cui esercizio (o non esercizio) è di per sé insindacabile, sia in sede amministrativa dal Ministero (che può direttamente provvedere al riguardo), sia in sede giurisdizionale dagli organi di giustizia amministrativa..."(Cons. Stato, Sez. VI, 20/05/2002, n. 2724) e pertanto, per emanare un provvedimento ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico, non deve essere contestato alcun inadempimento della Regione, per definizione inconfigurabile. Al fine di conservare il potere ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata costruita una disposizione che attribuisce al Ministero un potere sostitutivo. La finalità della norma è quella di garantire comunque l'efficace salvaguardia degli immobili e delle aree meritevoli di tutela, nonché il ruolo di cogestione dello Stato nella tutela del paesaggio. Il comma 1 attribuisce quindi al soprintendente il compito di richiedere al Ministero di dichiarare il notevole interesse pubblico di un immobile o di un'area laddove la commissione non provveda, ovvero alla proposta della Commissione non consegua il provvedimento regionale. Nei commi seguenti è indicato il procedimento ministeriale di dichiarazione. Nel comma 2 si dispone che l'organo ministeriale competente effettui l'istruttoria per l'eventuale formulazione della proposta di dichiarazione. Il comma 3 è relativo alla pubblicazione della proposta all'albo pretorio dei comuni, a norma dell'articolo 139. Il comma 4 è relativo alla contestuale pubblicazione della notizia della proposta sui quotidiani e sul sito informatico del Ministero. Il comma 5, come già sopra detto specularmente al dettato del comma 3 dell'articolo 139, attribuisce alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle associazioni individuate ed agli altri soggetti interessati la facoltà di presentare osservazioni sulla deliberazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio. Il comma 6 dispone per gli obblighi relativi alle bellezze individue. Il comma 7 stabilisce che il Ministero, valutate le osservazioni, provveda alla dichiarazione con proprio decreto. Infine i provvedimenti sono stati sottratti al controllo di legittimità della Corte dei conti. Ciò in quanto la Corte dei conti con l'avviso n. 8/8 del 26 febbraio 1994 rilevava l'obbligatorietà di rassegnare al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti ministeriali di vincolo emessi dal questa Amministrazione ai sensi della legge n. 1497 del 1939, all'epoca vigente. A supporto del rilievo la Corte richiamava in merito l'articolo 3, primo comma, lettera c della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ritenendo che i provvedimenti suddetti fossero "*atti normativi a rilevanza esterna*". Il Ministero si conformava al rilievo sopracitato, trasmettendo alla Corte dei conti sia i decreti ministeriali *ex lege* n. 1497 del 1939, sia quelli emanati ai sensi dell'articolo 1, lettera m) della legge n. 431 del 1985. Successivamente la questione è stata di nuovo sottoposta alla Corte che ha però ribadito l'obbligo con rilievo n. 9 del 29 gennaio 2001 nel quale si sostiene che tutti i provvedimenti di tutela relativi ai beni culturali ed ai beni paesaggistici siano da assoggettare al controllo alla luce degli articoli 8 e 20 della legge n. 47/1985 e degli effetti penali che ne conseguono. Gli uffici ministeriali hanno evidenziato alla Commissione come il puntuale adempimento ai rilievi della Corte abbia notevolmente inciso sull'attività sottolineando come l'efficacia dei decreti di vincolo sia spesso affidata alla rapidità ed alla tempestività dell'adozione, soprattutto nel caso in cui, nelle

more dell'istruttoria, venga emanato un provvedimento interinale di inibizione e/o di sospensione dei lavori che impedisca ogni illecita alterazione del bene meritevole di tutela. L'acquisizione del visto di controllo della Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale, non ha mai finora comportato un periodo di tempo inferiore ai due mesi, finendo quindi per costituirsi quale aggravio procedurale a discapito della tempestività dell'atto sottoposto a controllo. Appare quindi evidente come tale obbligo penalizzi fortemente l'attività istituzionale, rischiando di vanificare l'azione di salvaguardia intrapresa dal Ministero. A riguardo sono stati individuati i seguenti elementi che contrastano con la tesi della Corte dei conti:

- i provvedimenti ministeriali non hanno le caratteristiche di generalità proprie degli atti normativi;

- i provvedimenti non sono finalizzati a dettare una disciplina astratta, ma, al contrario, individuano in concreto beni meritevoli di tutela.

- la Corte Costituzionale e conformemente il Consiglio di Stato hanno chiarito come i beni culturali abbiano valore per le loro qualità intrinseche e costituiscano una categoria il cui interesse pubblico è originario. L'Amministrazione, dichiarando l'interesse del bene, non ne modifica la situazione che è comunque preesistente all'atto provvedimentale, ma semplicemente individua il bene stesso nelle sue caratteristiche ed acclara la corrispondenza delle sue intrinseche qualità alla prescrizione normativa. Ancor più le osservazioni già formulate si attagliano ai decreti con i quali un'area viene inclusa fra quelle indicate dal predetto articolo come "zone di interesse archeologico" a causa della sua configurazione idonea a conservare il patrimonio archeologico. poiché tali atti si qualificano di per sé come meramente ricognitivi;

- la stessa dizione formale dei decreti quali "dichiarazioni di interesse" appare di per sé già idonea a qualificare gli atti medesimi come dichiarativi, appunto, di caratteristiche comunque esistenti;

- le disposizioni della legge n. 47 del 1985 richiamate dalla Corte sono relative alla realizzazione di interventi abusivi, cioè privi delle approvazioni ed autorizzazioni che sono obbligatorie per l'esecuzione di opere su beni vincolati.

L'articolo 142 *Aree tutelate per legge* sottopone a tutela *ope legis* i territori, i beni e le aree elencati nel comma 1 dalla lettera a) alla lettera m) fino all'adeguamento dei piani paesistici previsto dall'articolo 156. I territori, i beni e le aree elencati sono quelli già contemplati dall'articolo 146 del Testo unico. L'unica modifica apportata riguarda la lettera g) nella quale è stato introdotto il richiamo al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", norma sopravvenuta al Testo unico. Tale decreto ha infatti indicato all'articolo 2, comma 2, la competenza delle regioni a stabilire la definizione di "bosco", dandone comunque al comma 6 una definizione da utilizzare nelle more dell'emanazione delle norme regionali. Il comma 4 della stessa disposizione ha stabilito che tale definizione si applichi ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lett. g). del Testo unico. Da qui la necessità di inserire nell'articolo 142 il richiamo alle descritte disposizioni del citato decreto legislativo n. 227 del 2001. I commi 2, 3 e 4 corrispondono nel merito alle rispettive disposizioni contenute nell'articolo 146 del Testo unico.

Capo III *Pianificazione paesaggistica.*

Nell'**articolo 143 Pianificazione paesaggistica** il comma 1 dispone che il piano ripartisca il territorio regionale per ambiti paesistici omogenei. Viene qui ripreso il dettato dell'articolo 3 dell'accordo del 19 aprile 2001, stabilendo che la pianificazione paesaggistica individui i differenti ambiti territoriali: da quelli che possiedono un pregio paesistico di notevole rilievo fino a quelli, invece, degradati che quindi necessitano di interventi di riqualificazione. Sottesa a questa disposizione è naturalmente l'individuazione di una scala graduata di valori paesistici e quindi dei relativi ambiti omogenei, scala che consenta di individuare i differenti livelli di integrità dei *valori paesistici*, la loro diversa rilevanza e di scegliere per ogni ambito le forme più idonee di tutela e di valorizzazione. Il comma 2 prevede che alle caratteristiche di ogni ambito corrispondano *obiettivi di qualità paesistica* e riprende il dettato dell'articolo 4 dell'accordo del 19 aprile 2001. Sono così individuati gli obiettivi che debbono comunque essere presenti in tutti i piani regionali. All'attività conservativa dei valori costitutivi e delle morfologie tipiche del territorio si affianca la previsione delle linee di uno sviluppo che sia compatibile rispetto ai diversi livelli dei valori già accertati. Lo sviluppo non deve comunque diminuire le valenze del paesaggio e deve in particolare salvaguardare ~~le aree agricole che ricevono particolare attenzione nella disposizione.~~ Tra gli obiettivi viene anche contemplata la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e, di conseguenza, il recupero dei valori perduti o la creazione di nuovi valori paesistici. Il comma 3 indica il contenuto del piano paesistico e le fasi della sua elaborazione. Il comma indica il *contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo* dei piani. La previsione recepisce il diritto vivente formatosi sulla pianificazione paesistica. Ed infatti il Consiglio di Stato ha delineato l'iter di formazione dei piani individuando appunto due fasi: quella dell'analisi del territorio e quindi della ricognizione dei vincoli paesaggistico-ambientali esistenti, quella della definizione del contenuto precettivo dei vincoli stessi, cioè della specificazione delle misure che garantiscano il rispetto dei provvedimenti di tutela, stabilendo le modalità di uso delle diverse aree protette. Solo con queste caratteristiche un piano paesistico può effettivamente rispondere alle finalità che la norma gli attribuisce, costituendo il parametro di riferimento della gestione del territorio preso in esame⁴. A questi due elementi il comma aggiunge quello del contenuto *propositivo* del piano che, come sopra detto, ha quale presupposto la definizione degli obiettivi di qualità paesistica e la scelta degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica che consentano di contemperare la salvaguardia delle aree con il loro sviluppo economico e produttivo. Si dispone pertanto che le regioni procedano alla *ricognizione* del territorio da pianificare ed all'analisi delle specifiche caratteristiche del territorio stesso. L'analisi consentirà di individuare e definire quei *valori paesistici* meritevoli di essere tutelati, valorizzati e, ove necessario, recuperati. L'attività ricognitiva deve infatti essere necessariamente completata dall'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, dall'individuazione dei fattori di rischio, dalla comparazione con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione del territorio. Il comma fa emergere alla lettera *b)* un problema di notevole rilievo: il mancato coordinamento fra le diverse norme che regolamentano rispettivamente i piani di bacino, i piani di area, i piani di assetto, ecc. Il legislatore, nell'individuare diversi

⁴ Cfr. Consiglio di Stato, II, par. 20 maggio 1998, n. 549/1998 e n.550/98 cit..

strumenti pianificatori a livello regionale ed anche pluriregionale, ha però finora omesso di raccordare i differenti piani e di ordinarli gerarchicamente. Vengono quindi stabilite le modalità attuative della pianificazione paesistica. L'elaborazione dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali è quindi, per la prima volta, ricondotta a principi ed a modalità che sono comuni per tutte le regioni. L'attività ricognitiva consente di individuare i differenti ambiti di tutela e valorizzazione, rispetto ai quali il piano deve definire le prescrizioni per il corretto uso del territorio, le misure per la tutela e l'uso dei beni paesaggistici individuati nel Capo II, gli obiettivi di qualità paesistica, nonché stabilire gli interventi di valorizzazione. Il comma 4 stabilisce che il piano individui e distingua le aree nelle quali gli interventi di trasformazione del territorio è consentita sulla base della verifica del rispetto delle disposizioni dello stesso piano da quelle per le quali il piano definisca parametri vincolanti per gli strumenti urbanistici. Il comma 5 attribuisce al piano la facoltà di individuare tre categorie di aree:

a) le aree nelle quali il valore di eccellenza dei beni paesaggistici o l'opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale richieda comunque il rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di tutti gli interventi;

b) le aree nelle quali l'esecuzione può avvenire sulla base della verifica della conformità alle disposizioni del piano paesaggistico ed a quelle contenute nello strumento urbanistico conformato, verifica che viene effettuata in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio;

c) le aree il cui grado di compromissione richiede interventi di recupero e riqualificazione che non necessitano di autorizzazione.

La disposizione è speculare all'analisi ed alla ricognizione del territorio regionale: la verifica dell'effettiva consistenza e qualità delle aree consente di individuare il loro grado di valore, dal quale discende la scelta del più efficace strumento di controllo per l'esecuzione degli interventi. In realtà le aree contemplate alla lettera b) vedono sostituita la tutela generica discendente dai provvedimenti dichiarativi con quella mirata del piano paesaggistico. Al fine di garantire la corretta applicazione del comma 5 qui analizzato, in particolare della lettera b) il comma 6 subordina l'entrata in vigore delle disposizioni che derogano all'obbligo di autorizzazione all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico e stabilisce che l'eventuale adozione delle misure relative alle aree per le quali non sussista più l'obbligo di autorizzazione abbia quale conseguenza la modifica degli effetti dei provvedimenti dichiarativi o della tutela *ope legis*. Il comma 7 prevede la facoltà per il piano di subordinare ulteriormente l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 5, lettera b) ad un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità degli interventi alle previsioni pianificatorie. Il comma 8 dispone l'obbligo per il piano di introdurre la previsione di controlli a campione sulle aree di cui al comma 5, lettera b). L'eventuale accertamento di violazione significativa delle previsioni di tutela introdotte nello stesso piano paesaggistico determina la reintroduzione dell'obbligo di autorizzazione. Il comma 9 riprende il dettato dell'articolo 5 dell'accordo del 19 aprile 2001. Al fine di rendere efficacemente attuabili le attività di recupero, valorizzazione e mantenimento dei paesaggi regionali, l'articolo dispone che nei piani vengano anche definite le misure di incentivazione e di sostegno e gli strumenti di realizzazione delle stesse attività. La previsione testimonia quella visione dinamica della tutela alla quale si è già precedentemente accennato: agli obblighi introdotti dalle norme di salvaguardia corrispondono incentivi che consentano l'efficace tutela della integrità dei *paesaggi* insieme all'effettiva gestione del territorio e

soddisfino le necessità degli Enti deputati alle attività di tutela. Per la prima volta si dispone in una norma che la pianificazione paesistica prenda in considerazione idonei corrispettivi alle prescrizioni ed ai limiti determinati dai piani. Il comma 10 dispone che Regioni e Ministero stipulino accordi diversificati Regione per Regione per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nei diversi accordi deve essere indicato il termine entro il quale la Regione provvede ad approvare il piano. Il comma prevede anche il potere sostitutivo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali laddove venga completata l'attività congiunta ma la Regione non provveda ad approvare il piano. Come per i provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico il decreto ministeriale che approva il piano paesaggistico non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti. Il comma 11 dispone che l'accordo stabilisca le modalità ed i tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento a provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico eventualmente intervenuti. Anche questa disposizione manifesta una visione dinamica del paesaggio e degli strumenti che lo tutelano, regolandone l'uso.

L'**articolo 144** *Pubblicità e Partecipazione* riprende al comma 1 il contenuto dell'articolo 6 dell'accordo del 19 aprile 2001 ed è ispirato ai principi di trasparenza dell'attività delle amministrazioni pubbliche introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~Nei procedimenti di approvazione dei piani le regioni devono infatti assicurare il rapporto con gli altri Enti pubblici, attraverso la concertazione istituzionale e la pubblicità dell'azione, per consentire la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni individuate dal Presidente della regione ai sensi della legge n. 349 del 1986 quali costituite per la tutela degli interessi diffusi.~~ Il comma 2 dell'articolo garantisce le idonee forme di pubblicità per le modifiche degli effetti dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico eventualmente derivanti dall'introduzione delle relative disposizioni nel piano paesaggistico.

L'**articolo 145** *Coordinamento della pianificazione paesistica con altri strumenti di pianificazione* stabilisce al comma 1 che le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale in riferimento al paesaggio e con le finalità di orientamento della pianificazione paesistica siano individuate su iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 2 riprende il contenuto dell'articolo 7 dell'accordo del 19 aprile 2001. Si è già prima accennato alla necessità di un coordinamento fra i piani a valenza paesistica e gli altri strumenti di pianificazione. A questo scopo risponde la disposizione che prevede che la pianificazione paesistica individui le misure di coordinamento con la pianificazione urbanistica e settoriale, e con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico. Si attribuisce quindi ai piani paesistici il compito di rinvenire efficaci forme di coordinamento con le altre attività pianificatorie. I piani paesaggistici acquistano quindi un valore preminente rispetto ad altri strumenti. Il comma 3 stabilisce che i piani paesaggistici contengano disposizioni cogenti per i piani urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province e disposizioni immediatamente prevalenti e vincolanti sulla disciplina urbanistica, nonché le norme transitorie di salvaguardia. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, reso obbligatorio dal comma successivo, è prevista la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesistici su quelle degli strumenti urbanistici. Si afferma comunque la prevalenza dei piani paesaggistici sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione. Il comma 4 enuncia l'obbligo degli enti locali di conformare e adeguare

i propri strumenti urbanistici alle norme della pianificazione paesistica. Gli stessi precetti della pianificazione indicano i tempi e le modalità di adeguamento.. Si ribadisce quindi il principio introdotto dall'articolo 150 del Testo unico e costantemente affermato dalla giurisprudenza, ampliandone la portata. Il comma 5 stabilisce che la Regione disciplini gli strumenti idonei a garantire la conformità degli strumenti urbanistici ai piani paesaggistici, prevedendo la partecipazione degli organi ministeriali ai relativi procedimenti. Anche in questo caso l'ottica è quella della collaborazione fra Stato e regioni nell'attività pianificatoria.

CAPO IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

L'articolo 146 *Autorizzazione* dispone in ordine al procedimento di autorizzazione per gli interventi da eseguirsi su aree e beni sottoposti a tutela. La scelta di fondo è comunque quella di una modifica sostanziale del procedimento di annullamento ora rinvenibile nell'articolo 151 del Testo unico, procedimento che ha manifestato nei diciotto anni di applicazione notevoli limiti sia di operatività che di effettivo risultato di efficace salvaguardia del territorio. I commi 1 e 2 riproducono il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 151, con alcune variabili. Viene riconosciuta l'avvenuta sottoposizione a tutela di beni tramite le norme di piano territoriale paesistico, così come operato sia nei piani approvati dalla regione Molise che in quelli approvati dalla regione Lazio. Viene indicata *l'amministrazione competente* quale deputata a ricevere le richieste di autorizzazione. Nel comma 3 viene previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente fra Stato e Regioni, sia individuato il corredo documentale che l'interessato deve produrre per la verifica di compatibilità degli interventi proposti. La previsione è finalizzata a garantire da una parte ~~l'uniformità di azione amministrativa sul territorio nazionale e dall'altra la verifica puntuale delle compatibilità paesaggistiche da parte delle amministrazioni competenti.~~ Nel comma 4 vengono indicati gli elementi che devono essere invece evidenziati nella richiesta di autorizzazione. Nel comma 5 si dispone in ordine agli elementi che devono essere obbligatoriamente verificati dall'amministrazione che riceve la richiesta di autorizzazione. La norma è mutuata dall'articolo 9, comma 1 dell'accordo del 19 aprile 2001 ed ha una duplice finalità: quella di indirizzare le amministrazioni verso una corretta valutazione dell'impatto e dell'inserimento sul contesto vincolato degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, quella di garantire il rilascio di autorizzazioni congruamente motivate. Nel comma 6 si stabilisce il procedimento che osserva l'amministrazione competente. Al fine di superare gli elementi spesso censurati a carico dell'attuale procedura normata dall'articolo 151 del Testo unico nella quale l'annullamento ministeriale interviene dopo il rilascio di autorizzazione, si è invece qui prefigurata una diversa procedura. L'amministrazione, dopo aver verificato la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed aver acquisito il parere della Commissione per il paesaggio, entro quaranta giorni dall'istanza formula una *proposta di autorizzazione* alla competente soprintendenza. Nello stesso comma si prevede che l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, ovvero l'effettuazione di accertamenti, abbia quale effetto la sospensione del termine. Nel comma 7 si stabilisce che la soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni esprima il proprio parere di merito sulla proposta. Anche in questo caso è contemplata l'eventuale ipotesi di richiesta di documentazione integrativa, ovvero di effettuazione di accertamenti, con conseguente sospensione del termine. Il comma 8 stabilisce che l'autorizzazione venga rilasciata dall'amministrazione entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione del parere della soprintendenza. Si dispone altresì che l'autorizzazione costituisca atto separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia o agli altri titoli comunque legittimanti l'intervento ai fini edilizi. Si intende qui infatti risolvere l'annosa questione della commistione fra urbanistica e tutela del paesaggio determinatasi dal confluire delle due competenze in capo ai Comuni subdelegati dalle regioni. La scissione fra i due

provvedimenti e la preliminarità dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è posta a garanzia degli interessati. Allo stato attuale, invece, il rilascio della concessione edilizia congiuntamente all'autorizzazione in un solo provvedimento comunale, o, viceversa, il rilascio della stessa concessione antecedentemente all'autorizzazione, suscita negli interessati legittime aspettative all'espansione dello *ius aedificandi* che vengono invece, per così dire frustrate dall'annullamento ministeriale dell'autorizzazione. D'altra parte, al fine di garantire l'inalterabilità del bene vincolato in assenza di autorizzazione, si dispone che i lavori non possano iniziare in assenza di autorizzazione. Nel comma 9 viene stabilito il potere surrogatorio della Regione, su istanza dell'interessato, in ordine all'eventuale inerzia dell'amministrazione locale sudelegata che non si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione. Anche in questo caso è contemplata l'ipotesi di richiesta di documentazione integrativa. La potestà attribuita al Ministero di surrogare l'inerzia viene conservata ove la Regione non abbia delegato le proprie competenze. Nel comma 10 viene indicata l'efficacia dell'autorizzazione decorso il termine di venti giorni dalla sua emanazione e la trasmissione dello stesso atto alla soprintendenza che ha emesso il parere, alla Regione, alla Provincia e, ove esistenti anche alla Comunità montana ed all'Ente parco. La finalità della disposizione è duplice: da un lato si intende consentire la piena conoscenza delle autorizzazioni da parte di tutti quegli organi coinvolti nella tutela del territorio, dall'altra la soprintendenza può verificare se l'autorizzazione sia stata rilasciata in difformità del parere emesso. Il comma 11 dispone in ordine alla impugnabilità dell'autorizzazione da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Nella consapevolezza della primarietà dei beni tutelati si dispone che il ricorso sia deciso anche se il ricorrente rinunci, ovvero dichiari la carenza di interesse, così come è concessa l'impugnativa di ordinanze e sentenze dei tribunali amministrativi regionali anche da parte di soggetti interessati che non abbiano ricorso in primo grado. Il comma 12 è relativo alla costituzione di un elenco pubblico presso ogni Comune delle autorizzazioni rilasciate, con i relativi dati sintetici anche in riferimento all'eventuale difformità con il parere della soprintendenza. Lo stesso comma introduce l'obbligo di trasmettere trimestralmente l'elenco alla Regione ed alla soprintendenza. Ciò al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la piena conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. Nel comma 13, come già detto in premessa, sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali sia le competenze in materia di cave e torbiere, precedentemente attribuite al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, che quelle in materia di attività minerarie ricadenti in area vincolata. La disposizione è finalizzata a garantire una più efficace tutela del territorio in considerazione di due fattori: la notevole incisività sul territorio delle cave e delle torbiere, l'organizzazione capillare sul territorio delle soprintendenze, organizzazione che non trova corrispondenza nel Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

L'articolo 147 è relativo alla *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*. Il comma 1 è innovativo rispetto al dettato dell'articolo 156 del Testo unico che prevedeva una procedura per così dire *speciale* di autorizzazione per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali. La norma non troverebbe oggi corrispondenza nel sistema normativo costruito per le seguenti ragioni. Prima di tutto non si ritiene di dover conservare allo Stato un potere particolare in considerazione del conferimento alle regioni delle competenze in materia di tutela dei beni paesaggistici stabilito dal comma 6 dell'articolo 5 del codice. Secondariamente la procedura stabilita

dall'articolo 156 non troverebbe più corrispondenza rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione indicata dall'articolo 146. Infine il dato fattuale dimostra che la procedura non è allo stato attuale quasi più utilizzata a favore di forme di valutazione congiunta in sede di conferenza di servizi. Il comma prevede quindi l'utilizzo di questa procedura che consente la contemperazione di tutti i diversi interessi pubblici coinvolti. Nel comma 2 sono state riprodotte le disposizioni contenute nell'articolo 156 del Testo unico. Il comma 3 è invece di nuova introduzione e discende dal dettato dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge di delega n. 137 del 2002 che indica fra i principi ed i criteri direttivi quello di "...individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare...". A riguardo è bene rammentare che la questione dell'obbligo per la competente Amministrazione di acquisire l'autorizzazione ai fini paesistici per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare ha dato luogo ad un orientamento giurisprudenziale incostante. Ed infatti si è pronunciata per la deroga a tale obbligo la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12651 del 9 dicembre 1987. A favore di tal obbligo si sono invece pronunciate: la stessa sezione III di Cassazione in sentenza antecedente a quella sopracitata (cfr. sez. III, 26 gennaio 1987, n. 110), ed in sentenza successiva (cfr. sez. III, 28 dicembre 1995, n. 12570, (includendo anche le Caserme dei carabinieri tra le opere contemplate), nonché la IV sezione del Consiglio di Stato nella decisione 7 ottobre 1997, n. 560 nella quale è stata richiamata la rilevanza costituzionale della tutela paesaggistica ed il disposto del decimo comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dalla legge 431/1985, relativo alla procedura di autorizzazione paesistica di opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali, disposizione oggi rinvenibile nell'articolo 156 del T.U. Considerata quindi la diversità di pronunce, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato un quesito al Consiglio di Stato che, acquisiti gli avvisi del Ministero della difesa e dell'allora Ministero dei lavori pubblici, si è pronunciato con il parere n. 852/99 del 25 ottobre 2000, nel quale si sostiene l'obbligatorietà dell'autorizzazione paesistica per tutte le opere militari, ma anche l'opportunità di istituzionalizzare forme di collaborazione fra le Amministrazioni statali coinvolte, portatrici di due rilevanti interessi pubblici: da un lato la protezione del paesaggio, dall'altro la difesa nazionale. Si è quindi costruita una previsione che demanda alle amministrazioni statali interessate il compito di individuare forme di valutazione congiunta e preventiva della *localizzazione* delle opere di difesa nazionale che incidano su beni protetti.

L'**articolo 148** *Commissione per il paesaggio* ha quale finalità quella di istituire una commissione di esperti in materia di tutela dei beni paesaggistici che coadiuvi gli enti locali nel rilascio delle autorizzazioni. Il comma 1 stabilisce che le Regioni promuovano entro un anno l'istituzione di tale commissione presso gli enti locali. Il comma 2 dispone in merito alla particolare qualificazione dei membri della commissione. Il comma 3 introduce l'obbligo del parere obbligatorio della commissione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche contemplate agli articoli 146, 147 e 159.

L'**articolo 149**, *Interventi non soggetti ad autorizzazione*, riproduce il dettato dell'articolo 152 del Testo unico, facendo salva ovviamente, al comma 1 l'eventuale applicazione delle disposizioni relative all'elaborazione del piano paesaggistico e

all'adeguamento dei piani che potrebbero dare luogo ad ulteriori deroghe all'obbligo di autorizzazione.

Nell'**articolo 150** *Inibizione o sospensione dei lavori* il comma 1 riproduce il dettato del comma 1 dell'articolo 153 del Testo unico. Il comma 2 dell'articolo riprende il contenuto del comma 2 del medesimo articolo 153. Diversamente da quanto ivi disposto, però, prevede la comunicazione agli interessati della deliberazione della commissione provinciale di dichiarazione di notevole interesse pubblico o della proposta della soprintendenza di dichiarazione di notevole interesse pubblico solo per le cosiddette *bellezze individue*, per gli altri beni indicati all'articolo 132 la pubblicità notizia è assicurata dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione della commissione, ovvero della proposta dell'organo ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Il comma 3 dispone che laddove il provvedimento di inibizione o di sospensione dei lavori riguardi un bene paesaggistico per il quale la pianificazione preveda misure di recupero o di riqualificazione la Regione debba comunicare tali misure entro il termine di novanta giorni, pena la decadenza dell'efficacia del provvedimento cautelare. Il comma 4 introduce l'obbligo di comunicare i provvedimenti cautelari anche al Comune interessato, al fine di evitare il rilascio di titoli edilizi abilitativi all'esecuzione dei lavori, ovvero di consentire al Comune di sospenderne l'efficacia se già rilasciati.

L'**articolo 151** *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori* riprende il dettato dell'articolo 154 del T.U. Peraltro, considerato che, come sopra detto, si è ritenuto più opportuno eliminare gli *elenchi*, l'*incipit* della disposizione circoscrive l'applicazione ai beni mai precedentemente tutelati.

Nell'**articolo 152** *Interventi soggetti a particolari prescrizioni* il comma 1 riproduce il dettato dell'articolo 155 del Testo unico. Il comma 2 è invece di nuova introduzione e dispone che la regione consulti preventivamente le soprintendenze per la realizzazione degli interventi contemplati dall'articolo e ricadenti in aree riconosciute quali *zone di interesse archeologico*.

L'**articolo 153** *Cartelli pubblicitari* riprende il dettato dell'articolo 157 del Testo unico, sostituendo sia nel comma 1 che nel comma 2, l'indicazione della regione quale titolare della competenza con l'espressione *amministrazione competente individuata dalla Regione*. La norma riconosce quindi il dato fattuale ormai esteso a gran parte delle regioni, quello dell'attribuzione della competenza ai Comuni, subdelegati.

L'**articolo 154** *Colore delle facciate dei fabbricati* riprende al comma 1 ed al comma 3 rispettivamente il dettato del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 158 del Testo unico, con la modifica dell'amministrazione competente apportata nel precedente articolo 153. Il comma 2 dell'articolo è invece di nuova introduzione: come nell'articolo 152 si dispone che vengano consultate preventivamente le soprintendenze per impartire le opportune disposizioni sui colori delle facciate dei fabbricati ricadenti in aree riconosciute quali zone di interesse archeologico.

L'articolo 155 *Vigilanza mutua* il comma 1 dal dettato dell'articolo 159 del Testo unico. Il comma 2 riconosce invece normativamente tre elementi: il dato fattuale già sopra evidenziato della subdelega ai Comuni delle competenze in materia di paesaggio, subdelega ormai operante in quasi tutte le regioni, la conseguente necessità che le regioni vigilino sulle competenze da loro stesse attribuite e soprattutto l'ineffettività della salvaguardia dei beni protetti che, nella disposizione in esame, determina l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza o persistente inerzia da parte delle amministrazioni subdelegate. Ancora si osserva che per la medesima finalità l'atto di accordo del 19 aprile 2001 aveva già previsto la revoca della subdelega in caso di inottemperanza o persistente inerzia da parte delle amministrazioni.

CAPO V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie.

L'articolo 156 *Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici* riprende il contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 dell'accordo del 19 aprile 2001. Nella consapevolezza che ormai quasi tutte le regioni hanno redatto i piani indicati dall'articolo 149 del Testo unico, il comma 1 dell'articolo dispone la verifica della rispondenza dei piani già elaborati alle previsioni dell'articolo 143 e l'eventuale adeguamento a tali disposizioni. Per la verifica viene indicato il termine di quattro anni. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la disposizione appare particolarmente rilevante. L'adeguamento dei piani redatti alle disposizioni già richiamate, comporta infatti la pianificazione dell'intero territorio regionale, l'individuazione degli obiettivi paesistici e delle misure incentivanti, elementi questi che risultano fortemente innovativi rispetto a gran parte della pianificazione regionale già in precedenza attuata. Il comma 2 dispone in ordine alla ricognizione, analisi censimento e catalogazione degli immobili e delle aree vincolate. Già nel Testo unico l'articolo 147 introduceva l'obbligo di censire, catalogare ed individuare i beni e le aree sottoposti a tutela attraverso tecniche di rappresentazione e sistemi informatici scelti in condivisione tra Ministero e regioni e compatibili fra di loro. Nella medesima ottica il comma 2 dell'articolo prevede che entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo il Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni predisponga uno schema di convenzione nel quale si stabiliscano appunto le procedure e le modalità di ricognizione, censimento e catalogazione dei beni e delle aree, nonché le relative tecniche di rappresentazione ed i sistemi informatici idonei. La finalità della norma non è solo quella di mera conoscenza del territorio, ma anche e soprattutto quella di verificare l'effettiva consistenza dei beni e delle aree e quella di rinvenirne i criteri di gestione e le idonee misure di tutela e valorizzazione da inserire nei piani paesistici, ove, naturalmente, questi ultimi non- le abbiano ancora previste. La previsione corrisponde inoltre alla richiesta contenuta nel documento redatto dalle regioni (cfr. Obiettivi, punto 7). Il comma 3 prevede che, sulla base dello schema di convenzione il Ministero e le regioni stipulino appositi accordi per i diversi territori regionali per effettuare congiuntamente le attività di verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici. Si è infatti tenuto conto sia della diversità dei territori regionali, sia del diverso livello di catalogazione già raggiunto dalle regioni, accertato dal Ministero in occasione dell'elaborazione del SITAP (il Sistema Informativo Territoriale informatizzato). Nei diversi accordi deve essere indicato il termine entro il quale la Regione provvede ad approvare il piano adeguato. Il comma prevede anche il potere sostitutivo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali laddove venga completata l'attività congiunta ma la Regione non provveda ad approvare il piano adeguato. Come per i provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico il decreto ministeriale che approva il piano paesaggistico non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti. Il comma 4 stabilisce che laddove dall'approvazione del piano paesaggistico adeguato conseguano effetti modificativi dei provvedimenti ministeriali o regionali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili o di aree si osservino le stesse forme di pubblicità previste per i provvedimenti e cioè la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché l'affissione della Gazzetta Ufficiale all'albo pretorio dei comuni interessati.

L'articolo 157 *Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente* stabilisce al comma 1 la piena efficacia dei provvedimenti emanati precedentemente, enumerandone le tipologie, facendo salve ovviamente le eventuali modifiche conseguenti alle disposizioni inserite nei piani paesaggistici. Il comma 2 costituisce la norma transitoria che consente il completamento delle procedure di vincolo avviate tramite la proposta della competente soprintendenza formulata ai sensi dell'articolo 144 del Testo unico e quindi nell'esercizio della potestà ministeriale concorrente.

L'articolo 158 *Disposizioni regionali di attuazione* contempla le norme di carattere regolamentare di attuazione del decreto legislativo, disponendo comunque l'applicabilità, nelle more, del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Ed infatti, mentre l'articolo 161 del Testo unico disponeva in ordine all'adozione del regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, la potestà regolamentare nella materia spetta ora alle regioni. Di qui appunto l'articolo 158.

L'articolo 159 *Procedimento di autorizzazione in via transitoria* contempla la procedura di rilascio dell'autorizzazione ai fini paesaggistici nelle more dell'adeguamento dei piani paesistici previsto dall'articolo 143. La procedura costruita nell'articolo tiene conto del dettato dell'articolo 151 del Testo unico, al quale sono state apportate quelle modifiche rese opportune sia in relazione a mutati orientamenti giurisprudenziali, sia in relazione alle problematiche fatte emergere dagli uffici centrali e periferici del Ministero, consultati dal Gabinetto del Ministro. Il comma 1 dispone che le amministrazioni competenti individuate dalla regione trasmettano alla soprintendenza le autorizzazioni paesistiche rilasciate per l'esecuzione di interventi ricadenti in aree e/o su beni tutelati, la relativa documentazione, nonché le risultanze di accertamenti eventualmente esperiti. La finalità della norma è quella di consentire *medio tempore* il controllo ministeriale delle autorizzazioni regionali, controllo che si esplica sui provvedimenti regionali corredati della relativa documentazione. La modifica apportata evita, quindi, qualsiasi diversa interpretazione della disposizione in esame, quale, ad esempio, quella in base alla quale sarebbe sufficiente l'inoltro agli uffici ministeriali della semplice comunicazione delle autorizzazioni rilasciate. Nel comma si dispone inoltre che la comunicazione venga inoltrata contestualmente ai richiedenti per i quali costituisce avviso di inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990. Il fine è quello di garantire al richiedente la piena conoscenza del prosieguo del procedimento presso gli uffici ministeriali. E' nota infatti la giurisprudenza oscillante sul punto. In linea generale, dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, ha precisato come l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non sussista a carico delle Amministrazioni qualora il procedimento sia stato avviato ad impulso dello stesso soggetto⁵. Nella fattispecie qui regolata la VI^a Sezione del Consiglio di Stato, dopo una prima posizione in linea, ha assunto un diverso orientamento⁶, sostenendo la necessità di un atto di comunicazione da parte degli organi ministeriali poiché in

⁵ Cfr. sez. I 29/3/2000, n. 222/2000; sez. II 19/10/1994, n.904/94; 27/10/1999, n.1359/99; 3/11/1999, n.1401/99; sez. IV 2/1/1996, n.3; 15/3/2000, n. 1398; sez. V, 24/11/1997, n. 1365 e n. 1366; 13/1/1998, n. 65; 23/1/2000, n. 956; sez. VI 23/3/1998, n. 358; 12/1/2000, n. 191; 24/10/2000, n.5693

⁶ Cfr. *ex multis* 17/2/2000, n. 909 e 22/8/2000, n. 4546

manca di questo il destinatario del provvedimento di autorizzazione non è posto nelle condizioni di conoscere il preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell'efficacia dell'autorizzazione stessa, poiché il termine di sessanta giorni decorre solo dal momento in cui perviene all'Amministrazione statale la documentazione completa. La stessa Sezione ha però anche chiarito come l'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 non possa essere applicato meccanicamente e formalisticamente affermando che "...in considerazione delle sue finalità, la comunicazione riguardante il passaggio alla fase del controllo può essere effettuata in qualsiasi modo ed ammette equipollenti, nel senso che essa può anche essere effettuata dalla stessa amministrazione con la comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o, in mancanza, dall'organo statale, che intende avvalersi del potere di annullamento."⁷. La questione è stata poi affrontata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nella decisione n. 9/2001 pronunciata in data 14 dicembre 2001 ha stabilito: "...Qualora la Regione (o l'autorità subdelegata accolga la domanda di autorizzazione paesistica, l'art. 82, nono comma, ha determinato i limiti, anche temporali, entro i quali può essere esercitato il potere statale ad <estrema difesa del vincolo> (Corte Cost. 27 giugno 1986, n. 151). In tal caso, la legge dispone la prosecuzione del procedimento : va attivata una sua ulteriore fase necessaria e non autonoma (Sez. VI, 12 maggio 1994, n. 771; Sez. VI, 22 febbraio 1995, n. 963), nella quale il Ministero può annullare l'autorizzazione paesistica entro il prescritto termine di sessanta giorni. Nell'ambito dell'unitario procedimento complesso (Sez. II, 31 marzo 1999, n. 268) volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi, l'atto regionale (o dell'autorità individuata con la legge regionale o provinciale) conclude dunque il procedimento se respinge l'istanza, ma se l'accoglie diventa il presupposto formale (voluto dall'interessato, che <ne è già edotto in virtù di legge>: Sez. VI, 12 maggio 1994, n. 771) la cui comunicazione al Ministero attiva il necessario riesame del contenuto dell'autorizzazione (che, nell'inerzia della autorità emanante, lo stesso richiedente può sollecitare: Corte Cost., 4 giugno 1997, n. 170)." Nel comma 2 si stabilisce che- l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione possa produrre le risultanze degli accertamenti eventualmente effettuati ai sensi dell'articolo 146, comma 5. La disposizione ha una duplice finalità: quella di indirizzare le amministrazioni verso una corretta valutazione dell'impatto e dell'inserimento sul contesto vincolato degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, quella di garantire il rilascio di autorizzazioni congruamente motivate. Il comma indica poi il termine di sessanta giorni per il rilascio dell'autorizzazione. Come per l'autorizzazione a regime contemplata dall'articolo 146 viene disposto che anche l'autorizzazione in via transitoria costituisca un atto separato dai titoli abilitativi edilizi, senza il quale non si può dare corso ai lavori. Il comma 3 dispone in ordine al potere di annullamento attribuito al Ministero. A riguardo si evidenzia, che nel comma, non è stata modificata l'attribuzione dell'esercizio della potestà di annullamento al "Ministero", cioè al complesso degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione, poiché il D.P.R. n. 441 del 2000 ha conferito la potestà di controllo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 151:

- ai Soprintendenti per i beni architettonici e per il paesaggio, relativamente ad interventi di cui siano titolari lo Stato, gli enti pubblici o i soggetti privati, ricadenti nei territori di competenza;

⁷ Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/02/2001, n. 685 ed anche sez. VI, 19/06/2001, n. 3233.

- alla Direzione Generale per i beni architettonici ed il paesaggio, per interventi che interessino i territori di più Soprintendenze nella stessa regione o in più regioni.

Il comma 4 dispone in ordine alla potestà ministeriale di surrogare l'inerzia dell'amministrazione competente che non si pronuncia sull'istanza dell'interessato. Rispetto al dettato dell'articolo 151 si prevede che l'eventuale richiesta di documentazione integrativa ovvero l'effettuazione di accertamenti da parte della soprintendenza sospenda il termine di sessanta giorni attribuito al Ministero per la pronuncia. La norma trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimità delle richieste di integrazione documentale stabilendo l'effettiva decorrenza del termine al momento in cui la documentazione perviene all'amministrazione richiedente.⁸ Il comma 5 costituisce la norma transitoria fino all'adeguamento dei piani paesistici previsto dall'articolo 156, finalizzata alla salvaguardia delle aree ancora attualmente sottoposte al divieto assoluto di edificazione conseguente all'adozione di provvedimenti a norma dell'articolo 1-*quinqies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431. A riguardo è bene rammentare che il decreto legislativo n. 490 del 1999 non ha abrogato gli articoli 1-*ter* e 1-*quinqies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431. Si è però accertata l'inesistenza allo stato attuale di aree sottoposte dalle regioni alla tutela derivante dall'articolo 1-*ter*, mentre esistono sul territorio nazionale aree ancora soggette al divieto assoluto di cui all'articolo 1-*quinqies* sopracitato. Sono queste alcune aree della regione Campania incluse dai Ministeri in piani territoriali paesistici impugnati. L'accoglimento di diversi ricorsi avverso i relativi piani ha comportato la decadenza dei piani stessi e conseguentemente la reviviscenza temporanea del divieto assoluto, fino alla nuova approvazione dei piani annullati.

⁸ Cfr. Consiglio di Stato, **Sez. VI**, 30/03/1994, n.450; 25/07/1994, n.1267; 30/12/1995, n.1415; 21/02/1997, n.313; 28/01/1998, n.114; 19/05/1998, n.754; 10/08/1998, n.1149; 10/08/1999 n.1025; 28/01/2000, n. 415/2000, n. 416/2000, n. 417/2000, n. 423/2000, n. 424/2000, n. 429/2000, n. 433/2000, n. 435/2000; n.455/2000; 03/02/2000, n. 628/2000, n. 630/2000, n. 631/2000, n. 632/2000; n. 633/2000; 15/05/2000, n. 2777; 10/06/2001, n. 3218; 19/06/2001, n. 3233; 4515/2001; 19/02/2002, n. 997; 23/09/2002, n. 4823 - **Sez. IV**, 04/12/1998, n.1734; ed anche, per identico orientamento, pareri **Sez. II**, 06/11/1996, n.3114; 22/04/1998, n. 899; 28/07/1999, n.1053/94 e n. 2147/94; 07/12/1999, n.1826/94; 26/01/2000, n. 2421/99; 11/04/2001, n. 1827/94; 26/06/2002, n. 2211/01 e sentenza della Corte Costituzionale 14/10/1996, n. 341.

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

CAPO I

Sanzioni relative alla Parte Seconda

La Parte Quarta del Codice è dedicata alle Sanzioni, sia amministrative (Titolo I) sia penali (Titolo II). In entrambi i casi, stante il limite invalicabile rappresentato dal silenzio della delega al riguardo, non si è potuto fare altro che procedere al mero aggiornamento dei riferimenti normativi concernenti i precetti assistiti dalle sanzioni e procedere alla conversione dell'ammontare delle pene pecuniarie dalla vecchia (lira) alla nuova divisa (euro).

Val la pena di evidenziare che l'introduzione di frazioni decimali e centesimali, determinata dall'euro, ha richiesto un procedimento di arrotondamento degli importi effettuato secondo le regole generali.

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni di natura penale, si è dovuto rilevare che l'integrazione dei precetti effettuata per ricomprendere nel codice, ai fini del riassetto, disposizioni speciali emanate nel corso del tempo, ha comportato il curioso fenomeno della imperfetta copertura penale del novo precetto. Così, ad esempio, è rimasta fuori dall'ambito sanzionatorio l'ipotesi del distacco di stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima Guerra mondiale, posto che la loro rimozione abusiva, non essendo prevista dall'attuale art. 118 T.u., non può essere punita dall'art. 169, comma 1, lett. b), del codice, il cui contenuto ha ripreso appunto quello del citato art. 118.

Viceversa, si è riusciti a mantenere ferma la sanzione penale prevista dall'attuale art. 121 T.u. per il caso di inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, imposte dal Ministero ai sensi del vigente art. 49, comma 3, in materia di avvio del relativo procedimento. In questo caso infatti, all'atto con il quale si avvia detto procedimento è stato attribuito contenuto precettivo per la parte in cui riporta necessariamente i contenuti essenziali delle prescrizioni per la salvaguardia del contesto ambientale del bene culturale, le quali restano imm modificabili fino alla conclusione del procedimento.

PARTE QUINTA

Disposizioni in materia di deroghe, abrogazioni ed entrata in vigore

La Parte Quinta contiene disposizioni transitorie relative a vari istituti del *corpus* normativo, detta regole connesse all'entrata in vigore del codice, ed infine prevede le abrogazioni.

L'**articolo 182**, che tratta delle disposizioni transitorie, ai commi 1 e 2 proroga il regime vigente in materia di ammissibilità ai corsi di laurea statale in materia di restauro ovvero ai corsi delle scuole di restauro statali fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'art. 29 del codice.

Il **comma 3**, invece, dando attuazione al principio sancito dall'art. 117, comma quinto, Cost., prevede l'esercizio da parte del Ministero del potere sostitutivo qualora le regioni e gli altri enti territoriali non diano attuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, al principio fissato all'art. 103 della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari nella regolamentazione dell'ingresso ai musei pubblici locali.

L'**articolo 183** contiene, al **comma 1**, una disposizione c.d. di "sbarramento", finalizzata a preservare i principi espressi dal codice da possibili disposizioni implicitamente derogatorie, anche appartenenti a contesti normativi del tutto estranei rispetto alla materia *de qua*.

Il **comma 2** stabilisce la data di entrata in vigore del codice.

L'**articolo 184** reca l'elencazione delle disposizioni abrogate.

CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

PARTE PRIMA <i>Disposizioni generali</i>	7
Articolo 1 <i>Principi</i>	7
Articolo 2 <i>Patrimonio culturale</i>	8
Articolo 3 <i>Tutela del patrimonio culturale</i>	9
Articolo 4 <i>Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale</i>	10
Articolo 5 <i>Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali</i>	11
in materia di tutela del patrimonio culturale.....	11
Articolo 6 <i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>	12
Articolo 7 <i>Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale</i>	13
Articolo 8 <i>Regioni e province ad autonomia speciale</i>	14
Articolo 9 <i>Beni culturali di interesse religioso</i>	15
PARTE SECONDA <i>Beni culturali</i>	16
TITOLO I <i>Tutela</i>	16
Capo I <i>Oggetto della tutela</i>	16
Articolo 10 <i>Beni culturali</i>	16
Articolo 11 <i>Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela</i>	17
Articolo 12 <i>Verifica dell'interesse culturale</i>	18
Articolo 13 <i>Dichiarazione dell'interesse culturale</i>	19
Articolo 14 <i>Procedimento di dichiarazione</i>	20
Articolo 15 <i>Notifica della dichiarazione</i>	21
Articolo 16 <i>Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione</i>	22
Articolo 17 <i>Catalogazione</i>	23
Capo II <i>Vigilanza e ispezione</i>	24
Articolo 18 <i>Vigilanza</i>	24
Articolo 19 <i>Ispezione</i>	25
Capo III <i>Protezione e conservazione</i>	26
Sezione I <i>Misure di protezione</i>	26
Articolo 20 <i>Interventi vietati</i>	26
Articolo 21 <i>Interventi soggetti ad autorizzazione</i>	27
Articolo 22 <i>Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia</i>	28
Articolo 23 <i>Procedure edilizie semplificate</i>	29
Articolo 24 <i>Interventi su beni pubblici</i>	30
Articolo 25 <i>Conferenza di servizi</i>	31
Articolo 26 <i>Valutazione di impatto ambientale</i>	32
Articolo 27 <i>Situazioni di urgenza</i>	33
Articolo 28 <i>Misure cautelari e preventive</i>	34
Sezione II <i>Misure di conservazione</i>	35
Articolo 29 <i>Conservazione</i>	35
Articolo 30 <i>Obblighi conservativi</i>	36
Articolo 31 <i>Interventi conservativi volontari</i>	37
Articolo 32 <i>Interventi conservativi imposti</i>	38
Articolo 33 <i>Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti</i>	39
Articolo 34 <i>Oneri per gli interventi conservativi imposti</i>	40
Articolo 35 <i>Intervento finanziario del Ministero</i>	41
Articolo 36 <i>Erogazione del contributo</i>	42

Articolo 37 <i>Contributo in conto interessi</i>	43
Articolo 38 <i>Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi</i>	44
Articolo 39 <i>Interventi conservativi su beni dello Stato</i>	45
Articolo 40 <i>Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali</i>	46
Articolo 41 <i>Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti</i>	47
<i>conservati dalle amministrazioni statali</i>	47
Articolo 42 <i>Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali</i>	48
Articolo 43 <i>Custodia coattiva</i>	49
Articolo 44 <i>Comodato e deposito di beni culturali</i>	50
Sezione III <i>Altre forme di protezione</i>	51
Articolo 45 <i>Prescrizioni di tutela indiretta</i>	51
Articolo 46 <i>Procedimento per la tutela indiretta</i>	52
Articolo 47 <i>Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo</i>	53
Articolo 48 <i>Autorizzazione per mostre ed esposizioni</i>	54
Articolo 49 <i>Manifesti e cartelli pubblicitari</i>	55
Articolo 50 <i>Distacco di beni culturali</i>	56
Articolo 51 <i>Studi d'artista</i>	57
Articolo 52 <i>Esercizio del commercio in aree di valore culturale</i>	58
Capo IV <i>Circolazione in ambito nazionale</i>	59
Sezione I <i>Alienazione e altri modi di trasmissione</i>	59
Articolo 53 <i>Beni del demanio culturale</i>	59
Articolo 54 <i>Beni inalienabili</i>	60
Articolo 55 <i>Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale</i>	61
Articolo 56 <i>Altre alienazioni soggette ad autorizzazione</i>	62
Articolo 57 <i>Regime dell'autorizzazione ad alienare</i>	63
Articolo 58 <i>Autorizzazione alla permuta</i>	64
Articolo 59 <i>Denuncia di trasferimento</i>	65
Sezione II <i>Prelazione</i>	66
Articolo 60 <i>Acquisto in via di prelazione</i>	66
Articolo 61 <i>Condizioni della prelazione</i>	67
Articolo 62 <i>Procedimento per la prelazione</i>	68
Sezione III <i>Commercio</i>	69
Articolo 63 <i>Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti</i>	69
Articolo 64 <i>Attestati di autenticità e di provenienza</i>	70
Capo V <i>Circolazione in ambito internazionale</i>	71
Sezione I <i>Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale</i>	71
Articolo 65 <i>Uscita definitiva</i>	71
Articolo 66 <i>Uscita temporanea per manifestazioni</i>	72
Articolo 67 <i>Altri casi di uscita temporanea</i>	73
Articolo 68 <i>Attestato di libera circolazione</i>	74
Articolo 69 <i>Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato</i>	75
Articolo 70 <i>Acquisto coattivo</i>	76
Articolo 71 <i>Attestato di circolazione temporanea</i>	77
Articolo 72 <i>Ingresso nel territorio nazionale</i>	78
Sezione II <i>Esportazione dal territorio dell'Unione europea</i>	79
Articolo 73 <i>Denominazioni</i>	79
Articolo 74 <i>Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea</i>	80
Sezione III <i>Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea</i>	81
Articolo 75 <i>Restituzione</i>	81

Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea.....	82
Articolo 77 Azione di restituzione	83
Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione.....	84
Articolo 79 Indennizzo	85
Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo	86
Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione	87
Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia.....	88
Articolo 83 Destinazione del bene restituito	89
Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale	90
Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti	91
Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea	92
Sezione IV Convenzione UNIDROIT	93
Articolo 87 Beni culturali rubati o illecitamente esportati	93
Capo VI Ritrovamenti e scoperte.....	94
Sezione I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale.....	94
Articolo 88 Attività di ricerca.....	94
Articolo 89 Concessione di ricerca	95
Articolo 90 Scoperta fortuita	96
Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate	97
Articolo 92 Premio per i ritrovamenti	98
Articolo 93 Determinazione del premio.....	99
Sezione II Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale	100
Articolo 94 Convenzione UNESCO	100
Capo VII Espropriazione	101
Articolo 95 Espropriazione di beni culturali.....	101
Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali	102
Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico	103
Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità	104
Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali	105
Articolo 100 Rinvio a norme generali	106
TITOLO II Fruizione e valorizzazione	107
Capo I Fruizione dei beni culturali.....	107
Sezione I Principi generali	107
Articolo 101 Luoghi della cultura.....	107
Articolo 102 Fruizione dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica	108
Articolo 103 Accesso ai luoghi della cultura	109
Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata	110
Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico	111
Sezione II Fruizione degli archivi	112
Articolo 106 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti.....	112
Articolo 107 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati	113
Articolo 108 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti	114
Articolo 109 Declaratoria di riservatezza.....	115
Articolo 110 Protezione di dati personali	116
Articolo 111 Consultabilità degli archivi privati.....	117
Sezione III Uso dei beni culturali	118
Articolo 112 Uso individuale di beni culturali	118
Articolo 113 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali	119
Articolo 114 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.....	120
Articolo 115 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali.....	121

Articolo 116 <i>Incasso e riparto di proventi</i>	122
Capo II <i>Principi della valorizzazione dei beni culturali</i>	123
Articolo 117 <i>Attività di valorizzazione</i>	123
Articolo 118 <i>Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica</i>	124
Articolo 119 <i>Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata</i>	125
Articolo 120 <i>Livelli di valorizzazione</i>	126
Articolo 121 <i>Forme di gestione</i>	127
Articolo 122 <i>Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso</i>	128
Articolo 123 <i>Servizi aggiuntivi</i>	129
Articolo 124 <i>Promozione di attività di studio e ricerca</i>	130
Articolo 125 <i>Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole</i>	131
Articolo 126 <i>Sponsorizzazione di beni culturali</i>	132
Articolo 127 <i>Accordi con le fondazioni bancarie</i>	133
TITOLO III <i>Norme transitorie e finali</i>	134
Articolo 128 <i>Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente</i>	134
Articolo 129 <i>Provvedimenti legislativi particolari</i>	135
Articolo 130 <i>Disposizioni regolamentari precedenti</i>	136
PARTE TERZA Beni paesaggistici	137
TITOLO I <i>Tutela e valorizzazione</i>	137
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	137
Articolo 131 <i>Salvaguardia dei valori del paesaggio</i>	137
Articolo 132 <i>Cooperazione tra amministrazioni pubbliche</i>	138
Articolo 133 <i>Convenzioni internazionali</i>	139
Articolo 134 <i>Beni paesaggistici</i>	140
Articolo 135 <i>Pianificazione paesaggistica</i>	141
Capo II <i>Individuazione dei beni paesaggistici</i>	142
Articolo 136 <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i>	142
Articolo 137 <i>Commissioni provinciali</i>	143
Articolo 138 <i>Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico</i>	144
Articolo 139 <i>Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico</i>	145
Articolo 140 <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza</i>	146
Articolo 141 <i>Provvedimenti ministeriali</i>	147
Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i>	148
Capo III <i>Pianificazione paesaggistica</i>	149
Articolo 143 <i>Piano paesaggistico</i>	149
Articolo 144 <i>Pubblicità e partecipazione</i>	151
Articolo 145 <i>Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione</i> ..	152
Capo IV <i>Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela</i>	153
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>	153
Articolo 147 <i>Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali</i>	155
Articolo 148 <i>Commissione per il paesaggio</i>	156
Articolo 149 <i>Interventi non soggetti ad autorizzazione</i>	157
Articolo 150 <i>Inibizione o sospensione dei lavori</i>	158
Articolo 151 <i>Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori</i>	159
Articolo 152 <i>Interventi soggetti a particolari prescrizioni</i>	160
Articolo 153 <i>Cartelli pubblicitari</i>	161
Articolo 154 <i>Colore delle facciate dei fabbricati</i>	162
Articolo 155 <i>Vigilanza</i>	163
Capo V <i>Disposizioni di prima applicazione e transitorie</i>	164
Articolo 156 <i>Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici</i>	164

Articolo 157 <i>Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente</i>	165
Articolo 158 <i>Disposizioni regionali di attuazione</i>	166
Articolo 159 <i>Procedimento di autorizzazione in via transitoria</i>	167
PARTE QUARTA Sanzioni	168
TITOLO I Sanzioni amministrative	168
Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda	168
Articolo 160 <i>Ordine di reintegrazione</i>	168
Articolo 161 <i>Danno a cose ritrovate</i>	169
Articolo 162 <i>Violazioni in materia di affissione</i>	170
Articolo 163 <i>Perdita di beni culturali</i>	171
Articolo 164 <i>Violazioni in atti giuridici</i>	172
Articolo 165 <i>Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale</i>	173
Articolo 166 <i>Omessa restituzione di documenti per l'esportazione</i>	174
Capo II Sanzioni relative alla Parte terza	175
Articolo 167 <i>Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria</i>	175
Articolo 168 <i>Violazione in materia di affissione</i>	176
TITOLO II Sanzioni penali	177
Articolo 169 <i>Opere illecite</i>	177
Articolo 170 <i>Uso illecito</i>	178
Articolo 171 <i>Collocazione e rimozione illecita</i>	179
Articolo 172 <i>Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta</i>	180
Articolo 173 <i>Violazioni in materia di alienazione</i>	181
Articolo 174 <i>Uscita o esportazione illecite</i>	182
Articolo 175 <i>Violazioni in materia di ricerche archeologiche</i>	183
Articolo 176 <i>Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato</i>	184
Articolo 177 <i>Collaborazione per il recupero di beni culturali</i>	185
Articolo 178 <i>Contraffazione di opere d'arte</i>	186
Articolo 179 <i>Casi di non punibilità</i>	187
Articolo 180 <i>Inosservanza dei provvedimenti amministrativi</i>	188
Capo II Sanzioni relative alla Parte terza	189
Articolo 181 <i>Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa</i>	189
PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore	190
Articolo 182 <i>Disposizioni transitorie</i>	190
Articolo 183 <i>Disposizioni finali</i>	191
Articolo 184 <i>Norme abrogate</i>	192

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL "CODICE
DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI", AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA
LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

VISTO l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTE la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e paesaggistici, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 *Principi*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale quale elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità nazionale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. I soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano il rispetto delle esigenze della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

Articolo 2
Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono «beni culturali» le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono «beni paesaggistici» gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali e naturali del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela del patrimonio culturale è diretta a preservare e promuovere la memoria storica e la coscienza della comunità e del territorio. Essa concerne la disciplina delle attività e le funzioni dirette a garantire l'individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio stesso, nonché a conformare e regolare i diritti e i comportamenti ad esso inerenti.

Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne conferisce l'esercizio alle regioni ai sensi dell'articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela secondo quanto disposto dal presente codice.
2. Le regioni esercitano le funzioni di tutela previste dal presente codice su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, su raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché su libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 ed in attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza, ulteriori funzioni di tutela possono essere conferite alle regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese di cui al comma 3 possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. ~~Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza.~~

Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione concerne la disciplina delle attività e le funzioni dirette a migliorare le condizioni di conservazione del patrimonio culturale, a promuoverne la conoscenza nonché ad incrementare la fruizione dei beni nelle relazioni con il loro contesto.
2. La valorizzazione del patrimonio culturale è attuata in forme coerenti con la sua tutela e comunque tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Nell'ambito dei principi fondamentali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente.
3. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento e l'armonizzazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici ai sensi dell'articolo 118.

Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, si osservano le disposizioni stabilite, rispettivamente, dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di tutela, tiene conto delle esigenze di culto prospettate dalle Autorità delle confessioni religiose interessate.
3. Le regioni possono emanare norme e stipulare intese ed accordi per la valorizzazione dei beni culturali di cui al comma 1, sulla base degli accordi o intese stipulati rispettivamente tra lo Stato e la chiesa cattolica e tra lo Stato e le altre confessioni religiose, formalmente ratificati o recepiti con legge statale.

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
 - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a), c) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui all'articolo 65;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50.

Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, procedendo alla loro schedatura sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
4. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono, ai fini del presente codice, liberamente alienabili.
6. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Essi rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 14
Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune o alla Città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione è adottata dal Ministero.

Articolo 15
Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, la dichiarazione è trascritta, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Al provvedimento di dichiarazione non si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane tuttavia ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
- Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 17
Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tale fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione.
4. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intesa con gli enti proprietari, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
5. Il catalogo nazionale dei beni culturali è reso accessibile alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.
6. I dati concernenti le dichiarazioni emesse a norma dell'articolo 13 affluiscono nella catalogazione. La loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II
Vigilanza e ispezione

Articolo 18
Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. Al Ministero compete altresì la vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, se di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
3. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

Articolo 19
Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - c) lo smembramento delle collezioni;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione è resa, di regola, sul progetto presentato dal richiedente, e può dettare prescrizioni.

Capo III
Protezione e conservazione

Sezione I
Misure di protezione

Articolo 20
Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.

Articolo 22

Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

Articolo 23
Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al Comune l'autorizzazione conseguita corredata dal relativo progetto.

Articolo 24
Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25
Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.

Articolo 27
Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28
Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

Sezione II **Misure di conservazione**

Articolo 29 **Conservazione**

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle operazioni tecniche destinate al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento della integrità e della efficienza funzionale delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa attraverso un complesso di operazioni, ivi comprese quelle di prevenzione e manutenzione, finalizzate all'integrità materiale del bene ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione di interventi su beni architettonici, i lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che partecipano alle attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza permanente, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e dagli altri soggetti pubblici accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza permanente, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che collaborano con i restauratori può essere svolta da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 30
Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi sottoposti alle disposizioni del presente Titolo, hanno l'obbligo di conservarli nella loro organicità e di ordinarli. Hanno, altresì, l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.

Articolo 31
Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sulla ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 32
Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al Comune o alla Città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche con le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Se le spese degli interventi sono sostenute direttamente dal Ministero, lo stesso, determinata la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, ne cura il recupero nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Articolo 36
Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37
Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Articolo 38

Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al Comune o alla Città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune o alla Città metropolitana.

Articolo 40

Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41
***Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni statali***

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di ~~identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.~~ Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Articolo 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

Articolo 43
Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del Ministero, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del Ministero, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di comodato e di deposito.

Sezione III
Altre forme di protezione

Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati provvedono ad uniformare alle prescrizioni medesime i regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici.

Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune o alla Città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 47

Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Al provvedimento non si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Le prescrizioni sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
4. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
 - a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
 - b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
 - c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
 - d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c) e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
5. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa fiscale.

Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al Comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 50
Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' altresì vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 51
Studi d'artista

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso sia dichiarato di interesse particolarmente importante, per il suo valore storico, a norma dell'articolo 13.

Articolo 52

Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla vigente normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Capo IV.
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53
Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. Fanno altresì parte del demanio culturale le raccolte dei musei, degli archivi e delle biblioteche appartenenti ai soggetti di cui al comma 1.
3. I beni demaniali di cui ai commi 1 e 2 non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Articolo 54
Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
 - a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
 - c) le raccolte di musei, pinacoteche e biblioteche;
 - d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
 - a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
 - b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
 - c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
 - d) le cose immobili dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:
 - a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
 - b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e comunque tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Detti beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 6.

Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
 - a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
 - b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni medesimi appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in essere e dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la Regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *a*), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *b*) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *b*) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.

Articolo 58
Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59
Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
 - a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
 - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
 - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
 - a) i dati identificativi delle parti contraenti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
 - b) i dati identificativi dei beni ;
 - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d) ~~l'indicazione della natura e delle condizioni del contratto;~~
 - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti contraenti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II ***Prelazione***

Articolo 60 ***Acquisto in via di prelazione***

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la Regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Articolo 61
Condizioni della prelazione

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62
Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La Regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

Sezione III **Commercio**

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa vigente in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione medesima presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. Il registro è esibito, a richiesta, anche ai funzionari del Ministero, nonché a quelli della Regione in relazione all'esercizio delle funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno annuale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Articolo 64

Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante la loro autenticità e provenienza o, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Capo V
Circolazione in ambito internazionale

Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 65
Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
 - a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
 - b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
 - a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
 - b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
 - c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera *a*), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
 - a*) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
 - b*) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica

Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 68
Attestato di libera circolazione

1. Chi intenda far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
 - a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
 - b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
 - c) un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 70
Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla Regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è adottato e notificato all'interessato entro il termine di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato ha facoltà di rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La Regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene osservando quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è adottato e notificato all'interessato entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla denuncia.

Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intenda far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alla disposizione dell'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'autorizzazione è subordinata all'adozione da parte del Ministero del provvedimento di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ~~ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.~~
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato, per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, commi 5 e 6.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati in base a documentazione idonea ad identificare la cosa e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa medesima è stata, rispettivamente, spedita o importata.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa spedita o importata.

Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73
Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

- a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
- b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
- c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 68, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

Sezione III
***Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea***

Articolo 75
Restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
 - a) beni indicati nell'allegato A;
 - b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
 - c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Articolo 76

Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
 - a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
 - b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
 - c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
 - d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 75, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di cui alla lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
 - e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
 - f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Articolo 77
Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
 - a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
 - b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

Articolo 79
Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83
Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Articolo 85

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV
Convenzione UNIDROIT

Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati

1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Capo VI
Ritrovamenti e scoperte

Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88
Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad una indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89
Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere altresì revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90
Scoperte fortuite

1. Chiunque scopra fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte, rispettivamente, del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92
Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, una detrazione di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 93
Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva del Ministero.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94

Convenzione UNESCO

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Capo VII
Espropriazione

Articolo 95
Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della Regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100
Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II
Fruizione e valorizzazione

Capo I
Fruizione dei beni culturali

Sezione I
Principi generali

Articolo 101
Luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, nonché i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a) «museo», una struttura permanente che contiene raccolte di beni culturali al fine di conservarle, incrementarle, studiarle ed esporle;
 - b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, al fine di promuoverne la lettura e la consultazione;
 - c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico per finalità di studio, ricerca e consultazione.
 - d) «area archeologica», un sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva.
 - e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici;
 - f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati, singolarmente anche privi di pregio architettonico, edificati contemporaneamente ovvero in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito come insieme una autonoma rilevanza artistica o storica.
3. I luoghi di cui al comma 2 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione.

Articolo 102
Fruizione dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la fruizione pubblica dei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 di loro appartenenza.
2. La fruizione dei luoghi appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali è assicurata nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice ed in conformità con la legislazione regionale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai luoghi dello Stato di cui le regioni o gli altri enti pubblici territoriali abbiano la gestione sulla base di specifici accordi o intese.
4. La fruizione dei beni culturali pubblici diversi dai luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

Articolo 103
Accesso ai luoghi della cultura

1. L'accesso ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
 - c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
 - d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
 - a)* i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere *a)* e *d)*, che rivestono interesse eccezionale;
 - b)* le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera *a)*, è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al Comune o alla Città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. La Regione e gli altri enti pubblici territoriali possono sostenere economicamente la valorizzazione dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 119, partecipando agli accordi previsti al comma 3.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni del presente Titolo.

Sezione II
Fruizione degli archivi

Articolo 106

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 109 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Articolo 107

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 106, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Articolo 108
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 109
Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 106 e 111 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 110
Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 111
Consultabilità degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 109. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 106, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107, comma 3, e 110, comma 3.

Sezione III
Uso dei beni culturali

Articolo 112
Uso individuale di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere a singoli richiedenti l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Articolo 113

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere la riproduzione dei beni culturali che abbiano in consegna, nonché il loro uso strumentale e precario, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle vigenti in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali qualora consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Articolo 114

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. ~~Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.~~

Articolo 115

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Se la concessione ha ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
 - a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
 - b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 116
Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 121, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun direttore presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 117
Attività di valorizzazione

1. L'attività di valorizzazione dei beni culturali è ad iniziativa pubblica o privata.
2. L'attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica consiste nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie e strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tale attività possono concorrere o cooperare soggetti privati.
3. Qualora l'attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica abbia ad oggetto beni culturali altrui, pubblici o privati, costituisce servizio pubblico di valorizzazione e si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. L'attività di valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 118

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività e i servizi di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali proprietari dei beni o comunque interessati stipulano appositi accordi di programma o altre forme di accordi o intese.
2. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione, per quel che riguarda le linee generali della valorizzazione, è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. Se gli accordi non sono raggiunti neppure in tale sede, ciascun soggetto pubblico provvede alla valorizzazione dei beni che ha in uso, in conformità alle disposizioni del presente codice.
3. Qualora le attività e i servizi di cui al comma 1 abbiano ad oggetto anche beni di proprietà privata, sulla base degli accordi di programma di cui al comma 1 i soggetti pubblici interessati concludono appositi accordi di cooperazione con i privati proprietari.
4. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Articolo 119
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della fruizione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

Articolo 120
Livelli di valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 121, hanno la gestione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Articolo 121
Forme di gestione

1. Le attività ad iniziativa pubblica e i servizi pubblici di valorizzazione dei beni culturali sono gestiti ordinariamente in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. Qualora per assicurare un migliore livello di fruizione pubblica dei beni culturali non sia possibile utilizzare la forma diretta prevista dal comma 1, si provvede alla gestione in forma indiretta mediante affidamento o concessione ad altri soggetti.
4. Le forme di gestione di cui al comma 3 sono attuate, previa valutazione comparativa degli obiettivi di valorizzazione che si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi:
 - a) tramite affidamento diretto a fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
 - b) tramite concessione a terzi, scelti mediante valutazione comparativa sulla base dei progetti presentati.
5. Previo accordo tra i titolari delle attività o dei servizi, l'affidamento o la concessione previsti al comma 4 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
6. Il rapporto tra il titolare dell'attività o del servizio e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.
7. Il titolare dell'attività o del servizio può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 4 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.
9. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa modalità e criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In mancanza di accordo, essi provvedono al riguardo ai sensi dell'articolo 118, comma 2, ultimo periodo.

Articolo 122

Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 121, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.

Articolo 123
Servizi aggiuntivi

1. Nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
 - a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
 - b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
 - c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
 - d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
 - f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
 - g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 121.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 116.

Articolo 124
Promozione di attività di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 125

Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, le autorità che hanno in consegna i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Articolo 126
Sponsorizzazione di beni culturali

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Articolo 127
Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni che abbiano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, ai sensi delle vigenti disposizioni per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio, e che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. ~~Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.~~

Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente decreto legislativo, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA
Beni paesaggistici

TITOLO I
Tutela e valorizzazione

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalle interrelazioni della storia umana e della natura.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguarda i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Articolo 132

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.

Articolo 133
Convenzioni internazionali

1. Le attività di tutela e la valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

Articolo 134
Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree indicate all'articolo 142;
 - c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dal piano paesaggistico previsto dagli articoli 143 e 156.
2. Le limitazioni alle facoltà di disposizione e di godimento conseguenti al riconoscimento di beni paesaggistici non danno titolo a indennizzo.

Articolo 135
Pianificazione paesaggistica

1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati piani paesaggistici.
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
- a)* le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - b)* le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c)* i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ivi compresi i centri storici, gli antichi castelli, villaggi e borghi, gli agglomerati urbani e le zone di interesse archeologico;
 - d)* le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 137
Commissioni provinciali

1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* e delle aree indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla Regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti .

Articolo 138

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. Su iniziativa del soprintendente, della Regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetiche proprie dell'immobile o dell'area che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143.
2. Successivamente all'approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli 143 e 156 le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore paesaggistico degli immobili e delle aree e che costituisca parte integrante di quella prevista nel piano.

Articolo 139

Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree corredata della relativa planimetria, da redigere in scala idonea all'identificazione, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della Regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, per gli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla Città metropolitana o al Comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
- ~~6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla Regione.~~

Articolo 140

Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

1. La Regione, sulla base della proposta della commissione, esamina le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* e delle aree indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il Comune, nonché trascritto a cura della Regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

Articolo 141
Provvedimenti ministeriali

1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soprintendente ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il soprintendente può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinché provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4. Il decreto non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
5. Qualora non siano stipulati gli accordi previsti all'articolo 156, ovvero ai medesimi atti non consegua in tutto o in parte l'elaborazione d'intesa dell'adeguamento del piano paesaggistico, al Ministero è altresì attribuita la potestà di integrare, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.

Articolo 142
Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Capo III *Pianificazione paesaggistica*

Articolo 143 *Piano paesaggistico*

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell' UNESCO e delle aree agricole;

c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;

d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

e) determinazione di misure conservative specifiche per la salvaguardia delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

h) individuazione ai sensi dell'articolo 134, lettera c) di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142 da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

5. Il piano può altresì individuare:

a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzate e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

10. Le regioni e il Ministero stipulano accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. ~~Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l'elaborazione d'intesa, nonché il termine entro il quale la Regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. Il decreto non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.~~

11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

Articolo 144
Pubblicità e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.

Articolo 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. Il Ministero individua a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per i piani urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della pianificazione paesaggistica entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione.
5. La Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146

Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio al valore paesaggistico oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione dell'intervento, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
 - a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
 - b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
 - c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata del progetto e della relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Qualora la soprintendenza ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla Regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la Regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
 - a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla Regione ed alla Provincia e, ove esistenti, alla Comunità montana e all'Ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso, anche se dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impuginate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni Comune, è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione e le attività di coltivazione di cave e torbiere.

Articolo 147

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 143 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni .
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Articolo 148
Commissione per il paesaggio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159.

Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio indicata all'articolo 139 o all'articolo 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la Regione o il Ministero ha facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un immobile o di un'area non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione di cui all'articolo 138 o della proposta dell'organo ministeriale prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 4.

3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la Regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi nella esecuzione dei lavori per non compromettere l'attuazione della pianificazione.

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al Comune interessato.

Articolo 151

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Per lavori su beni paesaggistici né precedentemente tutelati a norma degli articoli 138 e 141, né precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 152

Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera *c)* o all'articolo 142, comma 1, lettera *m)*, la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.

Articolo 153
Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati

1. L'amministrazione competente individuata dalla Regione può ordinare che, nelle località contemplate dalle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere *a)* e *d)*, dichiarati ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera *c)* o all'articolo 139, comma 1, lettera *m)*, l'amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Articolo 155
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero stipulano accordi per disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completate le attività, nonché il termine entro il quale la Regione approva il piano adeguato. ~~Qualora al completamento delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. Il decreto non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.~~
4. Qualora dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.

Articolo 157
***Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti
emessi ai sensi della normativa previgente***

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:

a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776;

b) gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta della competente soprintendenza restano assoggettati alla disciplina dell'articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Articolo 159

Procedimento di autorizzazione in via transitoria

1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell'articolo 156, ovvero ai sensi dell'articolo 143 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione .
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. ~~L'istanza, corredata da tutta la relativa documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente.~~ In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-*quinqies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160

Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione .
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla Città metropolitana o al Comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161
Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 162
Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Articolo 163
Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 164
Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Articolo 165

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.

Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 168
Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II
Sanzioni penali

Articolo 169
Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
 - a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
 - b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
 - c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.

Articolo 170
Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
 - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Articolo 174
Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere *f*, *g*) e *h*), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
 - a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
 - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
 - b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
 - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
 - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179
Casi di non punibilità

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 *Disposizioni transitorie*

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. ~~In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.~~

Articolo 183
Disposizioni finali

1. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
2. Il presente codice entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 184
Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-*bis* e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-*ter*, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.